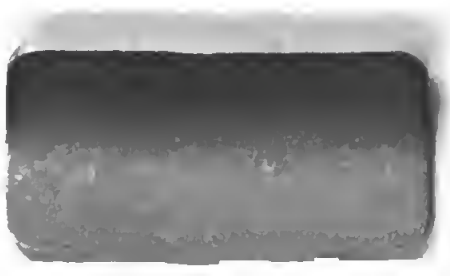

Digitized by Google

STRADE FERRATE ROMANE

TARIFFE GENERALI E SPECIALI

PER VIAGGIATORI E BAGAGLI

E PEI TRASPORTI

A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

valevoli per l'antica rete italiana

attivatesi il 20 Agosto 1869

Approvate con Ministeriale Decreto delli 9 Maggio 1869, N. 1053

2.ª Edizione

Prezzo **UNA Lira.**

FIRENZE,
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI
Via Panicale, N. 39

1872.

Digitized by Google

STRADE FERRATE ROMANE

TARIFFE GENERALI E SPECIALI

PER VIAGGIATORI E BAGAGLI

E PEI TRASPORTI

A GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

valevoli per l'antica rete italiana

attivatesi il 20 Agosto 1869

Approvate con Ministeriale Decreto delli 9 Maggio 1869, N. 1055.

2.ª Edizione

FIRENZE,
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI
Via Panicale, N. 39

1872.

AVVERTENZE

In questa 2ª Edizione sono comprese tutte le modificazioni portate alla 1ª edizione 20 Agosto 1869 e annunziate al pubblico per mezzo di appositi manifesti fino a tutto il mese di Settembre 1872.

I prezzi indicati nelle presenti Tariffe comprendono la tassa del 10 $^{0}/_{0}$ dovuta al Governo sui Trasporti a Grande Velocità.

10.8.628

Digitized by Google

Tariffe Generali.

CAPITOLO I.

Viaggiatori.

Art. 1. **Basi della tariffa.** — I prezzi di trasporto dei viaggiatori sono stabiliti sulle basi seguenti:

Treni diretti		
Carrozze di 1ª Classe. . . .	L. 0,110	Per chilometro e viaggiatore.
» » 2ª »	» 0,077	
Treni omnibus		
Carrozze di 1ª Classe . . .	L. 0,1045	
» » 2ª » . . .	» 0,0715	
» » 3ª » . . .	» 0,0495	
Treni misti con sole carrozze di 3ª classe		
Carrozze di 3ª Classe. . . .	L. 0,0385	

Pei trasporti fra stazione e stazione delle Linee Capua-Napoli e Cancello-Laura, sono stabiliti i seguenti prezzi:

Treni diretti e omnibus		Per chilometro e viaggiatore.
1ª Classe	L. 0,0880	
2ª »	» 0,0550	
3ª »	» 0,0275	
Treni misti con sole carrozze di 3ª classe		Per chilometro e viaggiatore.
3ª Classe	L. 0,0220	

Per le distanze minori di tre chilometri la tassa sarà calcolata come per tre chilom.i interi; in nessun caso però la tassa potrà essere minore di dieci centesimi per ogni corsa oltre alle imposte governative.

Il limite minimo della velocità dei treni, comprese le fermate, è stabilito come segue, salve le eccezioni che fossero richieste dalle speciali condizioni di qualche linea e che venissero autorizzate dal Governo.

Treni omnibus chil. 30 all'ora.

Treni diretti chil. 45 all'ora.

Art. 2. **Carrozze-saloni**. — Per le corse in carrozze-saloni che venissero poste a disposizione del pubblico si pagheranno 12 biglietti di 1ª classe del treno nel quale si viaggia, per le corse nelle vetture-saloni grandi, e 10 biglietti di 1ª classe per le carrozze-saloni piccole. Quando i viaggiatori fossero in numero maggiore di 12 e respettivamente di 10, secondo la vettura che occupano, pagheranno tanti biglietti di 1ª classe quanti sono i viaggiatori.

Art. 3. **Compartimenti di coupé**. — Per i posti dei coupé nelle carrozze di 1ª classe che potranno esser messi a disposizione dei viaggiatori, si pagherà, oltre al prezzo del biglietto ordinario, la seguente sopratassa:

Per la percorrenza fino a chil.	100	inclusive	L.	1, 00
»	» 200	»	»	2, 50
»	» 400	»	»	5, 00

Per la percorrenza fino a chil. 600 inclusive L. 7, 50
Per le percorrenze maggiori » 10, 00

Art. 4. **Compartimenti interi.** — Il passeggiere che intende avere a sua disposizione un intero compartimento in una carrozza di 1ª o 2ª classe dovrà acquistare i biglietti per 3/4 dei posti di cui è capace il compartimento, ed avrà il diritto di occuparli con altrettante persone; ma se i passeggieri fossero in maggior numero, ciascuno di essi dovrà avere il proprio biglietto di corsa. Nel cómputo, la frazione di un biglietto da acquistare verrà considerata come un biglietto intero.

Art. 5. **Treni speciali.** — La tariffa per i treni speciali viene stabilita come appresso:

a) Sarà pagata per ogni treno nell'atto della ordinazione, una tassa fissa di lire 44,00 qualunque sia la distanza che deve esser percorsa;

b) Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il loro numero, pagheranno il prezzo del biglietto di 1ª classe pei treni diretti, aumentato di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e bagagli, si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali pei trasporti a grande velocità.

Il minimo della tariffa pei treni speciali sarà di L. 5, 50 per chilometro, e il minimo del prezzo totale sarà di L. 66, 00 oltre il diritto fisso di L. 44, 00.

Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dalla data dell'arrivo, e se sia stato richiesto all'atto della partenza, l'importo del treno spe-

ciale verrà calcolato sulle basi suddette colla deduzione del 20 per cento sul prezzo di trasporto, e senza pagamento di una seconda tassa fissa.

La Società è autorizzata a rifiutare le domande dei treni speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano compromettere il servizio.

Nel caso che, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo all'ora stabilita, la Società avrà diritto di rifiutarlo, ritenendo la tassa fissa di L. 44 a titolo d'indennizzo.

Qualora occorressero treni speciali per merci si a grande che a piccola velocità, varranno le massime suddette, applicando le rispettive tariffe coll'aumento del decimo.

Art. 6. **Ragazzi.** — I ragazzi di età inferiore ai tre anni, sono ammessi gratuitamente nelle carrozze, semprechè non occupino un posto di viaggiatore, e sieno accompagnati. Quelli fra i tre e i sette anni, pagheranno la metà della tassa stabilita per gli altri viaggiatori. In caso di dubbio sull'età dei ragazzi, si dovrà pagare l'intera tassa, salvo il diritto di reclamare in conformità dell'art 18.

Art. 7. **Corse di andata e ritorno.** — Fra le stazioni da determinarsi, d'accordo col Governo, verranno distribuiti per corse di andata e ritorno, biglietti speciali colle riduzioni seguenti sui prezzi dei treni omnibus:

Per le distanze eguali od inferiori a chil. 50 il 25 per 0[0. Dai chil. 51 ai 100 il 30 per 0[0, ed oltre ai chil. 100 il 35 per 0[0 di abbuono.

Per le corse straordinarie, *dette di piacere,* tale riduzione potrà essere portata al 45 0[0.

Il viaggiatore avrà l'obbligo di presentare le due parti del biglietto di andata e ritorno per la verificazione tanto alla stazione di partenza che a quella di arrivo. Il viaggiatore il quale non presenterà che la sola parte di biglietto relativo alla corsa di andata, senza esibire in pari tempo l'altra parte relativa alla corsa di ritorno, pagherà il prezzo intiero del suo posto a norma della tariffa ordinaria.

I biglietti di andata e ritorno non possono servire nella corsa di andata che in quei treni pei quali sono stati rilasciati. La durata della validità del biglietto, ed i treni pei quali se ne potrà far uso, saranno indicati in apposito manifesto.

I biglietti di andata e ritorno non possono servire che per la corsa fra la stazione di partenza e per quella di destinazione per la quale sono rilasciati.

Il viaggiatore disceso ad una destinazione situata al di quà di quella indicata nel suo biglietto, potrà ritornare al punto di partenza, senza essere obbligato a pagare un supplemento di prezzo.

Lo stesso è da osservarsi per il viaggiatore che al ritorno discenderà ad una stazione avanti a quella indicata nel suo biglietto.

Quando invece il viaggiatore discenderà, nella corsa di andata, a una stazione al di là di quella indicata nel suo biglietto, le due parti del biglietto

saranno ritirate, ed egli sarà obbligato a pagare il posto per l'intiero tratto che avrà percorso secondo il prezzo della tariffa ordinaria, detraendo però il valore del biglietto di andata e ritorno; nel caso che il prezzo del biglietto di quel tratto di linea che avrà percorso fosse inferiore al prezzo del biglietto di andata e ritorno gli sarà immediatamente rimborsata la differenza.

Quando un viaggiatore nella corsa di ritorno discenderà ad una stazione posta al di là di quella dove ha preso il suo biglietto, egli dovrà pagare il prezzo intiero, secondo la tariffa ordinaria, per l'intera corsa da lui fatta nel ritorno, deducendo però il valore della parte del biglietto corrispondente al ritorno (*).

Art. 8. **Biglietti di abbuonamento.** — I prezzi degli abbuonamenti e le relative condizioni sono indicati nell' Allegato *A* del presente Regolamento tariffa.

Agli studenti che possono farsi riconoscere come tali, sarà concesso di prendere abbuonamenti mensili per corse in carrozza di 3ª classe fra la stazione del luogo ove hanno il loro domicilio e quella del luogo ove esiste la scuola da essi frequentata, pagando in proporzione della tassa stabilita per un anno, col ribasso del 20 per 0[0.

(*) A maggiore intelligenza trascrivesi in fine alle presenti tariffe l'Avviso relativo pubblicato in data 4 Luglio 1871.

Il biglietto di abbuonamento serve alle corse per tutti i treni, purchè questi contengano carrozze della classe indicata sul biglietto stesso ed abbiano fermata nelle stazioni per cui è stato accordato l'abbuonamento.

Art. 9. **Pagamento del biglietto.** — È rimesso al viaggiatore contro il pagamento della tassa di trasporto, un biglietto in virtù del quale egli ha diritto di effettuare la corsa.

Sarà in facoltà dell'amministrazione ferroviaria di prescrivere in alcune circostanze straordinarie, che il viaggiatore si presenti col denaro numerato corrispondente al preciso valore del biglietto; salvo questo caso l'Amministrazione farà il cambio della moneta sempre che i resti non superino il decimo del valore presentato.

Ed ove questo valore arrivi soltanto a lire 10, la Società non sarà obbligata a cambiare la moneta se il resto dovuto al viaggiatore eccede la somma di 20 soldi di lira.

Se il biglietto comprenderà una percorrenza sopra una ferrovia non italiana, dovrà esser pagata in moneta metallica quella parte di prezzo che riguarda una tale percorrenza.

Art. 10. **Validità dei biglietti.** — I biglietti rimessi ai viaggiatori non sono valevoli se non che per la corsa per cui furono distribuiti.

Il prezzo del biglietto sarà rimborsato al viaggiatore nei seguenti casi:

Digitized by Google

1° Che la partenza del treno sia ritardata di un'ora.

2° Che il treno non possa proseguire la corsa.

3° Che per casi impreveduti o difficilmente prevedibili non vi siano posti disponibili nel treno.

Art. 11. **Persone non ammissibili nelle vetture.** — Le persone in istato d'ubbriachezza non sono ammesse nelle vetture.

Gli ammalati, i travagliati da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento, saranno trasportati in compartimenti separati alle condizioni di che nell'art. 4° o sarà loro concesso un vagone a nolo per viaggiare nel proprio letto coi treni dei passeggieri, pagando L. 0, 55 per vagone e per chilometro. Nel vagone stesso avranno diritto di stare, oltre all'ammalato, due individui che lo assistano.

Art. 12. **Cambio di classe.** — I viaggiatori possono passare dalla 2ª o dalla 3ª classe ad una classe superiore mediante il pagamento della differenza di prezzo dal punto ove succede il cambiamento fino a destinazione.

Art. 13. **Presentazione dei biglietti.** — I viaggiatori devono presentare i loro biglietti alle guardie, all'entrare nella stazione e nelle vetture, ed ogni qualvolta ne sono richiesti, anche durante la corsa. Essi devono restituire i biglietti prima di uscire dalla stazione d'arrivo, salvo le disposizioni speciali pei biglietti di andata e ritorno e per quelli di abbonamento.

Art. 14. **Biglietto mancante.** — Il viaggiatore sprovvisto del biglietto all'arrivo, ne pagherà uno valutato dalla stazione in cui ha principio la corsa del treno eccetto che egli giustifichi di esser partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà di 1ª classe ove non sia accertato che il viaggiatore abbia preso posto in vetture di classe inferiore.

Art. 15. **Biglietto irregolare.** — Chi arriva con biglietto alterato o di data scaduta, pagherà il doppio della tassa dovuta per il posto occupato, da valutarsi nel modo stabilito dal precedente articolo pel viaggiatore sprovvisto di biglietto.

Salvo il caso previsto dall'articolo 12, chi arriva con biglietto di classe inferiore a quella da lui occupata, pagherà il doppio della tassa dovuta per lo stesso tratto di strada indicata nel suo biglietto.

Chi oltrepassasse la destinazione indicata sul suo biglietto senza avvisarne il capo del treno, prima di farne la restituzione, pagherà il doppio della tassa per la maggior distanza percorsa nella classe indicata sul biglietto. In caso di preventivo avviso egli pagherà soltanto il prezzo della maggiore distanza percorsa nella classe da lui occupata.

Art. 16. **Divieto di fumare.** — È proibito di fumare nelle sale di trattenimento come anche nelle vetture di 1ª e 2ª classe, eccetto nei compartimenti a ciò destinati.

Art. 17. **Osservanza degli ordini di servizio.** — Oltre alle precedenti prescrizioni i viaggiatori devono ancora osservare le disposizioni regolamentari approvate dal Governo, che a cura dell'Amministrazione saranno pubblicate nelle stazioni e nelle vetture.

Devono le guardie fare uscire dalle stazioni e dalle vetture le persone che contravvengono a tali disposizioni malgrado le ricevute ammonizioni.

Art. 18. **Reclami.** — In tutte le stazioni è aperto un libro sul quale i viaggiatori possono esporre i loro reclami. Il capo stazione dovrà sollecitamente trasmetter copia di questi reclami al Commissario governativo locale, ed alla Amministrazione per le occorrenti disposizioni.

Art. 19. **Distribuzione dei biglietti.** — Quindici minuti almeno avanti la partenza del treno si apre la vendita dei biglietti e questa cessa, nelle stazioni primarie, cinque minuti avanti l'ora indicata per la partenza, e nelle secondarie al suono della campanella che accenna l'arrivo del treno.

Art. 20. **Apertura delle carrozze dei treni in partenza.** — Tutti i compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno in partenza saranno lasciati aperti affinchè i passeggieri possano collocarsi dove più loro aggrada secondo la classe dei biglietti di cui sono muniti.

Art. 21. **Signore che viaggiano sole.** —

Le signore che viaggiano sole, saranno possibilmente collocate (ove lo richiedano) in un compartimento a parte delle carrozze della classe alla quale appartengono quando abbiano il biglietto di 1ª o di 2ª classe.

Art. 22. **Rioccupazione del posto lasciato precariamente.** — Il viaggiatore che abbia abbandonato precariamente il suo posto avrà diritto di rioccuparlo quando vi abbia lasciato un oggetto o segno qualunque che indichi che quel posto era già stato occupato da altri.

CAPITOLO II.

Bagagli.

Art. 23. **Bagaglio esente da tassa.** — È permesso ai viaggiatori di portar seco in vettura, senza pagamento di tassa, ma sotto la loro cura e responsabilità, un bagaglio che non pesi più di chilogrammi 20, e purchè questo non ecceda il volume di metri 0, 50, per metri 0, 25 e per 0, 30, sicchè possa collocarsi senza incomodo degli altri viaggiatori sotto i sedili, o sulle reti delle carrozze, e non contenga oggetti che tramandino odori da recare noia agli altri passeggieri.

Art. 24. **Bagaglio soggetto a tassa.** — Per bagaglio intendesi quanto il passeggiere porta seco per proprio uso e per quello della propria famiglia, cioè i bauli, le sacche da viaggio, va-

lige, cappelliere e simili; potranno tuttavia accettarsi come bagagli anche le merci qualora le circostanze del servizio lo permettano ad esclusione però degli oggetti voluminosi e di quelli contenenti materie suscettibili ad infiammarsi e che racchiudono liquidi, o altre sostanze tali da cagionare danni agli altri colli, o al materiale, ed ogni altro oggetto pel cui trasporto sia stabilita una tariffa più elevata.

Sono esclusi dal trasporto quei colli la di cui condizione esterna faccia temere che abbiano a guastarsi durante il trasporto.

La consegna dei bagagli comincia almeno 20 minuti avanti, e cessa 10 minuti prima dell' ora della partenza.

Il viaggiatore che non giunge in tempo a consegnare il proprio bagaglio avrà facoltà di lasciarlo alla stazione per essere spedito col treno successivo come merce a grande velocità.

Art. 25. **Basi della tariffa.** — Il prezzo del trasporto dei bagagli è stabilito come appresso:

Per ogni quintale, e per ogni chilom. L. 0, 044 da applicarsi per frazioni indivisibili di 10 in 10 chilogrammi. La tassa minima sarà di L. 0, 45 se il bagaglio percorre soltanto le linee della Società. Se invece è diretto a linee di altre Società, o ne proviene, la tassa minima sarà di L. 0, 23 per la rete delle ferrovie Romane.

Art. 26. **Armi da fuoco.** — Le armi da fuoco

non potranno essere introdotte nelle vetture e nei vagoni, se prima non saranno consegnate al personale della stazione, onde venga riconosciuto che non sono cariche.

Art. 27. **Bagaglio di valore dichiarato.** — Il bagaglio di valor dichiarato è soggetto, oltre alla tassa sul peso, a quella propria al trasporto del numerario ed oggetti preziosi, di cui all' art. 35; e sotto le speciali condizioni prescritte all' art. 36 per gli oggetti medesimi.

Art. 28. **Restituzione dei bagagli.** — Il bagaglio sarà restituito al viaggiatore alla stazione d' arrivo, mediante presentazione del bullettino di spedizione rimessogli dalla stazione di partenza. Quando un bagaglio soggetto a guastarsi, o a deprezzarsi col tempo, non venisse tosto ritirato, esso sarà senza ulteriore formalità venduto, com'è stabilito per le merci poste nelle medesime condizioni.

Ciò potrà anche effettuarsi relativamente a quel bagaglio non ritirato entro 14 giorni, quando le spese relative non siano sicuramente coperte.

Salvi i detti casi la vendita dei bagagli non ritirati sarà fatta dopo un anno dal giorno in cui doveva eseguirsene la consegna al destinatario, e quella vendita sarà compiuta colle stesse formalità e condizioni stabilite per le merci abbandonate.

In caso di ritardo nella consegna dei baga-

gli, le indennità verranno regolate in conformità delle disposizioni relative alle merci a corsa celere, e di che all' art. 45.

Art. 29. **Mancanza del bullettino di spedizione.** — Chi si presentasse a reclamar bagagli senza il bullettino di spedizione comprovante la consegna fatta alla stazione di partenza, potrà tuttavia ottenerli, quando egli giustifichi di esserne il proprietario e ne rilasci ricevuta.

Art. 30. **Bagaglio mancante all'arrivo.** — Se all' arrivo del treno si riscontrasse mancante tutto, o parte del bagaglio inscritto sul bullettino di spedizione, il viaggiatore deve avvisarne immediatamente il capo stazione, dandogli una nota degli oggetti contenuti nei colli mancanti.

Il capo stazione dovrà in cambio del bullettino rimettere al viaggiatore un certificato indicante il numero ed il peso dei colli mancanti.

Art. 31. **Indennità.** — In caso di perdita del bagaglio, quando trattasi di bagaglio di valore dichiarato, sarà rimborsato al viaggiatore l'equivalente del suddetto valore a norma dell' art. 27.

Se poi non è dichiarato il valore del bagaglio, sarà accordata al viaggiatore l' indennità di L. 5 per chilogramma sempre che il bagaglio non sia di valore inferiore.

Che se il viaggiatore crede di avere diritto ad una maggiore indennità, in forza delle leggi, potrà farlo valere presso i tribunali competenti.

Art. 32. **Oggetti trovati.** — Tutti gli oggetti ritrovati nelle carrozze e sulla strada ferrata, o in luoghi ad essa appartenenti, per i quali non le incombe una garanzia quale speditrice, se non vengono reclamati entro 24 ore dai proprietari, saranno dai capi stazione trasmessi agli uffici centrali indicati dall' Amministrazione, i quali ne daranno notizia al pubblico con avviso da tenersi esposto per due settimane.

Trascorsi due anni dal giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, gli oggetti trovati saranno venduti a privata licitazione, ed il ricavo passerà a benefizio della cassa di soccorso degli inservienti, dopo pagato a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma incassata.

Qualora gli oggetti siano suscettibili di deperimento si potrà effettuarne la vendita, e ritenerne il provento per due anni a disposizione del proprietario.

Nel caso che gli oggetti in natura, od il prezzo dovessero essere riconsegnati o spediti ai proprietari, questi rifonderanno alla Società le spese eventuali che fossero occorse, e le tasse di trasporto.

CAPITOLO III.

Cani.

Art. 33. **Basi della tariffa.** — La tariffa pel trasporto dei cani è stabilita in L. 0.022 per ogni capo, e per ogni chilometro.

La tassa minima sarà di Lire 0.45, se il trasporto ha luogo soltanto sulle linee delle Ferrovie Romane; se invece il cane è diretto a linee di altre Società, o ne proviene, la tassa minima sarà di L. 0.25, per le linee Romane.

Art. 34. **Modo di spedizione.** — I cani che si vogliono spedire coi treni devono esser muniti di museruola, corda o catena; essi non si ammettono nelle carrozze dei viaggiatori, ad eccezione dei compartimenti noleggiati per l'intiero, ma si trasportano nei carri da bagagli e devono essere ritirati non più tardi di due ore dopo l'arrivo del treno; in caso diverso saranno dati in custodia a rischio e pericolo del proprietario.

Al viaggiatore che desidera di portar seco un cagnolino nel compartimento *noleggiato per intero* non verrà consegnato lo scontrino dei bagagli, ma invece gli sarà consegnato un permesso da rendersi ostensibile al personale dei treni ad ogni richiesta.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Numerario ed oggetti preziosi.

Art. 35. **Basi della tariffa**. — Sotto la denominazione di numerario ed oggetti preziosi, s'intendono l'oro e l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati, il plaquè d'oro ed argento, il platino, le gioiellerie, le pietre e le perle preziose, i coralli, come pure i biglietti di banca, i titoli di fondi pubblici e simili carte di valore.

La tassa sarà di L. 0.00275 per ogni L. 1000, e per ogni chilometro.

Gli oggetti preziosi ed il numerario pagheranno la sola tassa in ragione del valore, se il loro peso non eccede sei chilogrammi per ogni L. 1000 di valore dichiarato; al di là di questo peso, oltre la detta tassa, pagheranno anche quella stabilita per le merci a gran velocità.

La tassa minima per ogni spedizione sarà di Lire 0.55 in servizio esclusivo; se invece la spedizione è diretta a linee di altre Società, o ne proviene, la tassa minima sarà di L. 0.30 per le linee Romane.

Le tariffe e prescrizioni, di che in questo e negli altri articoli relativi al numerario e oggetti preziosi, si applicano agli oggetti parificati ai preziosi ed a quelli altri piacesse di spedire sotto le condizioni stabilite nel presente capitolo.

Nel calcolo delle tasse il migliaio di lire cominciato si calcola come compiuto.

Art. 36. **Condizioni speciali.** — Il trasporto degli oggetti, di che nel precedente articolo, si effettua soltanto a grande velocità, e secondo le norme stabilite per le merci, oltre quelle speciali infra indicate.

Questi oggetti non saranno accettati se non sono chiusi in pacchi, sacchi o casse che portino sopra scritta, in tutte lettere, la indicazione del valore dichiarato, del peso, del nome del destinatario, della stazione di destino, e portino sigilli applicati con ceralacca o con piombo ed aventi una marca speciale.

Questa marca dovrà essere ripetuta sulla richiesta di spedizione, da consegnarsi in doppio originale alla stazione la quale ne darà ricevuta al mittente.

L'Amministrazione potrà inoltre, coll'approvazione del Governo, stabilire quelle altre cautele che saranno riconosciute necessarie, e richieste dalle Amministrazioni estere corrispondenti.

CAPITOLO V.

Bozzoli.

Art. 37. **Modo di trasporto.** — I bozzoli vivi sono trasportati soltanto a gran velocità: i bozzoli morti invece sono trasportati sì a grande che a piccola velocità.

Art. 38. **Basi della tariffa.** — Per il trasporto dei bozzoli è stabilita la seguente tariffa:

Bozzoli vivi a grande velocità L. 0.055 per quintale e per chilometro, oltre il diritto fisso di L. 0.25 per quintale.

Tassa minima, se percorreranno soltanto le linee Romane L. 0.45 per ogni spedizione, e L. 0.25 se di provenienza o destinazione di linee di altre Società.

Art. 39. **Condizioni.** — Le spedizioni dei bozzoli vivi sono soggette alle condizioni speciali che trovansi stabilite per le merci a corsa celere.

I bozzoli morti che possono trasportarsi a grande e piccola velocità anderanno soggetti alla tariffa e alle condizioni proprie di quei trasporti, secondo che sarà prescelto o l'uno o l'altro mezzo per la loro spedizione.

Art. 40. **Recipienti vuoti dei bozzoli.** — Ai recipienti vuoti di ritorno dei bozzoli è accordata la tassa semplice sul peso reale, tanto a grande che a piccola velocità, quando si faccia costatare che nei quattro mesi dalla data della spedizione abbiano servito al trasporto dei bozzoli.

I recipienti spediti per caricare bozzoli pagheranno la tassa in base all'art. 48 o all'art. 82, secondo che la spedizione sia a grande o a piccola velocità, salva rifusione dopo giustificato il ritorno degli stessi recipienti entro quattro mesi, a forma del precedente paragrafo.

CAPITOLO VI.

Merci a grande velocità.

Art. 41. **Basi della tariffa.** — Per le merci spedite a gran velocità la tariffa è di Lire 0.044 per quintale e chilometro.

Questa tassa verrà applicata in ragione:

1° di 2 chilogrammi per le spedizioni di un peso non superiore a 2 chilogrammi;

2° di 5 chilogrammi per le spedizioni di un peso superiore a 2 chilogrammi e non maggiore di 5.

Alle spedizioni il cui peso supera i 5 chilogrammi, senza esser maggiore di 40, si applicherà la tassa per frazioni indivisibili di 5 chilogrammi, ed a quelle di peso superiore a 40 chilogrammi, la tassa verrà applicata per frazioni indivisibili di 10 chilogrammi.

La tassa minima per ogni spedizione sarà di L. 0.45, se effettuata esclusivamente sulla rete delle ferrovie Romane, e di L. 0.25 se in provenienza o destinazione di altra rete.

Però la tassa minima delle spedizioni di un peso non superiore a 2 chilogrammi sarà in ambedue i casi di L. 0.25 per ogni spedizione.

Art. 42. **Modo di trasporto.** — Le merci da trasportarsi a gran velocità saranno spedite col

primo treno da viaggiatori, omnibus o misto, in corrispondonza colla stazione destinataria, purchè siano consegnate tre ore almeno prima della partenza del detto treno.

Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il peso di chilogrammi 150, e gli oggetti voluminosi, saranno spediti col treno successivo alla consegna.

In via di eccezione a questa disposizione generale, i piccoli pacchi, cioè quelli non eccedenti il peso di dieci chilogrammi, non che gli oggetti preziosi di cui all'art. 35, saranno spediti coi treni diretti purchè la loro consegna abbia luogo tre ore almeno prima della partenza del treno corrispondente colla loro destinazione.

Art. 43. **Passaggio della merce sulle linee di altra Società.** — Se per arrivare alla sua destinazione la merce deve transitare sulle linee di altra Società, l'inoltro dalla stazione di transito non sarà obbligatorio pel treno in coincidenza immediata, qualora l'intervallo fra l'arrivo della merce e la partenza del detto treno, non sia maggiore di due ore. In tal caso l'inoltro della merce sarà fatto col treno immediatamente successivo.

Art. 44. **Resa delle merci.** — Eccettuati i casi di forza maggiore, le merci a grande velocità saranno messe a disposizione dei destinatari 2 ore dopo l'arrivo dei treni indicati nel prece-

dente articolo 42, non contando il tempo delle ore di notte, durante il quale gli uffizi della stazione son chiusi.

Art. 45. **Ritardo all'arrivo.** — In caso di ritardo all'arrivo, e senza ripetere le prove del danno derivato, la Società presta gli abbuoni seguenti:

Quando il ritardo è maggiore di 12 ore fino alle ore 24 si restituirà il quarto del nolo; fino a tre giorni, la metà; e quando il ritardo superi i tre giorni l'intero nolo.

Per un ritardo di due settimane si considera la merce come perduta, e si procede all'indennizzo come è stabilito dal presente Regolamento all'articolo 92.

Quando il destinatario creda di avere diritto ad una maggiore indennità in forza di legge, potrà farlo valere presso i tribunali come è detto all'articolo 31 pel caso del bagaglio mancante.

Art. 46. **Merci escluse dal trasporto.** — Benchè l'Amministrazione s'incarichi di trasportare a grande velocità tutte in generale le merci che sono trasportabili a piccola velocità, secondo l'elenco alfabetico annesso al presente regolamento, essa riservasi tuttavia il diritto di escludere dai treni a grande velocità quelle fra le dette merci che non potessero venire ammesse per ragione di forma o dimensione, e le materie pericolose.

Gli oggetti preziosi come il numerario ecc., per cui è stabilita una apposita tariffa nell' articolo 35, non potranno essere spediti sotto il titolo di merci.

Art. 47. **Pagamento delle tasse.** — Le tasse per il trasporto delle merci a grande velocità possono in generale essere versate nell' atto della consegna, oppure, dietro richiesta del mittente, venire assegnate al destinatario pel pagamento. Esse però dovranno essere pagate in partenza nei seguenti casi:

1° Qualora il valore delle merci da trasportarsi non ecceda evidentemente le spese di trasporto e quando trattasi di campioni.

2° Se la merce da trasportarsi può andar soggetta durante il viaggio alla perdita dell' intiero o del parziale suo valore per naturale deperimento.

Art. 48. **Oggetti voluminosi.** — Le merci spedite a grande velocità, quando sono del volume di un quarto di metro cubo o più (esclusi ben inteso i bozzoli) e che pesassero meno di chilogr. 200 al metro cubo, saranno tassate a volume, calcolandole in ragione di chilogr. 200 al metro cubo.

CAPITOLO VII.

Veicoli e feretri.

Art. 49. **Basi della tariffa.** — Pei trasporti dei veicoli e dei feretri sono stabiliti i seguenti prezzi:

DISTINZIONE	Trasporti a		Diritto fisso per ogni veicolo	
	Grande velocità	Piccola velocità	Grande velocità	Piccola velocità
Omnibus, diligenze e furgoni per chilometro . . . . . L.	0, 66	0, 40	3, 30	3, 00
Carrozze a quattro ruote. »	0, 55	0, 35	3, 30	3, 00
id. a due ruote. . . »	0, 44	0, 30	3, 30	3, 00
Carri a due e quattro ruote »	0,385	0, 25	1, 10	1, 00
Feretri su carri particolari o no, alle condizioni dell'art. 86 »	0, 66	0, 40	3, 30	3, 00
Per ogni successivo feretro qualora fossero più d'uno caricati in uno stesso carro »	0, 33	0, 20	2, 20	2, 00
Vagoni e carrozze per uso di ferrovie . . . . . »	0, 33	0, 20	» »	» »
Locomotiva spenta col suo Tender . . . . . »	2, 20	1, 50	» »	» »
Detta senza Tender . . . »	1, 54	1, 10	» »	» »
Tender separato . . . . . »	0, 66	0, 40	» »	» »

L'untatura delle ruote è a carico della Società.

In quanto concerne il percorso sulle ferrovie Romane la tassa minima per ogni veicolo è di L. 11, 00 ovvero di L. 5, 00 secondochè si fa il trasporto a grande o a piccola velocità. Tale tassa minima è di L. 20, 00 per ogni locomotiva.

Il diritto fisso sarà conteggiato per la metà quando trattasi di veicoli o feretri spediti o pro-

venienti da linee di altre Società, salvo ad esigere per queste le tasse di loro competenza.

Art. 50. **Carrozze smontate.** — Le carrozze incassate o imballate, saranno trasportate a piccola velocità, e tassate quali merci di 1ª classe salvo il disposto delli articoli 68 e 82.

Le carrozze smontate non incassate, saranno invece tassate coi diritti stabiliti al precedente articolo per le carrozze montate, e qualora fossero spedite separatamente, si applicherà la metà della tassa al carro e l'altra metà alla cassa.

Art. 51. **Carrette a mano.** — Le carrette a mano trasportate a piccola velocità, saranno tassate sul peso quali merci di 4ª classe; quelle di cui fosse richiesto il trasporto a gran velocità, saranno soggette alla tassa stabilita pei bagagli, sotto l'osservanza del disposto dell'art. 68.

Art. 52. **Carri da vino.** — Salve le disposizioni stabilite nelle tariffe speciali i carri adoperati nel trasporto del vino sono trasportati a piccola velocità e tassati coi diritti delle merci di 4ª classe, in ragione del peso cumulativo dei carri stessi e dei recipienti, tanto pieni che vuoti, sotto l'osservanza dell' art. 68. Qualora il carro contenesse altra merce, questa sarà tassata separatamente coi diritti della classe a cui appartiene.

Art. 53. **Condizioni speciali.** — I feretri sono trasportati in vagoni separati, ed in seguito a permesso dell'Autorità politica. Tali trasporti

non si accettano in porto assegnato. La Società non è obbligata al trasporto dei feretri coi treni diretti.

Il trasporto delle carrozze non è accettato che nelle stazioni e per quelle che sono munite di mezzi di carico e scarico.

È permesso ai viaggiatori di rimanere durante il viaggio nelle loro carrozze, purchè paghino il prezzo di tariffa pei viaggiatori di 1ª classe.

Gli oggetti caricati sopra furgoni, carriaggi e carri destinati al trasporto di suppellettili, ed eccedenti il peso di chilog. 50, saranno tassati a norma delle tariffe delle merci a grande o piccola velocità secondo il modo prescelto pel trasporto del veicolo in cui sono caricati.

CAPITOLO VIII.

Bestiame.

Art. 54. **Classificazione.** — Il bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti 5 classi:

1ª Classe — Cavalli e puledri grossi.
2ª » Buoi, tori, vacche e muli grossi.
3ª » Pullini, muletti, asini, cavallini di Corsica o Sardegna, giovenchi e porci grossi.
4ª » Vitelli di latte, porci mezzani, montoni, pecore, capre e simili.
5ª » Porcellini, capretti, agnelli e simili.

OSSERVAZIONI.

Per **Pullini e Cavallini** *appartenenti alla* 3ª *classe intendesi il bestiame cavallino che misurato dal suolo alla sommità delle spalle raggiunga l'altezza di metri* 1.30.

Il bestiame cavallino di altezza superiore sarà considerato di 1ª *classe.*

I **muli** *saranno considerati* **grossi** *e appartenenti cioè alla classe* 2ª *quando misurati come sopra raggiungano un'altezza di metri* 1.45. *Quelli che non raggiungano tale altezza saranno considerati come* **muletti** *e appartenenti cioè alla* 3ª *classe.*

Per **Vitelli di latte** *si deve intendere tutto il bestiame bovino maschio o femmina il quale non abbia ancora perduto i due denti da latte anteriori posti nel mezzo della mascella inferiore, e che conserva quindi tutti i denti* **lattaiuoli** *in numero di* **8**.

Per **Giovenchi** *s'intende tutto il bestiame bovino maschio o femmina il quale abbia perduto i quattro denti incisivi anteriori posti nel mezzo della mascella inferiore sia che appaiano già rimpiazzati da denti permanenti, o che questi ultimi si trovino solo in sviluppo incipiente.*

Per **Bovi, Vacche** *e* **Tori** *s'intende tutto il Bestiame bovino maschio o femmina il quale oltre ai suddetti quattro denti incisivi della mascella inferiore abbia perduti altri denti incisivi laterali e canini.*

Avvertasi che i **denti lattaioli sono bianchi, piccoli** *ed* **acuti**, *ed i* **denti fissi** *sono al contrario* **giallognoli, più grandi** *e* **piatti.**

In caso di dubbio relativamente alla classificazione degli **Animali suini** (*Porci*) *sarà proceduto alla loro pesatura.*

I **Porci** *del peso di chil. 75 o più saranno considerati come* **grossi**. *Quelli del peso da chil. 25 a chil. 75 saranno considerati come* **mezzani**, *e finalmente quelli del peso inferiore a chil. 25 saranno tassati come* **porcellini.**

Art. 55. **Basi della Tariffa.** — I prezzi di trasporto per ciascun capo sono stabiliti come segue:

DISTINZIONE DI CLASSE		PER OGNI CAPO E CHILOMETRO			
		Grande velocità		Piccola velocità	
1ª Classe (1)	Per un capo	0	1650	0	120
	» 2 capi	0	1375	0	075
	» 3 »	0	1100	0	070
	» 4 »	0	0935	0	065
	» 5 »	0	0880	0	060
	Per più di 5 Capi . . .	0	0825	0	055
2ª	Classe (2).	0	0770	0	050
3ª	»	0	0440	0	030
4ª	»	0	0165	0	010
5ª	»	0	0066	0	004

(1) Salvo le eccezioni infra stabilite per i cavalli e puledri grossi caricati in vagone-scuderia.

(2) Tassa minima per spedizione del bestiame delle Classi 2,ª 3,ª 4ª e 5ª per chilometro:

a grande velocità . . . . . Lire 0, 154
a piccola velocità . . . . . » 0, 10

Art. 56. **Cavalli in vagone-scuderia.** — Pei cavalli di cui fosse richiesto il trasporto in vagone-scuderia si esigerà:

Per un cavallo L. 0, 275 per chil. e per capo.
Per due cavalli » 0, 220 » »
Più di due . . . » 0, 165 » »

I vagoni-scuderia non si possono esigere che per trasporti a grande velocità e l'Amministrazione non è obbligata a fornirne fuorchè nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Art. 57. **Tariffa per vagoni completi.** — Alle spedizioni di cavalli e bestiame che vengono effettuate per vagone completo, esclusi i vagoni a scuderia, sarà applicato il diritto di L. 0, 44 per vagone e per chilometro, se il trasporto ha luogo a grande velocità, e quello di L. 0, 30 se il trasporto ha luogo a piccola velocità.

Sarà facoltativo al mittente di caricare nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può esser capace, qualunque sia la classe a cui appartengono, eccettuato il bestiame delle tre prime classi, spedito a grande velocità per cui il numero dei capi deve essere limitato a 6 per la 1ª classe, a 9 per la 2ª e a 18 per la 3ª.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compire la spedizione, questi capi saranno tassati come è prescritto all'articolo 55,

senza però eccedere la tassa stabilita per vagone completo.

Art. 58. **Bestiame minuto vivo in ceste.** — Le spedizioni di bestiame di 4ª e 5ª classe caricate in ceste, non eccedenti ciascuna spedizione il peso di 60 chilogrammi, potranno essere tassate in ragione del peso colla tariffa di cui all'art. 41 se effettuate a grande velocità, e colla tariffa delle merci di 1ª classe, se effettuate a piccola velocità, purchè il bestiame sia bene assestato in cestoni, ed in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate sullo stesso vagone.

Art. 59. **Custode del bestiame.** — Il custode del bestiame, e quello dei cavalli spediti in vagone-scuderia, avrà diritto a prender posto in uno dei carri mediante il pagamento di un mezzo biglietto di 3ª classe, qualora i carri siano completi.

Quando non volesse prender posto nei vagoni del bestiame, ed il treno con cui ha luogo il trasporto fosse fornito di carrozze, il custode potrà prendere posto nelle carrozze medesime, pagando in tal caso l' intiero biglietto della classe da lui occupata.

Se la spedizione del bestiame non fosse fatta per carro completo, il custode dovrà pagare l'intero biglietto secondo la classe prescelta nel treno; se egli preferisce di prender posto nel vagone a bestiame o scuderia, dovrà pagare un biglietto intero di 3ª classe.

Art. 60. **Modo di spedizione.** — Il bestiame da trasportarsi a grande velocità, sarà spedito col treno immediatamente successivo alla consegna, purchè questa abbia luogo almeno due ore prima della partenza del treno.

Però nelle stazioni secondarie la richiesta del trasporto dovrà essere fatta dodici ore prima della partenza del treno, qualora non vi siano vagoni disponibili.

La spedizione del bestiame a piccola velocità sarà fatta nel termine di 24 ore dalla data della richiesta, purchè la consegna abbia egualmente luogo almeno due ore prima della partenza del treno designato dal capo stazione.

Nell' atto della richiesta di una spedizione dalle stazioni intermedie, dovrà pagarsi la caparra di L. 5 per vagone, la quale anderà a profitto della Società, nel caso che il richiedente non effettuasse la consegna del bestiame nel tempo stabilito.

L' Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi treni diretti.

Art. 61. **Carico e discarico.** — Il carico e lo scarico del bestiame, si eseguisce per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del capo stazione.

Le conseguenze dei guasti straordinari arrecati ai vagoni dal bestiame, saranno sopportate dal mittente, se i guasti avvennero durante l' operazione del carico, e dal destinatario se sono

successi durante il viaggio o nella operazione del discarico.

Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

Art. 62. **Responsabilità.** — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del proprietario, e perciò le conseguenze di ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall' Amministrazione, la quale non è responsabile neppure della fuga del bestiame se questa è indipendente dal fatto della Società.

Art. 63. **Resa del bestiame.** — Il bestiame sarà posto a disposizione del destinatario due ore dopo l' arrivo del treno con cui sarà stato spedito, a termini dell' articolo 60.

Il bestiame che non viene ritirato entro sei ore dopo il suo arrivo a destinazione, potrà essere per cura dell' amministrazione, ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla pubblica o privata; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese fatte, sarà dalla Amministrazione venduto per conto del proprietario senza alcuna formalità giudiciaria.

Art. 64. **Animali morti.** — Gli animali morti,

ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto sì a grande che a piccola velocità.

Art. 65. **Bestie feroci.** — Le bestie feroci saranno trasportate soltanto a piccola velocità coi treni merci, e colla tariffa di centesimi 60 per chilometro e per vagone.

I trasporti delle bestie feroci appartenenti ai proprietari di serragli, godranno dell' abbuono del 50 per cento.

Questi animali non saranno ammessi al trasporto se non si troveranno rinchiusi in solide gabbie di ferro, ed accompagnati dai loro proprietari e conduttori.

CAPITOLO IX.

Merci a piccola velocità.

Art. 66. **Classificazione.** — Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in sette classi giusta l' Elenco alfabetico annesso al presente regolamento.

Ove una merce consegnata pel trasporto, non si trovasse specificata nell' Elenco, essa verrà assimilata a quella con cui presenta maggiore analogia.

Art. 67. **Basi della tariffa.** — I prezzi di trasporto sono stabiliti come segue:

DISTINZIONE	DIRITTO proporzionale per Tonnellata e Chilometro	DIRITTO fisso per ogni Tonnellata	*Osservazioni*
Merci di 1ª Classe.....	0, 16	2, 00	Compreso il carico e lo scarico.
» 2ª »	0, 14	2, 00	
» 3ª »	0, 12	2, 00	
» 4ª »	0, 10	2, 00	
» 5ª »	0, 07	0, 20	Senza il carico e lo scarico.
» 6ª »	0, 06	0, 20	
» 7ª »	0, 05	0, 20	

Quando le merci passano o provengono da linee di altre Società, il diritto fisso sarà ridotto alla metà, salvo l'aggiunta nell'uno o nell'altro caso dei diritti competenti alle società stesse.

La tassa minima è di cent. 40 per ogni spedizione sulla rete della Società.

Per tutti quei colli che contengono delle merci appartenenti a diverse classi della tariffa, le tasse saranno conteggiate secondo la classe più alta delle merci stesse.

Art. 68. **Peso minimo tassabile.** — Non sono ammesse al trasporto a piccola velocità le spedizioni inferiori a 50 chilogrammi, eccetto che si paghi la tassa per tal peso.

Se una merce qualunque occupasse per ragione di forma o volume un intiero vagone, o per sua natura non ammettesse comunanza di

carico con altre, l'Amministrazione avrà il diritto di esigere la tassa di L. 0, 30 per vagone, e per chilometro, oltre il diritto fisso sul peso reale, sempre che questo peso moltiplicato per la tariffa chilometrica della classe a cui appartiene la merce, non dia un prodotto superiore alla suddetta tassa minima di cent. 30 per vagone e per chilometro.

Per le macchine od i meccanismi che occupassero un intiero vagone, come pure per i bozzoli morti la tassa minima è fissata a cent. 40 per vagone e per chilometro, oltre il diritto fisso sul peso reale.

Le precedenti disposizioni non sono però applicabili al trasporto dei recipienti vuoti dei bozzoli nei casi previsti dall'art. 40.

Qualora poi al trasporto di una merce occorresse l'impiego di due vagoni accoppiati, la tassa non sarà mai minore di cent. 40 per vagone e per chilometro, e se occorressero più di due vagoni la tassa non sarà mai minore di cent. 35 per vagone e chilometro.

Art. 69. **Carico e discarico.** — Il carico e lo scarico dei vagoni ferroviari delle merci di 5ª, 6ª e 7ª classe verranno eseguiti dai mittenti e dai destinatarj eccetto che si tratti di spedizioni inferiori od uguali a tre tonnellate di peso, nel qual caso le dette operazioni avranno luogo per opera della Società, mediante la tassa di L. 1, 00 per tonnellata, in aggiunta al diritto fisso di L. 0, 20 di cui all'art. 67.

Qualunque poi sia il peso della spedizione, il carico e lo scarico saranno effettuati dai mittenti e dai destinatari se la spedizione è composta di carbon fossile, coke, dei concimi naturali ed artificiali, della calce viva e spenta, fuligine alla rinfusa, ghiaja, del legname da costruzione, della legna da ardere, fascine, lignite, dei mattoni, delle pietre, della sabbia e torba.

Il carico e lo scarico delle merci di 5ª, 6ª e 7ª classe in partite superiori alle tre tonnellate, potranno farsi dagli agenti della Società dietro richiesta dei mittenti o destinatari, mediante la tassa di L. 0, 50 per tonnellata e per ciascuna delle due operazioni.

Qualora i mittenti ed i destinatari non provvedessero in tempo utile al carico e allo scarico che devono direttamente effettuare, la Società eseguirà quelle operazioni per mezzo dei propri agenti, mediante il rimborso della spesa in L. 0, 50 per tonnellata per ciascuna delle due operazioni di carico e scarico, bene inteso oltre il diritto fisso di centesimi 20 stabilito dalle vigenti tariffe, ed oltre alla tassa di magazzinaggio.

Il carico avrà luogo nei limiti, e secondo le norme da stabilirsi dal capo stazione nell'interesse della sicurezza dei convogli, e della conservazione del materiale di trasporto.

I mittenti e i destinatari sono responsabili dei guasti cagionati ai vagoni nel caricare o scaricare le dette merci.

L'Amministrazione s'incarica, semprechè ne sia fatta richiesta dai mittenti o destinatari, del carico e scarico delle merci di classe qualsiasi sui o dai carri dei privati esigendo per ciascuna operazione la tassa di L. 0, 50 per tonnellata.

Le Stazioni in cui si faranno tali operazioni esigeranno le tasse relative le quali saranno conteggiate nel modo stesso delle altre tasse supplettorie relative alle merci.

Art. 70. **Uso delle gru.** — Quando i privati che hanno l'obbligo di provvedere al carico e discarico della loro merce, vorranno fare uso della gru, pagheranno il diritto speciale per ogni tonnellata di cent. 25 per la gru.

Qualora la gru non esista nella stazione dove ne occorre il bisogno, questa macchina vi sarà spedita da altre stazioni contro il pagamento del diritto di trasporto di L. 0, 15 per chilometro, senza però eccedere la tassa complessiva di L. 15. Chi si serve della gru è responsabile dei guasti che per sua colpa ne conseguissero.

Gli oggetti che si volessero caricare sui bastimenti o navicelli, o scaricare dai medesimi per mezzo della gru alla darsena della stazione marittima di Livorno, dovranno pagare la tassa che appresso:

per gli oggetti pesanti fino a 2000 ch. L. 0,50 per ton.
» » » oltre i 2000 » 1,00 »

Ciò in aggiunta alle competenze devolute

alla ferrovia pel carico e scarico delle merci dai vagoni ferroviari a termini dello art. 69.

Art. 71. **Modo di spedizione.** — Le spedizioni si eseguiscono per ordine delle richieste, e salvo i casi di forza maggiore, nel termine di 24 ore dal momento della consegna delle merci. Questo termine sarà però di 48 ore per le spedizioni dalle stazioni secondarie di cui sarà pubblicato l' elenco approvato dal Governo.

Art. 72. **Caparra per vagoni.** — Per le spedizioni dalle stazioni secondarie, il mittente nel farne la richiesta, pagherà in conto dei diritti di trasporto L. 5 per ognuno dei vagoni che la stazione deve procurarsi per eseguire la spedizione.

Questo diritto apparterrà all' Amministrazione se la merce non è presentata alla stazione di partenza il giorno convenuto, ed in tal caso potrà l' Amministrazione disporre altrimenti dei vagoni.

Art. 73. **Resa delle merci.** — Salvo i casi di forza maggiore il termine utile per la resa delle merci a destinazione dalla data fissata per la spedizione, nell' art. 71 è stabilito in ore 24 per ogni 100 chilometri di percorso, non compreso il giorno d' arrivo, e non computati nei giorni di partenza e di arrivo quelli festivi d' intero precetto.

Nel calcolo delle percorrenze eccedenti i 100 chilometri, le frazioni inferiori a 20 chilometri saranno abbandonate ; invece per quelle da 21 a 50 chilometri si calcoleranno 12 ore di viaggio.

Quando la merce passa da una linea della Società ad una linea di altra Società, aggiungesi ai termini prestabiliti un giorno pel detto passaggio.

Trascorso il termine della resa senza che questa abbia luogo, la Società, senza ripetere le prove del danno derivato, e quando il destinatario voglia renunziare allo esperimento dei propri diritti in via ordinaria, presta gli abbuoni seguenti:

Quando il ritardo è maggiore di 12 ore fino a 24 la Società abbuona un quarto del nolo; al di là di un giorno e fino a tre, il terzo; al di là di tre giorni e fino a cinque, la metà; al di là, i due terzi. Se il destinatario provasse di avere sofferto un danno che superi il nolo da abbuonarsi come sopra, si potrà aumentare l'indennizzo senza però eccedere l'intera tassa spettante alla Società.

Per un ritardo maggiore di quattro settimane la merce si considera come perduta.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 74. **Ordini di servizio.** — L'amministrazione stabilirà con l'approvazione del governo gli orari di uffizio che saranno fatti conoscere al pubblico.

Art. 75. **Lettere di porto e bollettini di spedizione.** — Per ottenore il trasporto di merci, e di altri oggetti (esclusi i bagagli) è necessaria una richiesta in iscritto, ossia bollettino di spe-

dizione, o lettera di porto, o di vettura, conforme al modello stabilito.

Questo bollettino dovrà indicare:

1° Il nome, cognome ed indirizzo sì dello speditore che del destinatario.

2° La data della consegna.

3° La quantità, la natura, il peso, il numero e le marche particolari degli oggetti da spedirsi.

4° La menzione, se s'intende di fare eseguire la presa e la consegna a domicilio nelle località ove questo servizio è stabilito.

5° Se si vuole il trasporto a grande od a piccola velocità.

6° Se gli oggetti sono spediti in porto affrancato od assegnato.

7° Le spese anticipate e gli assegni da cui è gravata la merce.

Non essendo sul bollettino di spedizione indicato il modo di trasporto, s'intenderà scelto quello adottato dalla Società, e non sarà ammesso alcun reclamo in contrario.

Le stazioni di 4ª e 5ª classe sono autorizzate a compilare i bollettini di spedizione di merci a grande velocità, e le lettere di porto per le merci a piccola velocità, facendoli però firmare dai mittenti i quali assumeranno tutta la responsabilità della compilazione.

Qualora il mittente fosse illetterato farà un segno alla presenza di due testimoni assumendo tutta la responsabilità della redazione.

Art. 76. **Presentazione dei bollettini di spedizione o lettere di porto e ricevuta degli oggetti.** — Le lettere di porto o di vettura dovranno essere presentate dal mittente alla stazione nei termini respettivamente stabiliti per i vari generi di trasporto, e la Società sarà obbligata di rimettergli a titolo di ricevuta uno scontrino indicante la natura ed il peso dei colli, non che il prezzo del trasporto.

Art. 77. **Prescrizioni relative ai bollettini di spedizione o lettere di porto.** — L'Amministrazione non accetta lettere di porto in accompagnamento delle merci, le quali presentassero correzioni oppure condizioni da impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i limiti delle condizioni ordinarie di trasporto stabilite dal presente regolamento. Essa rifiuterà egualmente le lettere di vettura contenenti una clausola penale, e ove questa fosse stata inavvertentemente accettata, s'intenderà di pieno diritto nulla e di nessun effetto, nè potrà venire invocata contro l'Amministrazione.

Art. 78. **False dichiarazioni.** — L'Amministrazione avrà facoltà di fare aprire i colli consegnati quando sospetti che contengano merce diversa da quella dichiarata, o agglomerazione in una sola spedizione di articoli appartenenti a classe diversa o diretti a persone diverse.

L' apertura dei colli sarà fatta alla presenza del destinatario, o dello speditore, e quando que-

st' ultimo si rifiuti, l'Amministrazione potrà astenersi dall' eseguirne il trasporto.

Ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione di articoli appartenenti a classe diversa o diretti a persone diverse, darà diritto alla Società di esigere il pagamento del triplo della somma della quale si fosse tentato di defraudarla.

Art. 79. **Trasporto a rischio e pericolo del mittente.** — L' amministrazione non è tenuta ad accettare oggetti che non siano convenientemente imballati o presentino tracce evidenti di deterioramento o di avaria, salvo che lo speditore consenta, col mezzo di apposita dichiarazione, (bullettino di garanzia), di esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Le merci che sogliono spedirsi sciolte, cioè senza l' imballaggio, e quelle di facile rottura o suscettibili di deperimento, come gli ortaggi, le frutte e simili, si trasportano a rischio e pericolo del mittente, salvo il caso di guasto imputabile al fatto dell'Amministrazione.

Art. 80. **Merci pericolose.** — Le materie infiammabili, come il *fosforo*, gli *zolfanelli fosforici*, la *polvere* da fuoco, l' *acqua ragia*, l' *alcool* e simili, gli oggetti per fuochi d' artifizio ed ogni altra materia, specificata, o no, nell'elenco annesso al presente regolamento, la quale facilmente riceva o comunichi l' incendio, sono escluse dal trasporto,

e il mittente non si sottomette a quelle cautele che sono determinate dall' annesso regolamento approvato dall'Autorità governativa.

Eguale disposizione sarà estesa agli acidi minerali ed a simili materie che possono cagionare danno alle altre merci ed ai vagoni.

L'Amministrazione non risponde dei danni provenienti dalla natura delle materie stesse.

I mittenti i quali non hanno dichiarato gli oggetti nocivi, oltre il pagamento della multa di cui all' art. 78, sono responsabili di tutti gl'inconvenienti che derivar potessero dall' ignoranza involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo.

Art. 81. **Oggetti di straordinario peso o dimensione.** — I colli indivisibili aventi un peso da chilogrammi 5000 a chilogrammi 8000, saranno tassati nella classe superiore a quella cui la merce appartiene. Se appartengono alla prima classe saranno tassati a cent. 18 per tonnellata e chilometro.

Quelli pesanti oltre 8000 chilogrammi saranno trasportati previe convenzioni speciali da farsi coll'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di rifiutarne il trasporto.

La Società non è obbligata al trasporto di oggetti le di cui dimensioni eccedessero la lunghezza di 3 vagoni, o che non potessero venire introdotti nella sagoma stabilita.

Art. 82. **Merci voluminose.** — Per le merci voluminose quando occupano un intiero vagone

e per quelle che non ammettono comunanza con altre merci devesi applicare il disposto dell'art. 68.

Per quelle voluminose, e per tali saranno considerate quelle che pesano meno di chilogr. 200 al metro cubo e non occupano un intero vagone, saranno tassate in ragione di chilogrammi 200 al metro cubo e come merci di 4ª classe; se però applicando al peso reale il prezzo di tariffa della classe cui appartengono, ne resultasse un importo maggiore, sarà di preferenza adottato quest'ultimo modo di tassazione. Sarà in ogni modo aggiunta la tassa fissa sul peso reale attribuita alla classe cui appartengono.

Vengono eccettuati da questa disposizione i recipienti vuoti di che all' articolo susseguente.

Art. 83. **Recipienti vuoti.** — Ai recipienti vuoti di ritorno, esclusi i sacchi vuoti, pei quali si faccia constare che nei 4 mesi precedenti abbiano servito al trasporto di oggetti sulla ferrovia, sì a grande che a piccola velocità, sarà applicata la tassa delle merci di 4ª classe, in ragione del loro peso reale; per il ritorno a piccola velocità nello stesso percorso; pei sacchi vuoti di ritorno a piccola velocità sarà applicata invece la tariffa delle merci di 5ª classe; per il ritorno a grande velocità dei recipienti e sacchi vuoti, sarà applicata la tassa di centesimi 0,0132 per quintale, in ragione del loro peso reale. I fiaschi e le bottiglie vuote di ritorno sono esclusi dai vantaggi

concessi da questo articolo a meno che non siano posti in gabbie o in altri recipienti che possano preservarli da facile avaria.

Art. 84. **Merci di valore dichiarato.** — Si potrà dichiarare il valore delle merci eccetto quelle indicate nei precedenti articoli 79 e 80, pagando in aggiunta alla tassa sul peso, quella stabilita all' art. 35 pel numerario e per gli oggetti preziosi, e sotto le condizioni speciali contenute nell' art. 36.

Art. 85. **Modo di tassazione.** — Salvo il disposto dell' art. 1° nel calcolo delle distanze si ritiene per compiuto il chilometro incominciato.

I diritti per gli oggetti tassati in ragione di peso si applicano per frazioni indivisibili di 10 chilogrammi, salvo il disposto degli art. 41 e 68.

Nella formazione delle tasse, le frazioni minori di cent. 5 saranno calcolate per cent. 5.

Art. 86. **Riscossione delle tasse.** — Salvo le eccezioni stabilite pei bagagli e pei feretri, il porto per tutti gli oggetti spediti può essere pagato a partenza od assegnato a destinazione, tranne i casi previsti nell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 87. **Reclami per eccedenza di tasse.** — Ogni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva, deve essere fatto immediatamente alla Amministrazione, la quale provvederà in ordine al presente regolamento.

Tali reclami potranno essere presentati anche

al capo stazione di arrivo o partenza che dovrà rilasciarne ricevuta.

Passato il termine di sei mesi dalla data della spedizione non sarà più ammissibile alcun reclamo.

Art. 88. **Esazioni indebite.** — È proibito sotto pena di destituzione agli impiegati ed agenti addetti alla strada ferrata, di ricevere od esigere sotto qualunque pretesto altri diritti che quelli portati dalla tariffa.

È pure vietato ai medesimi sotto la stessa pena di accettare commissioni particolari, dovendo ogni oggetto trasportato essere sottoposto a tassa.

Art. 89. **Recognizione del peso.** — Qualora il mittente di una merce da trasportarsi a piccola velocità non ne dichiari il peso nella lettera di porto, lasciando che questo sia riconosciuto dagli agenti della Società, dovrà pagare la tassa di cent. 5 per quintale o frazione di quintale, se la pesatura si opera per colli separati, se poi il peso si eseguisce per vagone, la tassa sarà di L. 0, 75 per ogni vagone ancorchè incompleto.

Parimente all' arrivo della merce si a grande che a piccola velocità sarà in facoltà del destinatario il chiedere la recognizione del peso di uno o più colli merci, prima di ritirarli dalla stazione. La verifica del peso sarà gratuita se motivata da segni esterni di deterioramento delle merci, o quando, salvo le tolleranze di uso, si riscontri una diminuzione nella quantità delle merci stesse

Fuori di questi casi sarà riscossa per tale operazione una tassa di L. 1, 50 per ogni vagone, o quella di L. 0, 10 per quintale, se i colli sono pesati separatamente.

Art. 90. **Responsabilità dell' Amministrazione.** — La responsabilità dell'Amministrazione comincia dal momento che la merce è presa in consegna.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa:

1° Per gli oggetti trasportati a domicilio e per quelli che sono ritirati alla stazione, dal momento che i destinatari ne danno ricevuta agli agenti dell'Amministrazione e ne prendono possesso;

2° Per gli oggetti destinati oltre le strade ferrate dal momento della loro consegna all'impresa o agenzia indicata dal mittente sulla richiesta di spedizione, ed in difetto di tale indicazione, dal momento della consegna a quelle agenzie o imprese a cui la Società le avrà recapitate per l' ulteriore trasporto, eccetto i casi in cui l' amministrazione s' incaricasse specialmente di trasporti oltre le proprie ferrovie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni.

La Società non è responsabile dei danni derivanti da ritardo dell' arrivo delle merci. Essa rimborsa soltanto ed abbandona a norma dei casi, e salvo quelli di forza maggiore, una parte della

tassa pagata o dovuta sul trasporto delle merci, salvo ricorso ai competenti Tribunali per parte dei danneggiati, ove questi credano, per la specialità del caso, di aver diritto ad una maggiore indennità.

Art. 91. **Reclami per avarie o perdite.** — Ogni reclamo per avaria o mancanze di oggetti, deve essere fatto al capo stazione di arrivo prima che la merce sia esportata dalla stazione affinchè l'avaria o la mancanza possa essere debitamente accertata dalla stazione medesima.

Trascorso il termine di sei mesi dalla data della spedizione, se fatta nell'interno, e di un anno se fatta all'estero, non può più essere ammesso alcun reclamo per mancanza od avaria di merci.

Art. 92. **Indennità in caso di perdite.** — Quando le merci siano di valore dichiarato, cioè che per esse sia stato pagato il prezzo di tariffa stabilito all'art. 35 pel numerario e per gli oggetti preziosi, in aggiunta alla tassa sul peso, e siansi osservate le condizioni speciali di che all'art. 36, l'amministrazione in caso di perdita corrisponderà l'equivalente al valore dichiarato.

Se invece la merce non è di valore dichiarato, l'amministrazione accorda le seguenti indennità:

Per le merci spedite a gran velocità lire 5 per ogni chilogramma.

Per quelle spedite a piccola velocità

L. 2, 00 per la 1ª classe e per chilogramma
» 1, 10 » 2ª » » »
» 1, 00 » 3ª » » »
» 0, 20 » 4ª » » »
» 0, 10 » 5ª, 6ª e 7ª » »

L'Amministrazione avrà sempre diritto di pretendere la presentazione delle fatture, o note di vendita, e di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio, ove questo sia inferiore alla quota di indennità sopra stabilita in ragione del peso.

Nel fissare l' indennità si terrà conto del calo naturale degli oggetti, e del peso dei recipienti e dell' imballaggio.

Qualora il proprietario di una merce creda di avere diritto ad una maggiore indennità, in forza di legge, potrà farlo valere presso i Tribunali competenti.

Art. 93. **Oggetti rifiutati o abbandonati.** — Non potendosi ritrovare il destinatario, o rifiutandosi egli di ritirare gli oggetti, saranno questi, se facili a deperire o ad essere danneggiati, venduti immediatamente dal capo stazione di arrivo a benefizio di chi di diritto, senza bisogno di ricorrere ad alcuna formalità giudiziaria, ed il prodotto di questa vendita, fatta deduzione di tutte le spese a carico dell' oggetto venduto, sarà tenuto a disposizione del proprietario a cui se ne

darà avviso. Qualora questi non ritirasse tale povdotto nel termine di due anni dalla data dell'avviso, il prodotto stesso sarà impiegato nel modo stabilito dall'articolo 32.

Per gli oggetti non suscettibili di prossimo deperimento, il capo stazione di arrivo per mezzo del capo stazione di partenza darà immediato avviso allo speditore del rifiuto predetto, o della mancanza del destinatario; quindi se lo speditore non fa ritirare gli oggetti medesimi o non ne chiede il ritorno nel termine di sei mesi, essi saranno venduti a privata licitazione; ed il ricavato, dedotte le spese e competenze dell'amministrazione, sarà considerato come abbandonato e sottomesso alle disposizioni dell'articolo 32.

CAPITOLO XI.

Servizi diversi.

Art. 94. **Trasporti al domicilio.** — La Società potrà stabilire servizi per la presa e consegna delle merci a domicilio.

Essa indicherà al pubblico con appositi manifesti le stazioni presso le quali sono stabiliti questi servizi, i prezzi e le condizioni da cui sono regolati.

I colli che non porteranno la menzione, *fer-*

no alla Stazione, saranno trasportati d'ufficio al domicilio, nelle località dove è aperto questo servizio.

Art. 95. **Diritti daziari.** — I diritti di entrata nelle città, per le merci da consegnarsi al domicilio, saranno pagati dall'Amministrazione, contro rimborso dei medesimi per parte dei destinatari.

Art. 96. **Diritti di magazzinaggio.** — Gli oggetti che non sono da trasportarsi a domicilio devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari entro la giornata successiva a quella in cui viene recapitata la lettera d'avviso, oppure se la lettera d'avviso sarà rimessa alla posta, devono essere ritirati entro la giornata successiva alla impostazione, e qualora la giornata successiva fosse festa d'intero precetto, tanto nel primo caso che nel secondo per ritirare le merci sarà accordata un'altra giornata.

Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla regia posta, la Società avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario delle spese occorse.

Le merci a grande velocità, i bagagli e le merci a piccola velocità di 1ª e 2ª classe non ritirate dai destinatari nel termine prestabilito, vanno soggette ad un diritto di magazzinaggio di L. 0, 10 per ogni quintale e per ogni giorno; e le merci di tutte le altre classi e quelle tassate con tariffa speciale, vanno soggette ad un diritto

di magazzinaggio di L. 0, 05 per ogni quintale e per ogni giorno.

Per il numerario ed oggetti preziosi, il detto diritto è di L. 0, 10 per mille lire e per giorno. Il quintale ed il migliaio incominciati si ritengono per compiuti.

I veicoli e feretri pagheranno a titolo di magazzinaggio L. 1, 50 per giorno quando non vengano ritirati entro il termine suddetto.

Se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che devono essere scaricate a cura e spesa dei destinatari, la tassa di magazzinaggio sarà di L. 0, 05 per quintale col maximum di L. 1, 50 per ogni vagone e per giorno, e la Società avrà inoltre la facoltà di fare scaricare i vagoni dopo trascorso il tempo accordato per lo scarico contro rimborso della spesa relativa in ragione di L. 0, 50 per tonnellata.

La stessa tassa di L. 1, 50 per vagone e per giorno, sarà applicata nel caso che il mittente non compisse il carico del vagone dopo decorse le 24 ore dalla data in cui fu messo a sua disposizione.

La tassa di magazzinaggio sarà dovuta anche nel caso che la merce fosse trattenuta in qualunque delle stazioni per causa di sequestro o simile indipendente dalla Società.

Le merci provenienti dalla terra ferma e in arrivo a Livorno Marittima per mezzo della fer-

rovia, che, destinate sopra mare, sono trattenute in stazione per aspettare gli arrivi dei bastimenti, e l'opportunità del carico, saranno sottoposte pei primi quattro giorni ad una tassa di magazzinaggio ridotta che sarà di lire 0,025 per quintale e per giorno.

Dopo i primi quattro giorni suddetti sarà percetta la tassa ordinaria.

Per l'applicazione della tassa ridotta che sopra, dovranno i destinatarì, all'atto dello svincolo, dichiarare in iscritto quale sia la destinazione della merce e il bastimento su cui dev' esser caricata.

Art. 97. **Spese anticipate.** — La Società si incarica di pagare ai mittenti le spese anticipate di cui possono essere gravate le merci al momento della loro consegna, salvo il rimborso per parte dei destinatari alla stazione di arrivo. Questo pagamento sarà effettuato alle seguenti condizioni:

1° Che la merce si trovi in buona condizione, e non soggetta a facile deperimento.

2° Che l'importo delle spese anticipate sia inferiore al valore presuntivo delle merci.

3° Che queste spese siano giustificate dal mittente e specificate in una distinta da lui sottoscritta rimessa alla stazione.

Il pagamento al mittente delle spese anticipate è soggetto alla provvisione dell'1 per 0/0 calcolato di 10 in 10 lire. Sono esenti da provvisione le spese anticipate inferiori a lire cinque

e quelle che rappresentano il porto su altre linee ferroviarie di Amministrazioni in corrispondenza.

Art. 98. **Assegni.** — Allorchè una spedizione sarà caricata di un assegno, questo non sarà pagato al mittente che allorquando il destinatario, nel ritirare la merce, lo avrà sborsato alla stazione di arrivo.

La Società è responsabile verso il mittente del pagamento dell' assegno, o del rinvio della merce, la quale per conseguenza non può essere rilasciata al destinatario senza il pagamento dell' assegno oltre le altre spese. La stazione di arrivo, tosto esatto l' assegno, spedirà alla stazione di partenza l'avviso d'incasso sotto piego caricato della tassa prescritta dalla tariffa del numerario sull'importo dell' assegno.

Art. 99. **Rifiuto di pagamento di assegni o spese anticipate.** — Ove il destinatario rifiuti il pagamento delle spese anticipate e dell'assegno a carico delle merci, se ne darà immediato avviso al mittente, il quale potrà autorizzare la consegna delle merci, franca da dette spese, o dall'assegno, o ridurre l'importo; in tal caso il mittente dovrà rimborsare all' Amministrazione le spese anticipate, o l'ammontare della riduzione acconsentita dalla medesima.

Trascorsi quindici giorni dalla data dell' avviso senza che lo speditore abbia provvisto in proposito, sarà ad esso rinviata la merce, facendo

seguire sulla medesima le antecedenti spese colle tasse di ritorno.

Art. 100. **Trasporti oltre le ferrovie.** — La Società può incaricarsi di effettuare spedizioni di merci destinate oltre le ferrovie od all'estero, come pure di ricevere nelle sue stazioni, contro rimborso delle spese e senza alcuna provvisione, le merci che le venissero dirette da paesi situati fuori delle ferrovie, mediante preventivo avviso al capo stazione di partenza e la trasmissione dei necessari documenti.

Art. 101. **Formalità doganali.** — I mittenti e i destinatari devono soddisfare a tutte le disposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da essi spedite o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.

L'Amministrazione s'incarica di compiere le formalità doganali pel transito e per lo sdoganamento delle merci spedite dalle stazioni estere, salvo il rimborso delle relative spese per parte dei destinatari.

Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle dichiarazioni dei mittenti, e perciò ogni contravvenzione per erronea dichiarazione sarà a carico delle merci.

Art. 102. **Tassa di Bollo.** — Ai prezzi di tariffa indicati nel presente regolamento devesi aggiungere la tassa di Bollo.

CONDIZIONI

PEI BIGLIETTI D'ABBUONAMENTO

1° I biglietti di abbuonamento sono personali, quindi non possono esser ceduti ad altri.

2° Il portatore di un biglietto d'abbuonamento ha diritto al trasporto gratuito del suo bagaglio, purchè questo possa essere collocato nelle carrozze senza incomodo degli altri viaggiatori, e ciò in ordine al disposto dell'art. 23 del regolamento della tariffa generale.

3° Egli non ha diritto di esercitare, rapporto all'abbuonamento, alcun'azione nè pretendere indennizzo veruno dalla Società per gl'impedimenti, ritardi, e fermate dei treni, pei cambiamenti di servizio, diminuzione del numero dei treni, o per mancanza di posti che obblighino l'abbuonato a salire sulle vetture di classe inferiore.

4° Dovrà presentare, ad ogni domanda degli agenti della Società il biglietto d'abbuonamento,

Digitized by Google

come pure riprodurre sopra un registro speciale a ciò destinato la sua firma, la quale deve figurare anche sul biglietto. — L' abbuonato che non presenta il suo biglietto deve pagare il posto che occupa al prezzo della tariffa ordinaria; questo prezzo non può esser ripetuto andando irrevocabilmente a benefizio della Società.

5° Il biglietto d' abbuonamento sarà di pieno diritto annullato, senza che vi sia luogo ad alcuna restituzione, ancorchè parziale, nei seguenti casi: se il biglietto è trovato in altre mani delle sue; se l' abbuonato se ne è servito, o tenta servirsene per un percorso diverso da quello tracciato sul biglietto.

6° Oltre il prezzo del biglietto, che dev'esser pagato anticipatamente, ciascun abbuonato dovrà sborsare alla cassa della Società, a titolo di garanzia, per la restituzione del biglietto, dopo spirato, una somma di L. 10, che gli verrà restituita dietro il ritiro di tale biglietto, il quale dovrà essere consegnato alla Società nel giorno stesso, o al più tardi l' indomani della cessazione dell' abbuonamento, spirato qual termine, le suddette L. 10 anderanno di pieno diritto a benefizio della Società.

7° In caso di perdita del biglietto il titolare ne dovrà porgere immediato avviso alla Società, dalla quale gli verrà consegnato un nuovo biglietto d' abbuonamento per l' epoca designata in

quello smarrito, ma anche questo nuovo biglietto sarà dichiarato nullo e di niun valore qualora l'altro fosse trovato in mano altrui. Il nuovo biglietto non sarà consegnato all'abbuonato che dietro il pagamento di L. 10, da tenersi in deposito fino alla scadenza del medesimo, e ciò in ordine all'articolo precedente. — L'abbuonato che volesse viaggiare dal giorno in cui ha smarrito il biglietto fino a quello in cui ha ottenuto il nuovo, dovrà pagare il prezzo della tariffa ordinaria senza aver diritto di pretendere alcuna indennità.

8° I biglietti d'abbuonamento di 1ª classe non danno diritto ai posti di coupè. Gli abbuonati che occuperanno tali posti pagheranno integralmente il supplemento del prezzo fissato dall'art. 3 del regolamento della tariffa generale.

9° L'abbuonato ha diritto di scendere e salire a tutte le stazioni comprese nel percorso indicato sul biglietto d'abbuonamento salvo il disposto dell'articolo 8, pag. 8.

10° Gli abbuonamenti hanno principio il primo di ogni mese, e devono essere domandati almeno 8 giorni avanti.

PREZZO DEI BIGLIETTI

a seconda delle

DISTANZE CHILOMETRICHE

DISTANZE CHILOMETRICHE	1 MESE			3 MESI		
	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Fino a 6 Chilom.	34	25	17	64	48	32
» » 7 »	40	29	20	75	56	38
Da 8 a 9	45	34	23	86	64	43
» 10 » 12	56	42	28	107	80	54
» 13 » 16	67	50	34	128	96	64
» 17 » 21	78	59	39	150	112	75
» 22 » 27	90	67	45	171	128	86
» 28 » 31	101	76	50	192	144	96
» 35 » 42	112	84	56	214	160	107
» 43 » 51	123	92	62	235	176	118
» 52 » 61	134	101	67	256	192	128
» 62 » 72	146	109	73	278	208	139
» 73 » 84	157	118	78	299	224	150
» 85 » 97	168	126	84	320	240	160
» 98 » 111	179	134	90	342	253	171
» 112 » 126	190	143	95	363	272	182
» 127 » 142	201	151	101	384	288	192
» 143 » 159	213	160	106	406	304	203
» 160 » 177	224	168	112	427	320	214
» 178 » 196	235	176	118	448	336	224
» 197 » 216	246	185	123	470	352	235
» 217 » 237	260	195	130	491	368	246
» 238 » 259	271	204	136	512	384	256
» 260 » 282	283	212	142	533	400	267
» 283 » 306	294	220	147	555	416	278

Digitized by Google

6 MESI			1 ANNO		
1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
96	72	48	144	108	72
112	84	56	168	126	84
128	96	64	192	144	96
160	120	80	240	180	120
192	144	96	288	216	144
224	168	112	336	252	168
256	194	128	384	288	192
288	216	144	432	324	216
320	240	160	480	360	240
352	264	176	528	396	264
384	288	192	576	432	288
416	312	208	624	468	312
448	336	224	672	504	336
480	360	240	720	540	360
512	384	256	768	576	384
544	408	272	816	612	408
576	432	288	864	648	432
608	456	304	912	684	456
640	480	320	960	720	480
672	504	336	1008	756	504
704	528	352	1056	792	528
736	552	368	1104	828	552
768	576	384	1152	864	576
800	600	400	1200	900	660
832	624	416	1248	936	624

DISTANZE CHILOMETRICHE			1 MESE			3 MESI		
			1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Da	307 a	331	305	229	153	576	432	288
»	332 »	357	316	237	158	597	448	298
»	358 »	384	328	246	164	619	461	310
»	385 »	412	339	255	170	640	480	320
»	413 »	441	350	262	175	661	496	331
»	442 »	471	362	271	181	683	512	342
»	472 »	502	373	280	187	704	528	352
»	503 »	534	385	288	193	725	544	363
»	535 »	567	396	297	198	747	560	374
»	568 »	601	408	306	204	768	576	384
»	602 »	636	419	315	210	789	592	395
»	637 e	più	425	318	213	800	600	400

6 MESI			1 ANNO		
1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
864	648	432	1296	972	648
896	672	448	1344	1008	672
928	696	464	1392	1044	696
960	720	480	1440	1080	720
992	744	496	1488	1116	744
1024	768	512	1536	1152	768
1056	792	528	1584	1188	792
1088	816	544	1632	1224	816
1120	840	560	1680	1260	840
1152	864	576	1728	1296	864
1184	888	592	1776	1332	888
1200	900	600	1800	1350	900

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI [1]

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
A				
Abiti imballati	1	—	—	—
Aceto in bottiglie	3	—	—	—
Aceto in barili o botti	4	—	—	11
Acciaio in lavori, non nominati .	2	—	—	—
Acciaio in barre o lastre, o greggio	4	—	—	—
Acidi non nominati.	2	—	—	—
Acidi, nitrico o azotico (acquaforte), cloridrico (acido muriatico o spirito di sale marino), cloroazotico (acqua regia). . .	3	—	—	—
Acido solforico (olio di vetriolo) .	4	—	—	3
Acqua di colonia e acque di fior d'arancio, melissa, cedro e simili	1	—	—	—
Acquavite in bottiglie.	3	—	—	—
id. in botti	4	—	—	11
Acque minerali e gazose . . .	3	—	—	—

(1) Gli oggetti segnati colla lettera *E* sono esclusi dal trasporto.

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Acqua di mare e da bagni in fusti o barili.	7	—	—	2
Agarico.	1	—	—	—
Aghi da cucire e spilli	2	—	—	—
Agli secchi	4	1	—	4
Agro o sugo di limone e di cedro.	2	—	—	—
Agrumi, cioè aranci, limoni, cedri, e simili.	4	1	—	11
Alabastro lavorato	2	—	—	—
Alabastro in pezzi, greggio. . .	6	—	—	1
id. abbozzato	4	—	—	—
Alcool o spirito di vino in barili.	4	—	—	11
Allume.	4	—	—	18
Ambra gialla o succino e ambra grigia.	1	—	—	—
Amido ed amidone.	3	—	—	—
Anice.	2	—	—	—
Antimonio in pani e solfuro di antimonio.	3	—	—	—
Antraciti	7	—	—	2
Ardesie greggie.	5	—	—	—
Ardesie levigate.	4	—	—	—
Argille non nominate	7	—	—	2
Armi da fuoco e da taglio . . .	3	—	—	—
Arsenico metallico e acido arsenioso	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Asfalto naturale od artificiale . .	6	—	—	1
Avena	5	—	—	8
Avorio lavorato	1	—	—	—
Avorio in natura	2	—	—	—
Azzurro di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino	1	—	—	—
B				
Balocchi da fanciulli	1	—	—	—
Balsami sodi e balsami liquidi. .	1	—	—	—
Balene naturali od artificiali. . .	1	—	—	—
Barche.	1	—	—	—
Barili vuoti	1	—	—	4
Id. di ritorno.	4	—	—	—
Berretteria.	2	—	—	—
Biacca o cerussa o bianco di piombo	4	—	—	—
Biadetto o ceneri azzurre. . . .	2	—	—	—
Bianco di zinco.	3	—	—	—
Bianco di marmo	4	—	—	—
Bianco di Meudon e di Troyes .	4	—	—	—
Bigliardi	2	—	—	—
Birra in bottiglie	3	—	—	—
Birra in fusti.	4	1	—	11
Bismuto	3	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Bitume secco.	6	—	—	1
Black	6	—	—	1
Bolo d'Armenia e terre sigillate .	4	—	—	—
Bombe di ghisa.	5	—	—	—
Borace minerale.	5	—	—	—
Borra o cimatura di stoffe . . .	5	—	—	4
Botti di legno, vuote	1	—	—	4
Id. vuote di ritorno.	4	—	—	—
Bozzoli morti.	2	—	—	—
Bromo	2	—	—	—
Bronzo in minuti lavori	2	—	—	—
Bronzo in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili. . . .	3	—	—	—
Bronzo in grossi pezzi, come cannoni e campane.	5	—	—	—
Bronzo in pani e rottami . . .	6	—	—	—
Butirro fresco incassato	2	1	—	—
Butirro salato in botti o casse. .	3	1	—	—
Bruscole da olio.	4	—	—	—
Brace	6	—	—	4
C				
Cacao	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e pice. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Cacciagione	1	1	—	—
Cacio (vedi formaggio)	—	—	—	—
Caffè	2	—	—	—
Calce viva o calce spenta in polvere alla rinfusa.	6	—	—	20
Calce viva o calce spenta imballata.	6	—	—	2
Calce in pasta o malta	E	—	—	—
Caldaie e simili recipienti di rame o di ferro.	2	—	—	—
Camini di marmo o di altra pietra.	4	—	—	—
Campeggio in grossi pezzi od in schegge.	4	—	—	—
Canapa greggia o pettinata. . .	5	—	—	8
Candele di sevo e candele steariche	3	—	—	16
Candele di cera.	2	—	—	—
Canfora	1	—	—	—
Canne d'India, di zucchero e simili, lavorate o non	2	—	—	—
Canne palustri	4	—	—	4
Cannella (corteccia di)	1	—	—	—
Cannoni di bronzo o ghisa smontati *(A)*.	5	—	—	—
Cappelleria { in cassa o ceste. .	1	—	—	—
Cappelleria { sciolta	E	—	—	—

(*A*) I cannoni montati sopra gli affusti saranno assimilati ai carri.

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Capperi	1	—	—	—
Caratteri di stampa	3	—	—	—
Carbone di legna	5	—	—	7
Carbone fossile	7	—	—	2
Cardi o Cardoni vegetali	2	—	—	—
Cardi, scardassi o pettini di ferro	3	—	—	—
Carni fresche	2	—	—	—
Carni affumate, salate o secche	3	—	—	—
Carta da disegno, da lettere, carte da giuoco ed altre carte fini	2	—	—	—
Carta ordinaria da scrivere e carta da musica	3	—	—	10. 19
Carta grossolana e da inviluppi	4	—	—	10. 19
Cartone e cartoncino	4	—		10. 19
Carubbe	5	—	—	—
Casse, ceste vuote non nominate	1	—	—	4
Id. di ritorno	4	—	—	—
Casse di ferro o forzieri per denari	3	—	—	—
Cassia in canna	1	—	—	—
Cassia lignea	1	—	—	—
Castagne	5	—	—	8
Catrame in botti o barili	6	—	—	1
Catecù (detta terra giapponica)	4	—	—	—
Caoutchouc, lavorata	1	—	—	—
Caviglie per vie ferrate	5	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Cemento	6	—	—	17
Ceneri d'orefici	4	—	—	—
Ceneri comuni in sacchi. . . .	6	—	—	2
Cera manifatturata.	1	—	—	—
Cera in pani.	3	—	—	—
Cereali.	5	—	—	8 9
Chincaglie e Mercerie non nominate	1	—		—
Chioderie in sacchi o fusti . . .	3	—	—	—
Cicoria (Radice o estratto di) . .	1	—	—	—
Cinabro o vermiglio	1	—	—	—
Cipolle secche	4	1	—	4
Cinabrese.	4	—	—	—
Cioccolata.	1	—	—	—
Cloruro di calce od Ipoclorito di calce	4	—	—	—
Cobalto.	2	—	—	—
Cocciniglia.	1	—	—	—
Coccole di ginepro.	5	—	—	1
Coke.	6	—	—	1
Colla di pesce	3	—	—	—
Colla comune	4	—	—	—
Collezioni di preparati chimici, di minerali per musei o per l'insegnamento, di figure o forme geometriche e simili	1	—	—	—
Colofonio	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Coloniali, non nominati	1		—	
Colori, non nominati	1	—	—	—
Coltellerie.	3		—	—
Conchiglie.	3	—	—	—
Concimi naturali od artificiali, non nominati.	7	—	—	2
Confetterie e pasticcerie. . . .	1	—	—	—
Conserve per alimento.	1	—	—	—
Conterie	2	—	—	—
Coppale (Resina in pezzi di) . .	1	—	—	—
Corde di stoppa, di lino o di canapa	4	—	—	8
Corde di ferro	4	—	—	—
Corna lavorate	1	—	—	—
Corna di bufalo, di cervo e simili in natura	3	—	—	—
Corna di bue, di montone e simili in natura	4	—	—	—
Cornici di quadri, non incassate .	1	—	—	—
Cornici di quadri o specchi incassate	2	—	—	—
Corteccie d'albero per tinta (macinate)	3	—	—	—
Corteccie d'albero per tinta (gregge) non nominate.	4	—	—	—
Corteccie di quercia, olmo e simili per concerie, sì gregge che macinate	5	—	—	2

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Cotone greggio in balle non compresse	3	—	—	8
Cotone greggio in balle compresse	4	—	—	3
Cremor di tartaro	1	—	—	—
Creta in natura.	7	—	—	2
Crine lavorato	1	—	—	—
Crine greggio in balle non compresse	2	—	—	—
Crine greggio in balle compresse.	3	—	—	—
Cristalli in casse o ceste . . .	2	—	—	—
Cristalli sciolti.	E	—	—	—
Cristalli (Rottami di) in casse . .	7	—	—	2
Crivelli o vagli.	1	—	—	—
Cromato e bicromato di potassa .	1	—	—	—
Crusca e cruscherello.	5	—	—	4
Curcuma (Radice di).	3	—	—	—
Cuscinetti per vie ferrate . . .	5	—	—	—
D				
Datteri.	2	1	—	11
Decorazioni da Teatro	1	—	—	—
Degras.	4	—	—	—
Dittamo.	1	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Dividivi.	2	—	—	—
Doghe da tini, botti o barili . .	5	—	—	1
Droghe, non nominate	1	—	—	—
E				
Erbe medicinali, non nominate. .	1	—	—	—
Erba spartea, *erba* sala, *erba* pitta o spada ed altre *erbe* filamentose	4	—	—	—
Erbe per tintura.	2	—	—	—
Esca in casse, esclusa quella semplicemente imballata.	1	—	—	—
Estratti di legni da tinta, liquidi o in paste.	1	—	—	—
Estratti medicinali	1	—	—	—
Eteri.	1	—	—	—
Effetti d'uso	1	—	—	—
Effetti teatrali	3	—	1	—
F				
Falci.	4	—	—	—
Farine di seme di lino non spremuto	5	—	—	—
Farine	5	—	—	8.9

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Fascine.	6	—	—	7
Feccia (Allume di) o carbonato di potassa impuro	3	—	—	—
Fave secche	5	—	—	8
Fecole alimentari, non nominate .	3	—	—	—
Fecole di pomo di terra. . . .	4	—	—	—
Feltri	2	—	—	—
Ferro in fili ed altri lavori, non nominati	3	—	—	—
Ferro in forma di strettoi di fabbro-ferraio o di utensili agrarii.	4	—	—	—
Ferro in tubi, lamiera e moglietta.	4	—	—	1
Ferro lavorato in grossi pezzi, come chiavarde, incudini, grosse corde e catene.	5	—	—	—
Ferro in verghe o barre. . . .	6	—	—	1
Ferro greggio abbozzato e pudellato	6	—	—	1
Ferro in rottami	6	—	—	1
Ferro in filo per telegrafi . . .	6	—	—	—
Fiammiferi o zolfanelli	2	—	—	—
Fiaschi vuoti impagliati escluse le piccole partite	—	—	—	4
Fichi secchi.	3	1	—	11
Fieno non compresso, ed altri foraggi secchi o freschi. . . .	2	—	—	7

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Fieno compresso	6	—	—	7
Filo di seta o di lana.	1	—	—	—
Filo di lino, di canapa e di cotone.	3	—	—	—
Fiori artificiali incassati	1	—	—	—
Fiori viventi.	1	—	—	—
Foglie di palma ed altre, non nominate	2	—	—	—
Foglia di sondrio o mortella . .	4	—	—	—
Foglie per tinta, non nominate. .	2	—	—	—
Foglie di gelso in sacchi o ceste.	3	—	—	—
Foglie di meliga o gran turco in sacchi	2	—	—	7
Formaggi freschi.	3	1	—	—
Formaggi sodi	4			
Formelle di residui di conceria (motte).	7	—	—	2
Formelle di carbon fossile od altre non nominate per combustibili.	7	—	—	2
Fosforo in natura	2	—	—	—
Fosfato di calce.	6	—	—	1
Frutta fresche di facile deperimento	2	1	—	3
Frutta fresche o secche, non nominate	3	1	—	3
Fuligine in sacchi	7	—	—	2
Funghi freschi	3	1	—	—
Funghi secchi o in conserva . .	1	—	—	—
Fusti vuoti	1	—	—	4
Id. di ritorno	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. o picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
G				
Galle, non nominate	3	—	—	—
Garofani (Chiodi di)	1	—	—	—
Gesso in lavori escluse le statue .	2	—	—	—
Gesso calcinato	5	—	—	1
Gesso non calcinato	6	—	—	1
Ghiaccio o neve	7	2	—	—
Ghiaia e ciottoli	7	—	—	2
Ghiande	6	—	—	4
Ghisa in lavori d'ornato e in balaustri	4	—	—	—
Ghisa in grossi lavori non nominati	5	—	—	—
Ghisa in tubi	5	—	—	—
Ghisa (Cannoni e palle di) . . .	6	—	—	1
Ghisa in pani e rottami	6	—	—	1
Giallo di cromo o cromato di piombo	1	—	—	—
Giallo santo	1	—	—	—
Giunchi { lavorati escluse le canne.	3	—	—	—
Giunchi { greggi	4	—	—	—
Giaggiolo { in polvere (vedi sapone)				
Giaggiolo { in radici	4	—	—	—
Gomme non nominate	1	—	—	—
Grafite o piombaggine	3	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Granaglie d'ogni specie non nominate	5	—	—	8.9
Graniti	7	—	—	2
Grascie naturali.	4	—	—	—
Guado	3	—	—	—
Guano	6	—	—	2
Gusci di noci in sacchi	7	—	—	—
Guttaperca greggia.	4	—	—	—
I				
Incenso.	1	—	—	—
Inchiostro	3	—	—	—
Indaco	1	—	—	—
Jodio o joduro di potassio (idriodato di potassa).	1	—	—	—
Isolatori e sostegni (*supports*) per linee telegrafiche.	5	—	—	—
Jute (erba filamentosa)	4	—	—	—
L				
Lacca carminata.	2	—	—	—
Lampade o lanterne impagliate od incassate	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Lana lavata non compressa. . .	2	—	—	3
Lana lavata in balle compresse .	3	—	—	3
Lana sucida in balle compresse o non	3	—	—	3
Lana rinata o borra di lana. . .	4	—	—	3
Lardo e lardoni.	4	—	—	11
Latta bianca (Oggetti di) . . .	1	—	—	—
Latta bianca in fogli	4	—	—	—
Latte	2	1	—	—
Lavori di scultura.	1	—	—	—
Lavori di modista, di legatore di libri, di cartone o carta pesta .	1	—	—	—
Lavori di panieraio, ombrellaio e tornitori non nominati. . . .	1	—	—	—
Legni medicinali	1	—	—	—
Legnami in lavori, non nominati .	3	—	—	—
Legname di ebano, di noce di India, acero, mogano e simili (greggio o semplicemente segato squadrato)	4	—	—	—
Legni da tinta, non nominati in grossi pezzi o scheggie . . .	4	—	—	—
Legname in forma di serramenta ed altri grossi lavori da falegname	4	—	—	5

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e p.cc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Legname non nominato (greggio o semplicemente squadrato o segato)	5	—	—	6
Legna da ardere	6	—	—	2
Legumi freschi	3	1	—	3
Legumi secchi, come fagiuoli, lenticchie e simili, esclusi fave e lupini.	4	1	—	8
Libri.	3	—	—	—
Licheni medicinali e da tinta . .	1	—	—	—
Liguite.	7	—	—	2
Lime o raspe.	3	—	—	—
Lino greggio o pettinato in balle non compresse	8	—	—	—
Lino greggio o pettinato in balle compresse	4	—	—	—
Liquori in bottiglie.	2	—	—	—
Id. in botti o barili . . .	3	—	—	—
Litantrace (houille).	7	—	—	2
Litargirio	4	—	—	—
Lucido per le scarpe.	2	—	—	—
Lupini secchi.	5	—	—	8
Luppoli in balle non compresse .	2	—	—	—
Luppoli in balle compresse. . .	3	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
M				
Macchine o meccanismi non incassati	2	—	3	—
Macchine o meccanismi incassati .	3	—	3	—
Macine da mulino	6	—	—	1
Madreperla	1	—	—	—
Maglioli	3	—	—	—
Magnesia nativa in pezzi o terra magnesiaca (giobertite)	4	—	—	—
Magnesia (carbonato di) o magnesia calcinata	1	—	—	—
Maiolica (stoviglie di) in casse o ceste	4	—	—	3
Mandorle e simili semi sgusciati .	2	—	—	3
Id. col guscio	3	—	—	3
Id. verdi	4	—	—	—
Manganese	6	—	—	—
Marmo lavorato (esclusi lavori di scultura)	5	—	—	—
Marmo in lastre gregge	6	—	—	1
Marmo greggio in massi	6	—	—	1.13
Marmette da pavimento	6	—	—	1
Marna	7	—	—	2
Mattoni	7	—	—	2

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Medicinali non nominati	1	—	—	—
Melasso liquido	4	—	—	—
Mercerie e chincaglie non nominate	1	—	—	—
Mercurio	1	—	—	—
Metalli greggi o lavorati, non nominati (esclusi i metalli preziosi).	3	—	—	—
Miele	3	—	—	—
Minerali metallici	6	—	—	1
Minio	3	—	—	—
Mirra	1	—	—	—
Mitraglie di ferro, ghisa o piombo.	6	—	—	—
Mobilia non incassata nè imballata.	1	—	—	3
Mobilia imballata od incassata . .	2	—	—	3
Moneta erosa.	1	—	—	—
Moresche e cascami di seta, esclusi i bozzoli	3	—	—	—
N				
Natrone o carbonato di soda natura'e	4	—	—	—
Nero animale o d'ossa e nero di fumo	3	—	—	—
Nitrato di potassa o salnitro. . .	4	—	—	—
Nitrato di soda o nitro cubico. .	4	—	—	—
Nitrati, non nominati	2	—	—	—
Noce moscata e macis.	1	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Noce vomica	1	—	—	—
Noccioli ed altri ossi di frutta, non nominati	4	—	—	—
Noci	4	—	—	11
Ocra	4	—	—	—
Oggetti per fuochi d'artifizio . .	1	—	—	—
Oggetti di belle arti non nominati.	1	—	—	—
Oleina e acido oleico	3	—	—	16
Olio in anfore (senza garanzia) . .	1	—	—	—
Olio in pelli a carro completo (senza garanzia)	4	—	—	11
Olii medicinali, non nominati . .	1	—	—	—
Olii essenziali, non nominati . . .	1	—	—	—
Olio di ricino	2	—	—	—
Olio di oliva, di noce e sesamo, in bottiglie	3	—	—	—
Olio di noce e sesamo in botti o barili	4	—	—	11
Olio di oliva o di colza, in botti o barili	4	—	—	11
Olio di trementina, di sasso, di resina, di schisto e simili . . .	4	—	—	11
Olive in conserva	2	—	—	—
Olive in natura	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e p.co Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Oltremare artificiale	2	—	—	—
Oppio	1	—	—	—
Oriana (genere per tinta). . . .	3	—	—	—
Oricello (genere per tinta) . . .	3	—	—	—
Orologerie incassate	1	—	—	—
Ortaglia	3	1	—	3
Orzo	5	—	—	8
Ossa lavorate	1	—	—	—
Ossa in natura e raschiatura d'ossa.	7	—	—	2
Ostriche in ceste	1	1	—	—
Ottone in minuti lavori non nominati	1	—	—	—
Ottone in fili.	3	—	—	—
Ottone in pani e lastre gregge. .	4	—	—	—
Ovatte	1	—	—	—
P				
Paglie di ogni specie escluse quelle da cappelli.	2	—	—	7
Paglia da cappelli greggia e lavorata	1	—	—	—
Palle o granate di ferro o ghisa .	5	—	—	—
Pali per linee telegrafiche . . .	6	—	—	—
Pali per viti e bacchiole o steccbe per corbelli e ceste.	6	—	—	1
Pane comune, compreso il biscotto.	3	1	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Noce vomica	1	—	—	—
Noccioli ed altri ossi di frutta, non nominati	4	—	—	—
Noci	4	—	—	11
Ocra	4	—	—	—
Oggetti per fuochi d'artifizio . .	1	—	—	—
Oggetti di belle arti non nominati.	1	—	—	—
Oleina e acido oleico	3	—	—	16
Olio in anfore (senza garanzia) . .	1	—	—	—
Olio in pelli a carro completo (senza garanzia)	4	—	—	11
Olii medicinali, non nominati . .	1	—	—	—
Olii essenziali, non nominati . . .	1	—	—	—
Olio di ricino	2	—	—	—
Olio di oliva, di noce e sesamo, in bottiglie	3	—	—	—
Olio di noce e sesamo in botti o barili	4	—	—	11
Olio di oliva o di colza, in botti o barili	4	—	—	11
Olio di trementina, di sasso, di resina, di schisto e simili . . .	4	—	—	11
Olive in conserva	2	—	—	—
Olive in natura	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Oltremare artificiale	2	—	—	—
Oppio	1	—	—	—
Oriana (genere per tinta)	3	—	—	—
Oricello (genere per tinta) . . .	3	—	—	—
Orologerie incassate	1	—	—	—
Ortaglia	3	1	—	3
Orzo	5	—	—	8
Ossa lavorate	1	—	—	—
Ossa in natura e raschiatura d'ossa.	7	—	—	2
Ostriche in ceste	1	1	—	—
Ottone in minuti lavori non nominati	1	—	—	—
Ottone in fili.	3	—	—	—
Ottone in pani e lastre gregge. .	4	—	—	—
Ovatte	1	—	—	—
P				
Paglie di ogni specie escluse quelle da cappelli.	2	—	—	7
Paglia da cappelli greggia e lavorata	1	—	—	—
Palle o granate di ferro o ghisa .	5	—	—	—
Pali per linee telegrafiche . . .	6	—	—	—
Pali per viti e bacchiole o stecche per corbelli e ceste.	6	—	—	1
Pane comune, compreso il biscotto.	3	1	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Panni di ogni specie	1	—	—	—
Passamanteria.	1	—	—	—
Paste tintoriali, non nominate . .	2	—	—	—
Paste da vermicellaio.	3	1	—	15
Pasticcerie.	1	—	—	—
Patate o pomi di terra	5	1	—	8
Pece navale o pece nera. . . .	4	—	—	—
Pece greca o colofonia	4	—	—	—
Peli di animali (esclusa la lana ed il crino).	1	—	—	—
Pelli camosciate o verniciate ed altre non nominate.	2	—	—	—
Pelli conciate di ogni specie . .	3	—	—	—
Pelli di capretto, agnello, cervo, lepre, coniglio e simili. . . .	3	—	—	—
Pelli greggie, secche o fresche, di bue, vacca, vitello, cavallo ed altri grossi animali.	4	—	—	—
Pelli (Raschiatura e ritagli di). .	7	—	—	2
Pelliccie.	1	—	—	—
Penne da scrivere ed altri oggetti di cancelleria, non nominati. .	2	—	—	—
Pennelli	2	—	—	—
Pepe.	3	—	—	—
Pergamene.	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Pesci freschi	1	1	—	—
Pesci all'olio ed in conserva	2	—	—	—
Pesci nel sale ed insalmoiati	4	—	—	11
Pesci affumicati o secchi, comprese le aringhe, le salacche e i baccalari	4	—	—	11
Pianoforti	1	—	—	—
Piante viventi, non imballate	2	—	—	—
Piante viventi, imballate	3	—	—	—
Pietra pomice	4	—	—	—
Pietre litografiche ed altre non nominate in casse	3	—	—	—
Pietre coti ed altre pietre da arrotare sciolte	4	—	—	—
Pietre da taglio levigate	4	—	—	—
Pietre da taglio, greggie o grossamente lavorate	7	—	—	2
Pietre da calce	7	—	—	2
Pietre da costruzione	7	—	—	2
Pinne (frutta di pino)	4	—	—	—
Pinoli sgusciati	2	—	—	—
Pinoli col guscio	3	—	—	3
Piombo in lavori minuti non nominati	2	—	—	—
Piombaggine	3	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Piombo in migliarola	3	—	—	—
Piombo in lamine e in tubi. . .	4	—	—	5
Piombo in pani o ritagli. . . .	6	—	—	1
Pipe.	2	—	—	—
Piriti.	7	—	—	2
Pistacchi	2	—	—	—
Piume ed acconciature di piume, incassate	1	—	—	—
Pollame vivo in gabbie	2	4	—	—
Pollame morto	2	1	—	—
Polvere da fuoco	1	—	—	—
Polvere di marmo e di ardesia. .	7	—	—	2
Porcellana (stoviglie di) in casse o ceste.	3	—	—	3 15
Porcellana in polvere.	7	—	—	2
Potassa in botti.	5	—	—	1
Potassa (Bicarbonato di) . . .	2	—	—	—
Potassa (Carbonato di)	5	—	—	1
Pozzolana.	7	—	—	2
Preparati farmaceutici, non nomin.	1	—	—	—
Prodotti da pizzicagnolo non nom.	3	—	—	—
Prodotti chimici non nominati . .	1	—	—	—
Profumerie non nominate. . . .	1	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Q				
Quadrelli da pavimenti di maiolica	4	—	—	2
Quadrelli da pavimenti ordinarii	6	—	—	2
Quadrerie non incassate	1	—	—	—
Quadrerie incassate	2	—	—	—
Quarzo	7	—	—	2
Quercitrone macinato	3	—	—	—
R				
Radici medicinali, non nominate	2	—	—	—
Radici di palude e da spazzole	4	—	—	—
Rame in lavori, non nominati	2	—	—	—
Rame in lamine, tubi, fili e caldaie	3	—	—	—
Rame in pani	4	—	—	—
Recipienti di vimini	1	—	—	4
Id. Id. di ritorno	4	—	—	—
Regolizia (Radice di)	2	—	—	—
Rabarbaro	1	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Resine, cioè trementina, gallipot, copau e simili (esclusa la colofonia)	2	—	—	—
Rhum in fusti	4	—	—	11
Rhum in bottiglie	2	—	—	—
Ricino (Grani di)	4	—	—	—
Riso.	4	—	—	8
Rosso inglese (colcotar) e di Prussia	3	—	—	—
Rotaie di ferro per vie ferrate.	5	—	—	—
Rubbia in balle non compresse.	2	—	—	—
Rubbia greggia o macinata in balle compresse ed in fusti.	3	—	—	—
Rubbia (Estratto di) detta garanzina.	1	—	—	—
S				
Sabbie, non nominate.	4	—	—	—
Sabbia comune	6	—	—	2
Sacchi di tela	4	—	—	—
Sacchi di tela di ritorno.	5	—	—	—
Salami ed altri prodotti di salsamentario	3	1	—	11
Sale ammoniaco e sale di Saturno.	2	—	—	—
Sale di stagno in barili	3	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Sale comune.	4	—	—	—
Sale (assi) di ferro.	5	—	—	—
Sali medicinali, non nominati . .	2	—	—	—
Salnitro.	4	—	—	—
Salsapariglia.	1	—	—	—
Sandalo rosso o critino, intiero o macinato.	2	—	—	—
Sandracca.	1	—	—	—
Sangue di bue o di altre bestie liquido in botti ed essiccato in sacchi o casse.	5	—	—	2
Sansa o pancllo, residuo di noci, di lino, di oliva, di ricino e simili.	7	—	—	2
Sapone in polvere o profumato .	2	—	—	—
Sapone in pani o in pasta . . .	4	—	—	5. 16
Scamonea.	2	—	—	—
Scarpe e stivali di pelle o di stoffa.	2	—	—	—
Scarpe di legno o zoccoli . . .	4	—	—	—
Schiuma di mare	2	—	—	—
Sciroppi, compreso quello di fecola.	2	—	—	—
Scope di saggine e di legno. . .	4	—	—	4
Scorze di frutta.	3	—	—	—
Secchie e mastelli di legno vuoti.	3	—	—	—
Sedie in gabbie o casse	2	—	—	—
Segala	5	—	—	8

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Segatura di legno	5	—	—	4
Sellerie e lavori da sellaio . . .	2	—	—	—
Semenze di canapa, cotone, trifoglio e simili	4	—	—	3
Semi oleiferi (sesamo, colza, ravizzone, lino e simili)	4	—	—	3
Semole.	5	—	—	4
Sena in balle.	3	—	—	—
Senapa.	4	—	—	—
Serrature di ferro	3	—	—	—
Seta greggia, manifatturata od in tessuti	1	—	—	—
Setole	1	—	—	—
Sevo in pani o botti	4	—	—	5. 16
Smalto	2	—	—	—
Smeriglio in polvere e carta smerigliata	3	—	—	—
Soda (Bicarbonato di).	2	—	—	—
Soda cristallizzata od in polvere, ossia carbonato di soda depurato.	3	—	—	—
Soda fattizia in botti	5	—	—	1
Soda fattizia greggia di Alicante e di Cartagena (carbonato di soda impuro) caricata alla rinfusa. .	5	—	—	1
Solfato di barite o spato pesante.	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Solfato di magnesia (sal canale) .	4	—	—	—
Solfati di ogni specie non nomin.	3	—	—	—
Solfo in pani od in polvere. . .	6	—	—	1
Solfo in canna	6	—	—	1
Sommaco	4	—	—	—
Spazzole	2	—	—	—
Specchi incassati	1	—	—	—
Spermaceto greggio.	4	—	—	—
Spermaceto lavorato	2	—	—	—
Spugne.	1	—	—	—
Stacci di ogni specie	2	—	—	—
Stagno lavorato.	2	—	—	—
Stagno in fogli	3	—	—	—
Stagno in pani o verghe. . . .	4	—	—	—
Stampe o stampati diversi in carta o tela, incassati od imballati. .	2	—	—	—
Statue d'ogni specie	1	—	—	—
Stearina e acido stearico in pani.	4	—	—	—
Steccbe *(eclisse)* per l'armamento delle ferrovie	5	—	—	—
Stoffe di ogni specie non nominate	1	—	—	—
Stoppa di canapa	6	—	—	3
Stracci di ogni specie.	5	—	—	3
Strumenti di fisica, ottica, musica e di precisione, incassati. . .	1	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Strumenti agrari, non nominati. .	4	—	—	—
Stufe di ferro o ghisa.	4	—	—	—
Stufe di terra cotta o di pietra. .	4	—	—	4
Stuoie di canna.	4	—	—	4
Stuoie per pavimenti e simili . .	3	—	—	4
Sughero in turaccioli.	1	—	—	—
Sughero greggio in pezzi o tronchi.	3	—	—	4
Sugo di regolizia	2	—	—	—
Sughi liquidi o concreti non nominati	2	—	—	—
T				
Tabacco lavorato	1	—	—	—
Tabacco in foglia	3	—	—	—
Tabacco in costole.	4	—	—	—
Tamarindi.	2	—	—	—
Tappezzerie di carta	3	—	—	—
Tarso	5	—	—	—
Tartaro greggio o feccia da vino.	4	—	—	—
Tartufi.	1	—	—	—
Tegole o coppi ed embrici . . .	7	—	—	2
Tela da sacchi o da imballaggio .	4	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Telerie di lino, canapa, cotone, e simili, non nominate	2	—	—	—
Terre d'ombra, di Siena, di Roma e di Vicenza	6	—	—	1
Terra saponacea o da follone . .	6	—	—	2
Terra da pipe o stoviglie . . .	7	—	—	2
Terraglie cotte in forma di utensili per cucina	4	—	—	4
Terraglie in grossi lavori come vasi da fiori, giarre, ritorte e tubi per gaz e simili, non nominati, escluse le stufe	3	—	—	4
Terra greggia o terriccio	7	—	—	2
Tessuti d'ogni specie, non nominati	1	—	—	—
Thè	1	—	—	—
Tini vuoti	1	—	—	4
Tini vuoti di ritorno	4	—	—	—
Tonno in olio	3	1	—	—
Torba	7	—	—	2
Traversine per vie ferrate . . .	5	—	—	—
Tripoli (Terra di) in sacchi o barili	4	—	—	—
Tubi di terra cotta per la fognatura *(drainage)*.	5	—	—	4
Tuttoli di meliga in sacchi. . .	6	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
U				
Unghie di animali	5	—	—	—
Unto da ruote	6	—	—	—
Uova in casse	3	1	—	—
Utensili non nominati per arti e mestieri.	3	—	—	—
Uva secca.	3	1	—	11
Uve fresche in ceste	4	1	—	3
Uve fresche in fusti, in bigoncie o navasse.	5	1	—	3
V				
Vallonea	5	—	—	4
Vaniglia	1	—	—	—
Verde eterno, di montagna, di vescica, di Alemagna, verde inglese.	2	—	—	—
Verderame.	3	—	—	—
Vernici.	2	—	—	—
Vesciche e budelli secchi . . .	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Vestimenta d'ogni specie. . . .	1	—	—	—
Vetrerie sciolte	E	—	—	—
Vetrerie in casse o ceste, od impagliate (esclusi i cristalli) . .	3	—	—	3
Vetri in rottami.	7	—	—	2
Vimini in fasci	4	—	—	—
Vini in bottiglie e in casse . . .	3	1	—	3
Vini di Madera, Marsala, Malaga, Cipro, Siracusa, Bordeaux, e Borgogna, ed altri vini di lusso in botti o barili.	2	—	—	—
Vini in fiaschi	3	1	—	3
Vini comuni in botti o barili . .	4	1	—	11
Vitriolo azzurro o bianco (solfato di rame o di zinco).	4	—	—	—
Vitriolo verde (solfato di ferro). .	4	—	—	—
Z.				
Zafferano	1	—	—	—
Zafferone	3	—	—	—
Zibibbo.	3	1	—	11
Zinco (Lavori di)	2	—	—	—

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classe	TARIFFE SPECIALI		
		Grande Velocità	Gr. e picc. Velocità	Piccola Velocità
		Numero		
Zinco in lamine.	4	—	—	—
Zinco in pani.	5	—	—	—
Zucchero raffinato e zuccaro di latte.	2	—	—	—
Zucchero non raffinato e riconosciuto come tale dalla dogana .	3	—	—	—

OSSERVAZIONI

A tutte le merci possono applicarsi le Tariffe Speciali **12** e **13** (Piccola Velocità) nei casi in queste contemplati.

A tutte le merci delle classi **3ª**, **4ª**, **5ª** e **6ª** può applicarsi la Tariffa Speciale **14** (Piccola Velocità) nel caso in questa contemplato.

A tutte le merci possono essere applicate le Tariffe speciali N. **5** e **6** (Grande Velocità) nei casi in queste contemplati.

CONDIZIONI GENERALI

per l'applicazione delle Tariffe Speciali.

1ª Per ottenere l'applicazione di queste tariffe speciali, il mittente dovrà farne la domanda per iscritto nella lettera di porto.

2ª Lo speditore avrà diritto di fare applicare alla sua merce la tassa in ragione di un percorso maggiore di quello effettivo, qualora questa tassa sia per lui più conveniente di quella che secondo le suddette tariffe graduali sarebbe dovuta in base della effettiva distanza dal punto di partenza a quello di destinazione.

3ª Il carico e lo scarico delle merci comprese in dette tariffe dovranno effettuarsi a cura ed a spese dei mittenti e dei destinatari, nei casi in cui la tassa fissa è determinata in L. 0, 20 per tonnellata, e nei casi di tassa a carro completo.

Però, dietro richiesta dei mittenti e destinatari, tali operazioni potranno essere effettuate

dagli agenti della Società mediante la tassa di L. 0, 50 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico.

4ª Qualora il carico non sia compiuto nel termine di 24 ore dal momento che i carri saranno messi a disposizione del mittente, e lo scarico non sia compiuto dal destinatario nel termine di 24 ore dal momento in cui sarà stato avvisato dell' arrivo dei carri, la Società avrà il diritto di percipere a titolo di sosta centesimi 24 per carro e per ogni ora di ritardo, e di procedere d'ufficio si al carico come allo scarico, esigendo per ognuna di queste operazioni L. 0, 50 per tonnellata.

5ª I carri non dovranno essere caricati che fino al limite della loro portata.

6ª Restano in vigore le condizioni ordinarie della tariffa generale che non si trovano modificate colle presenti disposizioni.

TARIFFE SPECIALI

Serie Prima

TARIFFA N. 1.

TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ.

Spedizioni in partite di almeno chilogrammi 50 in casse o ceste o pagando per questo peso.

Da chilometri	1 a 350	L. 0, 020	per quintale e chilometro.
»	351 a 600	» 0, 018	
Oltre 600 chilometri		» 0, 016	

Indicazione delle merci.

Agli secchi.
Agnelli e capretti morti.
Agrumi, cioè aranci, limoni, cedri e simili.
Birra in fusti.
Burro fresco e salato in casse e barili.
Cacciagione.
Carni fresche.
Cipolle secche.
Datteri.
Fichi secchi.
Formaggi freschi e sodi.
Frutta fresche e secche in ceste e casse.
Funghi freschi
Latte in vasi di legno o lamiera.
Legumi freschi e secchi.
Ortaglie.
Ostriche in ceste.

Pane.
Paste da vermicellaio.
Patate e pomi di terra.
Pesce fresco in barili, casse o ceste.
Pollame morto.
Salami ed altri prodotti di salsamenteria.
Stanghe per il trasporto di agnelli morti.
Tonno in olio.
Vino in fiaschi, in fusti ed in casse.
Uova in casse o ceste.
Uva fresca in ceste, fusti o bigonce.
Uva secca.
Zibibbo.

TARIFFA N. 2.

GRANDE VELOCITÀ.

Spedizioni a carro completo o paganti per tale.

DISTINTA delle Percorrenze	Prezzo per chilometro e per ragone della portata di		
	10 Tonnellate	8 Tonnellate	6 Tonnellate
Fino a chilometri 100	0. 45	0. 36	0. 27
Da 101 a 350 chilometri	0. 375	0. 30	0. 225
Da 351 a 600 chilometri	0. 30	0. 24	0. 18
Oltre 601 chilometri	0. 2625	0. 21	0. 1575

Indicazione delle merci.

Ghiaccio o neve.

OSSERVAZIONI.

I carri saranno caricati soltanto per tre quarti della loro portata, e i prezzi suddetti sono stabiliti sopra questa base.

La Società non risponde della fusione che si produce nella durata normale del tragitto.

In caso di ritardo maggiore di sei ore nell'arrivo del treno il destinatario avrà diritto di fare pesare la merce, e la tassa sarà in tal caso stabilita secondo il peso constatato all'arrivo, restituendo il più pagato.

Le spedizioni di ghiaccio e di neve non si effettuano che a porto pagato.

TARIFFA N. 3.

GRANDE VELOCITÀ.

Carri a nolo
pel trasporto di Agnelli e Capretti morti.

Pel trasporto a grande velocità degli agnelli e capretti morti si accordano carri a nolo ai seguenti prezzi:

Per le distanze	fino a chil. 100	L. 0,385	Per carro e chilometro.
»	» da chil. 101 a 200	» 0,33	
»	» oltre chil. 201 . .	» 0,275	

Le parti di spedizione che rimanessero dopo effettuato il carico completo di uno o più carri saranno tassate a tariffa speciale N. 1 semprechè il peso sia od oltrepassi i 50 chilogrammi, o a carro completo se gli speditori vi trovano la convenienza.

TARIFFA N. 4.

GRANDE VELOCITÀ.

Birra in fusti.

Pollame vivo in gabbie.

Pei percorsi non eccedenti i chil. 100	L.	1,00	Per vagone e chilometro.
» da chil. 101 a 350	»	0,75	
» » 351 e oltre	»	0,55	

Gli speditori potranno mettere nei vagoni, a loro rischio e pericolo, quel numero di capi che giudicheranno opportuno. Il ritorno delle gabbie vuote è gratuito.

Si ritiene completo il vagone, quando è occupato in modo da non potervisi introdurre altra merce.

TARIFFA N. 5.

GRANDE VELOCITÀ

Bagagli e Merci.

Spedizioni fino a chil. 275 . .	L.	0,044	per quintale e chilometro.
Pei percorsi da chil. 276 a chil. 350	»	0,035	per quintale e chilom.; tassa minima L. 12,10
» » 351 » 500	»	0,025	per quintale e chil.; tassa minima L. 12,25.
» » 501 » 600	»	0,021	per quintale e chil.; tassa minima L. 12,50.
» » 601 e oltre	»	0,020	per quintale e chil.; tassa minima L. 12,60.

TARIFFA N. 6.

GRANDE VELOCITÀ.

Piccoli colli di merci e campioni.

PERCORRENZE	Prezzo	
	Fino a 2 chilog. per spedizione	Oltre 2 chilogr. e fino a 5 chil. per spedizione
	DECIMO COMPRESO	
Fino a chilometri 100 . . . . L.	0, 20	0, 25
Da chil. 101 a chil. 150 . . . »	0, 20	0, 35
» 151 » 200 . . . »	0, 20	0, 45
» 201 » 250 . . . »	0, 25	0, 55
» 251 » 400 . . . »	0, 30	0, 65
» 401 ed oltre . . . . »	0, 35	0, 75

TARIFFA N. 7.

GRANDE VELOCITÀ.

Cavalli da corsa e Cavalli destinati alle Esposizioni ippiche.

IN VAGONI-SCUDERIE

L. 0,11 per capo e chilometro.

Condizioni.

Questa tassa sarà concessa soltanto dietro domanda dello speditore stesa sopra apposita modula. In difetto di questa formalità sarà applicata la tariffa generale.

Le domande dovranno essere accompagnate: per i **cavalli da corsa,** da un certificato del Presidente della Società delle Corse del luogo ove le medesime dovranno avere effetto. Per i **cavalli** destinati alle **Esposizioni ippiche,** da un certificato rilasciato dal Presidente della Commissione per l'Esposizione vidimato dal Sindaco della città ove la medesima dovrà aver luogo.

Le scuderie dovranno esser domandate 24 ore

prima alla stazione che dovrà fare la spedizione dei cavalli.

Il carico e lo scarico dei cavalli si farà a cura, spese e sotto la responsabilità del proprietario.

La Società non risponde dei danni che potrebbero derivare da accidenti successi in corso di viaggio, **salvo di quelli che risultassero da un fatto suo.**

In caso di assenza del destinatario all'arrivo, i cavalli saranno custoditi ed alimentati a spese del medesimo.

I cavalli dichiarati per un valore superiore alle L. 5000,00 pagheranno in più metà della tassa soprastabilita.

Un custode potrà accompagnare i cavalli prendendo posto nel vagone scuderia colla riduzione del 50 0[0 sul prezzo di un biglietto di 3.ª classe, andata e ritorno.

La Società ritirerà dallo **speditore** una **dichiarazione** che in caso di **ritardato arrivo egli la tiene esonerata da qualunque responsabilità.**

TARIFFA N. 8.

GRANDE VELOCITÀ.

Animali destinati alle Esposizioni agrarie, ed animali destinati al miglioramento delle razze, spediti dai Comizii agrari ed altre Istituzioni agrarie del Regno.

PREZZO

50, 0[0 della tariffa generale.

Condizioni.

Ferme le condizioni generali che regolano il **trasporto** a **grande velocità** del **bestiame** in **vagoni-merci,** sarà concesso il ribasso del 50 0[0 agli animali destinati **alle Esposizioni agrarie o al miglioramento delle razze.**

Per aver diritto a questa concessione lo speditore dovrà presentare un certificato rilasciato dal Presidente della Commissione per l'Esposizione, vidimato dal Sindaco del Municipio in cui la medesima dovrà avere effetto, o dai Comizii o Istituzioni agrarie.

Il carico e lo scarico si farà a spese, cura e sotto la responsabilità del proprietario.

La **Società non risponde dei danni** derivanti da accidenti successi lungo il viaggio **salvo di quelli che risultassero da un fatto suo.**

Un custode potrà prendere posto in ciascun vagone completo spedito, pagando la metà dell' importo d'un biglietto di andata e ritorno in 3.ª classe.

Quando la spedizione non sia tale da occupare un vagone completo, il custode pagherà il posto intero di 3.ª classe.

TARIFFA N. 9.

GRANDE VELOCITÀ.

Trasporti di operai e contadini.

Al prezzo di L. **1.50** per chilometro e per vagone di terza classe contenente almeno 30 individui, verrà posto a disposizione di chi ne faccia preventiva domanda un vagone pel trasporto degli **operai** e **contadini** su tutte le linee della Società ad eccezione delle linee **Capua-Napoli** e **Cancello-Laura,** per le quali il prezzo suddetto è ridotto a L. **1** per ciascun carro e chiometro.

Nei predetti prezzi trovasi compresa la tassa del decimo.

Il numero degli operai e contadini per ciascun vagone non potrà essere maggiore di **cinquanta.**

Oltre al suddetto prezzo si esigeranno centesimi **5** a titolo di tassa di bollo pel bullettino che si rilascia.

TARIFFE SPECIALI

Serie Seconda.

TARIFFA N. 1.

GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ.

Compagnie Drammatiche, Equestri ecc.

Alle Compagnie Drammatiche viaggianti in corpo si accorda la facilitazione del 50 per cento, tanto per le persone che per il loro bagaglio ed effetti teatrali. Nessuna riduzione è accordata sui diritti fissi.

Non viene accordata alcuna facilitazione agli artisti teatrali che viaggiassero isolati, anche nel caso che fossero compresi nell' elenco di una compagnia che ottenne una facilitazione.

Sono assimilati alle Compagnie Drammatiche, le Compagnie equestri ed acrobatiche, i proprietari di serragli di bestie feroci e le bande musicali ordinate permanentemente.

Il trasporto di cavalli sarà sempre tassato a norma delle tariffe generali.

I frugoni delle Compagnie equestri ed acrobatiche, le gabbie e i frugoni contenenti bestie feroci facenti parte di un serraglio, si trasporteranno a piccola velocità in ragione di L. 0, 30 per ogni carro adoperato e per chilometro, carico e scarico a cura dei mittenti e destinatari, senza diritto fisso.

Le bestie feroci si trasporteranno sotto l'osservanza dell' art. 65 della tariffa generale.

Gli effetti ed i bagagli per fruire della facilitazione, possono essere consegnati come merci si a grande che a piccola velocità; invece i frugoni delle Compagnie equestri ed acrobatiche per avere le facilitazioni dovranno trasportarsi a piccola velocità.

Per godere della presente tassa ridotta, le Compagnie artistiche e le bande musicali permanenti, dovranno giustificare la loro identità mediante certificato rilasciato dall' Autorità locale, e questo certificato verrà esibito all' Amministrazione centrale per ottenere il voluto permesso.

TARIFFA N. 2.

GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

Carri a nolo pel trasporto di buoi, tori, vacche, muli grossi, maiali e pecore.

Pel trasporto dei buoi, tori, vacche, muli grossi, maiali e pecore, si accordano carri a nolo al prezzo di L. 0, 33 per carro e chilometro se trattasi di trasporti a grande velocità, e di L. 0, 25 per carro e chilometro se trattasi di trasporti a piccola velocità, e si in un caso che nell'altro, purchè la percorrenza non sia minore di chilometri 200 o pagando per tale distanza.

Il carro potrà essere caricato fino al limite della portata; le parti di spedizione che rimanessero dopo effettuato il carico completo di uno o più carri, saranno tassate o colla tariffa ordinaria, o se gli speditori vi trovano la convenienza, come carri completi al prezzo di L. 0, 33 al carro ossia di L. 0, 25 secondo che trattasi di trasporti a grande o piccola velocità.

La Società non dà alcun indennizzo per gli animali che si ferissero fra loro, fuggissero o rimanessero soffocati per motivi indipendenti dal fatto degli agenti sociali.

TARIFFA N. 3.

GRANDE E PICCOLA VELOCITÀ

Macchine e prodotti naturali e manifatturati destinati alle Esposizioni agrarie e industriali.

Alberi d'innesto spediti da Comizii o da Istituzioni agrarie del Regno.

Ribasso del 50 0[0 sui prezzi della tariffa generale, a seconda della classe cui appartiene la merce, escluse le tariffe speciali.

La tassa pei trasporti a piccola velocità non sarà mai inferiore a lire 0, 06 per tonnellata e chilometro.

Ai prodotti ed oggetti aventi un peso minore di chilogrammi 200, al metro cubo, non verrà fatta che la **riduzione del 25 0[0**.

Ai colli indivisibili, quantunque di un peso maggiore di chilogrammi 3,000 sarà applicata la tassa semplice secondo la classe cui appartengono.

Le macchine ed i meccanismi incassati che occupassero, per cagione di forma o dimensione, un intero vagone, saranno tassati in ragione di **L. 0, 44 per vagone e chilometro**, se a grande velocità, ed a **L. 0, 35** senza riduzione sul diritto fisso, se a piccola velocità.

Condizioni

Le spedizioni dovranno sempre aver luogo in porto affrancato. Nessuna riduzione è accordata sul diritto fisso.

Per fruire delle facilitazioni di cui sopra, sarà necessario che gli oggetti e prodotti contemplati nella presente tariffa siano consegnati **non prima di giorni 30, dall'apertura dell'Esposizione,** alle stazioni di partenza, muniti dell'indirizzo della Commissione che presiede all'Esposizione, e di una nota in cui siano descritti gli oggetti e prodotti stessi ed indicate le marche distintive. Tale nota dovrà esser firmata dal Sindaco del paese da cui parte la spedizione ed autenticata colla firma della primaria Autorità politica locale.

Le medesime facilitazioni saranno estese a quelli oggetti che saranno presentati per far ritorno alla stazione della loro originaria provenienza, non più tardi di giorni 20 dopo terminata l'Esposizione.

Per la loro identicità, gli oggetti dovranno essere accompagnati da un certificato del Comitato dell' Esposizione, contenente gli estremi più sopra descritti con indicazione inoltre della città o del luogo della loro provenienza.

TARIFFE SPECIALI

Serie Terza.

TARIFFA N. 1.

TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni di 6 tonnellate almeno, o paganti per questo peso, qualora vi sia vantaggio per lo speditore.

Pei percorsi di chil. 80 a 200	L. 0,03	Per tonnellata e chilometro, più L. 0,20 di diritto fisso per tonnellata.
Da chilom. 201 a chil. 350	» 0,04	
» 351 ed oltre	» 0,035	

Indicazione delle merci.

Alabastro greggio.
Asfalto naturale ed artificiale.
Bitume secco.
Black.
Catrame in botti o barili.
Coccole di ginepro.
Coke.
Doghe da tini, botti o barili e dogarelle.
Ferro in rottami e ferraccio.
Ferro greggio abbozzato e pudellato.
Ferro in verghe o barre.
Ferro in tubi, lamiera e moglietta.
Fosfato di calce.
Gesso calcinato e da calcinare.
Ghisa in rottami e in pani.

Ghisa (Cannoni e palle di).
Macine da mulino.
Marmo greggio in blocchi.
Marmo in lastre gregge.
Marmette o ambrogiette da pavimento.
Minerali metallici.
Pali per viti e bacchiole o stecche per corbelli e ceste.
Piombo in pani e ritagli.
Potassa in botti e potassa (Carbonato di).
Soda in botti ed alla rinfusa.
Terra d'ombra di Siena, di Antibo e di Vicenza.
Zolfo in pani, in polvere e in canne.

TARIFFA N. 2.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni di 6 tonnellate almeno, o paganti per questo peso.

Pei percorsi da chil. 80 a 200	L. 0,04	Per tonnellata e chilometro più L. 0, 20 di diritto fisso per tonnellata.
» di 201 a 400	» 0,035	
» di 401 ed oltre	» 0,03	

Indicazione delle merci.

Acqua di mare e da bagni in botti e barili.
Antraciti.
Argille non nominate.
Calce viva o calce spenta in polvere imballata.
Carbon fossile.
Ceneri comuni in sacchi.
Concimi naturali ed artificiali non nominati, escluso il letame che per la sua natura si trasporterà alle condizioni dell'articolo 68 della tariffa generale.
Cortecce di quercia, olmo e simili per concerie, sì gregge che macinate.
Creta in natura.
Cristalli in rottami (in casse).
Formelle di residui di carbon fossile.
Dette di residui di concerie.
Fuligine in sacchi.
Ghiaia e ciottoli.
Graniti.
Guano.
Legna da ardere.
Lignite.
Litantrace.
Marna.
Mattoni.
Ossa in natura e raschiatura.
Pelli (Raschiatura e ritagli di).
Pietra di calce.
Pietra da taglio greggia o grossamente lavorata.

Pietra da costruzione.
Piriti.
Polvere di marmo e di ardesia.
Porcellana in polvere.
Pozzolana.
Quadrelli da pavimento ordinari
Quadrelli di maiolica.
Quarzo.
Sabbia comune.
Sangue di bue o di altre bestie in botti o essiccato.
Sansa o panello, residuo di noci, di lino, di oliva, di ricino e simili.
Terra saponacea.
Terra da pipe o da stoviglie.
Tegole, coppi ed embrici.
Terra greggia o terriccio.
Torba.
Tritume di coke e carbon fossile.
Vetro in rottami.

Le spedizioni della creta in natura, calce, pietra di calce, pietra da costruzione, fra le stazioni poste nel tratto Rocca d' Evandro–Napoli e da Cancello a Laura per una distanza non minore di 50 chilometri saranno tassate a L. 0,03 per tonnellata e chilometro senza diritto fisso, carico e scarico a cura dei mittenti e destinatari.

Per applicare questa tariffa alle cortecce di quercia, olmo e simili, per concerie si gregge che macinate, si dovrà osservare la condizione che in un vagone se ne carichi una quantità non inferiore alle 6 tonnellate, o si paghi per questo peso, quando anche il vagone non possa contenere un tal quantitativo.

TARIFFA N. 3.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizione a carro completo o paganti per tale.

Pei percorsi da chil.	101	a 200	L. 0,0175	Per metro cubo di capacità del carro e per chilometro più L. 0,20 di diritto fisso per tonnellata.
»	201	» 350	» 0,0150	
»	351	» 600	» 0,0125	
»	601 ed oltre		» 0,0100	

Indicazione delle merci.

Acido solforico (olio di vetriolo)
Cotone greggio in balle compresso o no.
Frutta fresche o secche.
Lana rinata o borra di lana.
Lana sudicia o lavata in balle compresse o no.
Legumi freschi.
Maiolica (Stoviglie di) in casse o ceste.
Mandorle e sim. semi sgusciati.
Mandorle e sim. semi col guscio.
Mobilia e sgomberi imballati o no.
Ortaglia.
Pinoli col guscio.
Porcellana (Stoviglie di) in ceste o casse.
Semi oleiferi.
Semenza di canapa, cotone, trifoglio e simili.
Stoppa di canapa.
Stracci di ogni specie.
Uve fresche in ceste, fusti o bigonce.
Vetrerie in casse o ceste od impagliate esclusi i cristalli.
Vini in fiaschi e vini in bottiglie in casse.

La Società indicherà al mittente la capacità dei veicoli posti a sua disposizione, ma questa capacità non potrà essere minore di 19 metri cubi.

TARIFFA N. 4.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni a carro completo o paganti come tale.

Pei percorsi da chil. 101 a 200 L. 0,0125
» di » 201 ed oltre » 0, 010

} Per metro cubo di capacità del carro e per chilom. più L. 0, 20 di diritto fisso per tonnell.

Per l'uso di carri scoperti la tassa sarà come segue:

Pei percorsi da chil. 101 a 200 L. 0,01
» di » 201 ed oltre » 0,0075

} Per metro cubo di merce caricata e per chilometro.

Colla condizione di un prodotto minimo di L. 0, 25 per vagone e chilometro per la prima serie di percorrenza e di L. 0, 20 per la seconda; più il diritto fisso di L. 0, 20 per tonnellata.

Indicazione delle merci.

Agli secchi.
Barili vuoti.
Borra o cimatura di stoffe.
Botti vuote di legno.
Brace.
Canne palustri.
Casse e ceste vuote.
Cipolle secche.
Crusca e cruschello o semola.
Fiaschi vuoti impagliati.
Fusti vuoti.
Ghiande.
Recipienti vuoti di vimini.
Segatura di legno.
Scope di saggina e di legno.
Stuoie di canna.

Stuoie per pavimento e simili.
Stufe di terra cotta e pietra.
Sughero greggio in pezzi o tronchi.
Terraglie cotte in forma di utensili per cucina.
Terraglie in grossi lavori come vasi, tubi e simili, anche non imballati.
Tini vuoti.
Tubi di terra cotta.
Vallonea.

La Società indicherà al mittente la capacità dei veicoli posti a sua disposizione, ma questa capacità non sarà minore di 19 metri cubi.

TARIFFA N. 5.

PICCOLA VELOCITÀ

Per ogni spedizione di 6 tonnellate almeno o pagando per questo peso.

Pei percorsi	da chil.	101	a	200	L. 0,07	Per tonnell. e chil. più L. 0,20 di diritto fisso per tonnellata.
»	da »	201	a	350	» 0,06	
»	da »	351	a	600	» 0,05	
»	di »	601	e	oltre	» 0,04	

Indicazione delle merci.

Legnami in forma di serramenti ed altri grossi lavori da falegname.

Sapone in pani o in pasta in botti.

Sevo in pani o botti.

Tubi di piombo.

TARIFFA N. 6.

PICCOLA VELOCITÀ

Per ogni spedizione di 5 tonnellate almeno o pagando per questo peso.

Pei percorsi da chil.	101 a 200	L.	0,06	Per tonnell. e chil più L. 0,20 di diritto fisso per tonnellata.
»	» 201 a 250	»	0,05	
»	» 251 a 350	»	0,04	
»	» 351 ed oltre	»	0,035	

Indicazione delle merci.

Legname da costruzione, greggio o semplicemente squadrato o segato, tronchi d'albero, e tavole gregge.

OSSERVAZIONI

Se i legnami occupano due vagoni accoppiati, la tassa non sarà mai minore pei percorsi da chilom. 101 a 200 di L. 0, 30 per vagone e chilom., e pei percorsi di chilom. 201 ed oltre, la tassa non sarà mai minore di L. 0, 25 per vagone e chilom.

Se poi i legnami occupassero più di due vagoni accoppiati, la tassa non sarà mai minore di L. 0, 25 per vagone e chilom. nel primo caso, e di L. 0, 20 per vagone e chilom. nel secondo caso.

TARIFFA N. 7.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni a carro completo o paganti per questo peso.

Pei percorsi fino a ch. 100	L. 0,0125	Per metro cubo di capacità del carro e per chil.; più L. 0,20 di diritto fisso per tonnell sul peso reale.
» di chil. 101 ed oltre	» 0,01	

Se trattasi di carri scoperti la tassa sarà come segue:

Pei percorsi fino a ch. 100	L. 0,01.	Per metro cubo di merce caricata e per chilometro.
» di chil. 101 ed oltre	» 0,0075	

Colla condizione di un prodotto minimo di L. 0, 25 per vagone e chilometro per la prima serie di percorrenza e di L. 0, 20 per la seconda; più L. 0, 20 di diritto fisso per tonnellata.

Indicazione delle merci.

Carbone vegetale.	Foglie di meliga o di grano turco in sacchi.
Fascine.	
Fieno compresso o no ed altri foraggi freschi o secchi.	Paglie di ogni genere, escluse quelle da cappelli.

La Società indicherà al mittente la capacità dei veicoli posti a sua disposizione, ma questa capacità non sarà minore di 19 metri cubi.

TARIFFA N. 8.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni di almeno 5 tonn. o paganti per questo peso.

Pei percorsi	fino a chil. 250	L.	0,06	Per tonn. chil. più L. 0,20 di diritto fisso per tonnell.
»	da chil. 251 a 350	»	0,05	
»	di chil. 351 ed oltre	»	0,04	

Indicazione delle merci.

Avena.
Canapa greggia o pettinata.
Castagne.
Cereali.
Corde di stoppa, di lino o di canapa.
Farina.
Fave secche.
Granaglie di ogni specie.
Legumi secchi, come fagiuoli, lenticchie e simili.
Lupini secchi.
Orzo.
Patate in sacchi o sciolte.
Riso.
Segala.

TARIFFA N. 9. *(Locale)*

PICCOLA VELOCITÀ

Fra le due stazioni di Livorno e Navacchio le granaglie di ogni specie e le farine, si trasporteranno in classe 7ª cioè al prezzo di L. 0, 05 la tonnellata e chilometro, col diritto fisso di L. 0, 70 per tonnellata, carico e scarico a cura della Società.

La tassa di magazzinaggio pei grani e le farine alla stazione di Navacchio sarà di L. 0, 30 al giorno per ogni cento sacchi.

TARIFFA N. 10.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni senza condizioni di peso.

Pei percorsi di almeno 100 Chilom. e oltre . . . . . L. 0,08 — Per tonnellata e chilom. più L. 2,00 di diritto fisso per tonnellata.

Indicazione delle merci.

Carta da scrivere, da musica e da stampa.
Carta grossolana da imballaggio.
Cartone e cartoncino.

TARIFFA N. 11.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni di almeno 4 tonnellate o paganti per questo peso.

Pei percorsi da chil.	101 a 250	L. 0,07	Per tonn. e chil., più L. 0,20 di diritto fisso per tonnellata.
»	» 251 a 350	» 0,06	
»	» 351 ed oltre	» 0,05	

Indicazione delle merci.

Aceto in fusti.
Acquavite in fusti.
Agrumi, cioè aranci, cedri e simili.
Alcool e Rhum in fusti.
Birra in fusti.
Datteri.
Fichi secchi.
Lardo e lardoni.
oci.
Olio in pelli.
Olio di noci e sesamo in botti o barili.
Olio di oliva, di colza, di palma, di lino e ravizzone in botti o barili.
Olio di trementina di sasso (petrolio), di resina, di schisto e simili in botti o barili.
Pesci nel sale e insalamoiati, pesci affumicati e secchi, compreso le aringhe, le salacche, e i baccalari.
Salami ed altri generi di pizzicheria.
Uva secca.
Vino comune in botti e barili.
Zibibbo.

TARIFFA N. 12. *(Locale)*

PICCOLA VELOCITÀ

Fra stazioni e stazioni della linea Napoli-Capua e Cancello-Laura, le tasse sono le seguenti:

Categoria 1ª, merci di 1ª, 2ª, 3ª classe della tariffa generale	L. 0,07	Per tonnell. e per chilometro, più un diritto fisso L. 1 per tonnellata.
Categoria 2ª, merci di 4ª e 5ª classe della tariffa generale	» 0,06	
Categoria 3ª, merci di 6ª e 7ª classe della tariffa generale	» 0,05	

Il carico e lo scarico delle merci tassate nella 2ª e 3ª categoria potranno essere eseguiti a cura e spese dei mittenti e destinatari, nel qual caso il diritto fisso sarà ridotto a L. 0, 20 per tonnellata.

L'applicazione della presente tariffa resta sottomessa alle condizioni della tariffa generale per tutto ciò che non è contrario alle presenti disposizioni.

I veicoli ed il bestiame saranno tassati al prezzo ed alle condizioni della tariffa generale.

TARIFFA N. 13. *(Locale)*

PICCOLA VELOCITÀ

Tutte le merci delle prime quattro classi in partenza dalla stazione di **Pisa** o di **Livorno** e dirette a **Civitavecchia, Roma** o **Napoli** o a stazioni comprese nel raggio di chil. 50 da queste tre città e viceversa, a piccola velocità, saranno tassate a L. 0, 06 per tonnellata e chilometro, oltre il diritto fisso inerente; e tutte le merci delle classi 5ª, 6ª e 7ª a piccola velocità da **Pisa** e da **Livorno** a **Civitavecchia, Roma** o **Napoli** o a stazioni comprese nel raggio suddetto, e viceversa, saranno tassate a L. 0, 04, oltre il diritto inerente, carico e scarico a cura dei mittenti o destinatari.

Questa tariffa sarà applicabile ancora ai blocchi e alle lastre di marmo provenienti dalle stazioni fra **Carrara** e **Livorno** e diretti a **Civitavecchia, Roma** o **Napoli**.

OSSERVAZIONI.

Questa tariffa speciale è applicabile anche alle merci voluminose di cui è parola all'art. 68 e all'art. 82 delle Tariffe Generali. Per le merci contemplate dall'art. 68, occupanti cioè

un vagone completo, la tassa sarà stabilita sul peso resultante dalla capacità del carro a ragione di 200 chilogrammi al metro cubo, ed al prezzo di lire 0,06 per tonnellata e chilometro o di lire 0,04, secondo che trattisi di merci delle prime quattro classi o delle altre. Per quelle contemplate dall'art. 82 la tassa sarà parimente stabilita sul peso resultante dalla misura cubica delle merci a ragione di 200 chilogrammi al metro cubo ed al prezzo suddetto di lire 0,06 o di lire 0,04 (secondo i casi) per tonnellata e chilometro. Nell'uno e nell'altro caso si aggiungerà il diritto fisso inerente.

TARIFFA N. 14. *(Locale)*

PICCOLA VELOCIT

Tutte le merci delle classi 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, in partenza dalla stazione di Firenze Porta alla Croce e da quelle della linea Firenze-Empoli per Livorno, e dirette verso Livorno, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, saranno tassate come segue:

Merci della classe	3ª	L.	0,10	Per tonn.ll. e chil., fermo stante i diritti fissi ed obblighi spettanti alle relat. classi.
» »	4ª	»	0,07	
» »	5ª e 6ª	»	0,05	

TARIFFA N. 15.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni non minori di una tonnellata o paganti per questo peso, e percorrenti:

Da chilometri	251 a 350,	L.	0,10	Per tonnell. e chil, fermo stante il diritto fisso stabilito dalla tariffa generale.
Oltre	350 chilom.	»	0,08	

Indicazione delle merci.

Pasta da vermicellaio in casse o ceste.
Porcellane (stoviglie di) in casse o ceste.

TARIFFA N. 16. *(Locale)*

PICCOLA VELOCITÀ

Le spedizioni del **sevo in pani o in botti** dalla stazione di **Firenze** a quelle di **Pontedera, Cascina** e **Navacchio** di almeno 6 tonnellate, o paganti per questo peso, saranno tassate effettivamente al prezzo di centesimi **7** per tonnellata e chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso di centesimi **20** per tonnellata.

Allo stesso prezzo e condizioni saranno parimente eseguite le spedizioni delle seguenti merci:

Sapone in pani o in botti,
Candele di sevo e steariche,
Oleina,

dalle dette stazioni di **Navacchio, Cascina** e **Pontedera** a quella di **Firenze.**

TARIFFA N. 17.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni di 5 tonnellate almeno, o paganti per questo peso:

Pei percorsi da chil. 101 a 350 L. 0, 05
» » 351 e oltre » 0, 04

Per tonnellata e chilom., più L. 0,20 di diritto fisso per ogni tonnellata.

Indicazione della merce.

Cemento in fusti o sacchi.

TARIFFA N. 18.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni di 5 tonnellate almeno o paganti per questo peso:

Pei percorsi da chil.	101 a 250	L. 0, 07	Per tonnellata e chilometro, più L. 0, 20 di diritto fisso per tonnellata.
»	» 251 » 350	» 0, 06	
»	di » 351 e oltre	» 0, 05	

Indicazione della merce.

Allume.

TARIFFA N. 19.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni di 400 tonnellate all'anno e per percorsi di chilom. 200 ed oltre	L. 0, 07	Per tonnellata e chilometro, più L. 0. 20 di diritto fisso per ogni tonnellata.
Spedizioni di 500 tonnellate all'anno, per percorsi di chilometri 300 ed oltre . . .	» 0, 06	

Indicazione della Merce.

Carta da scrivere, da musica, da stampa, da imballaggio e cartone.

NB. Nell'atto della spedizione i detti trasporti saranno calcolati ai prezzi delle tariffe già in vigore, e sarà fatto il rimborso della differenza a quelli speditori che, per mezzo delle ricevute in partenza, proveranno di avere spedito in un anno le quantità sopra notate.

TARIFFA N. 20.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni di 6 tonnellate almeno o paganti per questo peso:

Da 80 a 200	chilometri	L. 0,045	Per tonnell. e chil. più L. 0. 20 di diritto fisso per ogni tonnellata.
» 201 a 400	»	» 0,04	
di 401 e oltre		» 0,035	

Indicazione della Merce.

Calce viva o spenta alla rinfusa.

Per il magazzinaggio della calce viva o spenta alla rinfusa trasportata a tariffa speciale resta fermo il disposto delle vigenti tariffe.

Per il magazzinaggio della calce alla rinfusa trasportata a tariffa ordinaria si pagherà il doppio di quello che si applica alla calce imballata giusta le vigenti tariffe, ossia **cent. 10** per ogni quintale e per ogni giorno e **L. 3** per ogni carro completo e per ogni giorno.

Modo di applicare ai carri completi il prezzo fissato nelle tariffe speciali per ogni metro cubo di capacità.

Le tariffe speciali a piccola velocità N. **3**, **4** e **7** applicano la tassa a carro completo a seconda della capacità dei diversi carri.

A rendere più facile e spedita l'applicazione della tassa con le tariffe suddette si è formato il seguente quadro dal quale resulta, **la capacità di un vagone di ciascuna categoria.**

Classificazione per serie (1)	dal Numero (2)	al Numero (3)	Volume interno metri cubi (4)
H	1001	1008	17
»	1010 e	1012	26
»	1013	—	17
»	1078 e	1081	18
»	1079	—	20
H F	1105	—	20
H	1111	1320	23
H F	1321	1360	23
»	1861	1400	22
H	1401	1460	25
»	1461	1496	19
H F	1497	1510	19
H	1511	1531	18
H F	1532	1539	18
»	1540	1545	16
»	1546	1555	22
G	1	21	30
G F	22	27	»
G	28	33	»
G F	34	37	»
G	38	39	»
»	43	44	»
G F	41 e 45	48 e 50	»
G	49 e 51	—	»
G F	52 e 61	63 e 65	»
G	53	60	»
. . . . .	62 e 64	—	»

Trasporti dei Generi di Privativa demaniale.

Sale, tabacchi, carta bollata ecc., ecc.

L. 0, 06 per tonnellata e chilometro più il diritto fisso di L. 0, 50 per tonnellata per ogni operazione di carico e scarico effettuata dall'Amministrazione.

La tariffa suddetta sarà applicata anche ai recipienti vuoti di ritorno, che nei quattro mesi precedenti abbiano servito al trasporto dei generi di privativa demaniale.

Condizioni.

Le spedizioni da tassarsi colla suddetta tariffa devono sempre essere accompagnate dalla **Dichiarazione Governativa o della Regia.**

Trasporti dei Materiali spettanti all'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato.

Le spedizioni dei Materiali suindicati da e per qualunque stazione delle Ferrovie Romane saranno effettuate **in servizio,** purchè siano accompagnate dalla Richiesta delle Direzioni o degli Uffici Telegrafici mittenti.

Trasporti di Macchine agrarie per conto del Ministero d'Agricoltura e Commercio sulle linee delle Società.

Grande Velocità.

L. 0, 0125 per quintale e chilometro.

Alle spedizioni di peso inferiore alle 4 tonnellate si applicherà la tassa di L. 0, 50 per carro e chilometro.

Piccola Velocità.

L. 0,075 per tonnellata e chilometro.

Alle spedizioni di peso inferiore alle 4 tonnellate si applicherà la tassa di L. 0,30 per carro e chilometro.

Diritto fisso. — L. 1, 00 per tonnellata per ciascuna spedizione si a grande che a piccola velocità.

TRASPORTI A DOMICILIO

Servizio di trasporto a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella Città di Firenze.

Merci a Grande Velocità.

Per ogni spediz. pesante	da	0	a	20 chil.	L. 0, 20
»	da	21	a	40 »	» 0, 25
»	da	41	a	60 »	» 0, 30
»	da	61	a	80 »	» 0, 35
»	da	81	a	100 »	» 0, 40

Per le spedizioni pesanti più di 100 chilogrammi ed ogni frazione indivisibile di 50 chilogrammi, oltre ai centesimi 40 pei primi 100 chilogrammi si applicherà la tassa di . . . . . » 0, 15

Numerario ed Oggetti Preziosi.

Fino a lire 1000 in oro, od in argento, od in valori dichiarati . . . . . L. 0, 30

Per le somme eccedenti, e per frazioni indivisibili di lire 1000 oltre alle L. 0, 30 per le prime L. 1000, saranno dovute per ogni migliaio successivo. . . . . » 0, 05

Merci a Piccola Velocità.

Per ogni 100 chilogrammi di merce presa o trasportata a domicilio . . . L. 0, 20 calcolando come completo il quintale quando è incominciato.

Per la mobilia sia alla grande che alla piccola velocità presa o consegnata a qualunque piano, si pagherà per ogni 100 chilogrammi indivisibili . . . . . » 0, 70

Per i prezzi suindicati, i colli pesanti chilogrammi 30 o meno, dovranno esser presi e consegnati al piano di abitazione, o al negozio, o al magazzino o cantina, ma i colli pesanti più di chilogrammi 30 (eccettuata la mobilia) saranno consegnati al piano terreno, e qualora si desiderasse che fossero presi o portati a piani superiori, per questi colli si pagherà una sopratassa del 30 per 0[0.

Sono esclusi da tale servizio:

a) I colli indivisibili di un peso eccedente i chilogrammi 800.

b) Gli oggetti di una lunghezza maggiore di metri 6, 50.

c) I foraggi non compressi: il materiale da costruzione e le travi.

d) Il bestiame.

e) Le carrozze.

La consegna a domicilio sarà *obbligatoria* per le merci tanto a grande che a piccola velocità,

qualora i mittenti non abbiano spedito i colli colla dichiarazione *Fermi in Stazione.*

La consegna a domicilio delle merci a grande velocità, salvo i casi di forza maggiore, si farà sempre in giornata, ma per i colli giunti la sera, si farà nella mattina seguente.

Per le merci soggette a vincolo doganale, il trasporto a domicilio si riterrà effettuato colla consegna dei colli nei magazzini della dogana e coll'avviso ai destinatari.

Non si faranno operazioni doganali, ma si anticiperanno i diritti di dazio-consumo, contro rimborso per parte dei destinatari delle somme a tale effetto anticipate, coll' aumento delle seguenti provvisioni:

Per ogni bolletta, se trattasi di oggetti aventi un peso minore di chilogrammi 5 . . L. 0, 10

Per ogni bolletta, se trattasi di oggetti aventi un peso maggiore . . . . . » 0, 15

Qualora trattisi di daziati per oggetti chiusi con chiave in casse o bauli, saranno avvisati i destinatari perchè si rechino alla Stazione colle chiavi onde eseguire il daziato, ed in questo caso la provvisione sarà doppia.

Il servizio di presa e consegna a domicilio comprende tutte le merci aventi un punto di partenza o di destinazione entro il perimetro daziario della città di Firenze.

TARIFFA per la presa e consegna a domicilio delle merci a grande e piccola velocità in arrivo e in partenza alla stazione di Roma.

Grande velocità

	Dalla Stazione a domicilio	Dalla Stazione all' Agenzia o alle Dogane o viceversa	Dall'Agenzia o dalle Dogane a domicilio o viceversa
Da 1 a 5 chilogr.	Lire 0, 25	Lire 0, 10	Lire 0, 10
» 6 a 10 »	» 0, 30	» 0, 15	» 0, 15
» 11 a 20 »	» 0, 35	» 0, 20	» 0, 20
» 21 a 30 »	» 0, 40	» 0, 25	» 0, 25
» 31 a 40 »	» 0, 45	» 0, 30	» 0, 30
» 41 a 50 »	» 0, 50	» 0, 35	» 0, 35

Oltre i 50 chilogrammi la tassa sarà di L. 0, 05 per ogni 10 e frazione di 10 chilogrammi.

Valore e numerario per frazioni indivisibili di lire 1000.

Per le prime lire 1000 ..... L. 0,55
Oltre le prime, per ogni lire 1000 ..... » 0,25

Piccola velocità

	Dalla Stazione a domicilio, o Dogane e viceversa	OSSERVAZIONI
Merci di 1ª, 2ª e 3ª classe	Lire 3, 50	Per ogni tonnellata merci posta in magazzino compreso il facchinaggio a domicilio.
Merci di 4ª, 5ª, 6ª e 7ª classe . . .	» 3, 00	

Per tutte quelle merci delle quali si rende difficile il trasporto sui carretti, sia per il loro peso, forma o dimensione, e segnatamente per

I colli indivisibili di peso eccedente chil. 800.
Gli oggetti lunghi più di metri 6,50.
I foraggi non compressi.
Il bestiame,
Le carrozze,

il carreggio si contratterà volta per volta all'Agenzia delle Ferrovie Romane in Piazza Colonna.

Le tasse saranno stabilite per frazioni indivisibili di 100 chilogrammi e saranno raddoppiate per le mobilie nonchè per i cereali e pei colli indivisibili eccedenti il peso di un quintale e da prendersi e da consegnarsi ai piani superiori ed a locali sotterranei.

Servizio di Trasporti a domicilio delle Merci a Grande e Piccola Velocità nella città di Perugia.

I prezzi da applicarsi per i suddetti trasporti sono i seguenti:

Per ciascuna spedizione da ch.	0 a	10 .	L. 0, 10
idem.	» 11 a	20 .	» 0, 20
idem.	» 21 a	100 oltre le Lire	0, 20

dei primi 20 chilogr. si pagherà por il di più la tassa di centesimi 5 per ogni 10 chilogr. o frazioni di 10 chilogrammi.

Per le spedizioni oltre i chilogrammi 101 oltre alla tassa come sopra per i primi 100 chilogrammi, si applicherà la tassa di centesimi 30 per ogni quintale o frazione di quintale.

Per gli oggetti indivisibili da 3000 a 5000 chilogrammi, la tassa sarà di centesimi 30 a quintale.

Per gli oggetti di un peso maggiore di 5000 chilogrammi la tassa sarà regolata per mezzo di speciali accordi volta per volta fra l'impresario e i destinatari.

Numerario e oggetti preziosi.

Da L.	0 a L.	100 .	L. 0, 10
» »	101 a »	500 .	» 0, 20
» »	501 a »	1000 .	» 0, 30

Le frazioni minori a L. 100, 500 e 1000 si considerano respettivamente per cento, cinquecento e mille: al di sopra di L. 1000 si pagheranno centesimi 10 ogni migliaio, oltre i centesimi 30 del prime migliaio.

Per ogni operazione di dazio consumo si perciperà centesimi 10.

La mobilia o sgomberi verrà trasportata a centesimi 60 al quintale intero. Ai prezzi suaccennati, tanto la presa come la consegna a domicilio dovrà farsi a qualunque piano di abitazione dei mittenti o destinatari, purchè il peso di ogni singolo collo non oltrepassi i chilogrammi 42, nel qual caso si dovrà pagare una sopratassa corrispondente al 30 per 0/0 della tassa ordinaria dei 60 centesimi a quintale.

Servizio di trasporti a domicilio delle merci a Grande e Piccola Velocità nella città di Terni.

Nella città di Terni il servizio della presa e consegna a domicilio delle merci a grande e piccola velocità, numerario e oggetti preziosi, viene regolato dalle norme e dalle tariffe seguenti:

Non sono ammessi a tali trasporti, nè il be-

stiame delle prime quattro classi stabilite dalle vigenti tariffe, nè le merci pericolose contemplate dall'art. 80 delle medesime.

Tutte le merci in arrivo alla stazione di Terni non dichiarate (*Ferme in Stazione*) e per le quali si conosca il domicilio dei respettivi destinatari, saranno consegnate all'impresa per esser trasportate a domicilio.

Le condizioni e i prezzi stabiliti per questo servizio sono i seguenti:

Merci a grande e piccola velocità.

Dalla stazione di Terni a domicilio (a qualunque piano praticabile) e viceversa.

Per ogni spedizione da chil. 0 a chil. 10. L. 0, 06
» » 11 a » 20. » 0, 12

Per le spedizioni da chil. 21 a chil. 100 la tassa dei primi chil. 20 sarà di L. 0, 12 e per il peso rimanente L. 0, 05 per ogni 10 chilogrammi.

Per le spedizioni pesanti oltre i 100 chilogrammi, per i primi 100 si applicherà la tassa nelle proporzioni stabilite al paragrafo precedente e per il di più L. 0, 30 per quintale o frazione di quintale.

Per gli oggetti che oltrepassassero il peso di chilogrammi 42 ciascuno, sarà percetta una sopratassa corrispondente al 30 per cento sui prezzi sopra stabiliti.

Per quelli poi di un peso indivisibile dai chilogrammi 2000 ai chil. 3500 sarà applicata la tassa di L. 0, 30 per quintale o frazione di quintale: e finalmente per gli oggetti indivisibili di un peso superiore ai chil. 3500, la tassa sarà fissata volta per volta fra l'impresa e i destinatarj.

Numerario e Oggetti preziosi.

Per ogni spedizione dichiarata del valore

da L. 0 a L. 100 L. 0, 06
da » 101 a » 500 » 0, 12
da » 501 a » 1000 » 0, 20

Al di sopra delle L. 1000 si perciperanno L. 0, 20 per il primo migliaio, e per il valore rimanente L. 0, 10 per ogni mille lire.

Le frazioni al di sotto delle L. 100, 500 e 1000 si considerano rispettivamente per L. 100, 500 e 1000.

Mobilia e sgomberi.

Per la mobilia e per gli sgomberi la tassa vien fissata a ragione di L. 0, 60 per quintale o frazione di quintale superante i 40 chilogrammi.

Per gli assegni che l'impresa dovrà pagare alla stazione ritirando le merci per conto dei destinatarj, avrà diritto di percipere una provvisione di cent. 5 per ogni 100 lire o frazione di 100 che superi le L. 50. Se l'assegno però ammonta in

totale a una somma inferiore alle L. 50, l'impresa avrà sempre diritto alla provvisione di cent. 5.

Parimente per le operazioni di dazio consumo effettuate dall'impresa la provvisione sarà di centesimi 5 per ogni operazione.

Servizio di trasporti a domicilio delle Merci a G. e P. Velocità nella città di Foligno.

Nella città di Foligno il servizio di presa e consegna a domicilio delle merci a piccola e grande velocità, del numerario e degli oggetti preziosi, viene regolato dalle norme e tariffe seguenti:

Sono esclusi da tali trasporti: 1° il bestiame delle prime quattro classi stabilite dalle vigenti tariffe; 2° le merci pericolose contemplate dallo art. 80 delle tariffe stesse.

Tutte le merci in arrivo alla stazione di Foligno non dichiarate (*Ferme in Stazione*) e per le quali si conosca il domicilio dei respettivi destinatarii, saranno consegnate all'impresa per essere trasportate a domicilio.

Per tutte le merci dichiarate (*Ferme in Stazione*), per i gruppi di denaro e oggetti preziosi

non che per le merci assicurate, l'impresa dovrà volta per volta far constare un incarico speciale avutone dal proprietario, mediante espressa delegazione scritta e firmata nella lettera d'avviso, che la stazione si riterrà in prova dell'effettuata consegna all'impresa.

Tutte le lettere d'avviso, tutte le corrispondenze, plichi, ecc. di servizio ferroviario saranno trasportati e recapitati gratuitamente dall'impresa entro un'ora dall'arrivo in stazione.

Per questo servizio sono stabiliti i prezzi e le condizioni seguenti.

Merci a grande e piccola velocità.

Dalla stazione di Foligno a domicilio (a qualunque piano praticabile e viceversa)

Per ogni spedizione del peso fino a chilogrammi 10 . . . . . L. 0, 10

Idem. da chil. 11 a 20 . . . » 0, 20

Per le spedizioni di peso oltre ai 20 chilogrammi e fino a chilogrammi 100, la tassa per i primi chil. 20 sarà di L. 0, 50 e per il peso rimanente L. 0, 05 per ogni 10 chil. o frazione di 10.

Per le spedizioni pesanti oltre 100 chilogrammi, per i primi 100 si applicherà la tassa nelle proporzioni stabilite al paragrafo precedente, e per il di più L. 0, 30 per quintale o frazione di quintale.

Per quei colli che oltrepassassero il peso di chil. 42 da rimettersi ai piani superiori, sarà percetta una sopratassa corrispondente al 30 per cento sui prezzi sopra stabiliti.

Per i colli indivisibili pesanti dai 2,000 ai 3,500 chil. la tassa sarà applicata a ragione di L. 0, 30 al quintale o frazione di quintale; e finalmente per i colli indivisibili di un peso superiore ai 3,500 chilogrammi, la tassa sarà fissata volta per volta fra l'impresa e i destinatari.

Numerario e oggetti preziosi.

Per ogni spedizione dichiarata del valore:

da	L. 0	a	L. 100	.	L. 0, 10.
da	» 101		» 500	.	» 0, 20.
da	» 501		» 1000	.	» 0, 30.

Al di sopra di L. 1000 si perciperanno L. 0, 30 per il primo migliaio, e per il valore rimanente L. 0, 10 per ogni mille lire.

Le frazioni al di sotto delle L. 100, 500 e 1000 si considerano respettivamente per L. 100, 500 e 1000.

Mobilia e sgomberi.

Per la mobilia o per gli sgomberi la tassa vien fissata a ragione di L. 0, 60 per quintale o frazione di quintale superante i 40 chilogrammi.

Condizioni speciali ed avvertenze.

Per gli assegni che l'Impresa dovrà pagare alla stazione, ritirando la merce per conto dei destinatari, avrà la medesima diritto di percipere una provvisione di cent. 5 per ogni centinaio di lire o frazione di centinaio che superi le cinquanta. Se l'assegno però ammonta in totale ad una somma inferiore alle L. 50, l'impresa avrà sempre diritto alla provvisione di cent. 5.

Parimente per le operazioni di dazio consumo effettuate dalla impresa, la provvisione sarà di centesimi 5 per ogni operazione.

Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità e numerario, nelle città di Spoleto, Fabriano, Jesi e Albaccina.

Il servizio dei trasporti a domicilio nelle città di Spoleto, Fabriano, Jesi e Albaccina vien modificato dalle norme e dai prezzi seguenti:

L'ufficio trasporti di Albaccina oltre al servizio fra la stazione e la città, seguiterà ad incaricarsi dei trasporti per Camerino, San Severino delle Marche e Matelica, per i quali pure si stabiliscono più sotto i nuovi prezzi e condizioni.

Saranno consegnate agli uffici dei trasporti a

domicilio tutte le merci in arrivo alle suddette stazioni, quando le lettere di porto o bollettini non contengano l'indicazione *Ferma in Stazione.*

Merci a grande e piccola velocità.

Dalle stazioni di Albaccina, Spoleto, Fabriano e Jesi alle rispettive città e viceversa.

Per ogni spedizione del peso

da chil.	0	a chil.	10	. . .	L.	0, 10
»	11	»	20	. . .	»	0, 20

Per le spedizioni da chil. 21 a chil. 100 si applicherà la tassa di L. 0, 20 per i primi venti chilogrammi, e per il peso rimanente L. 0, 05 per ogni 10 chilogrammi.

Per le spedizioni da chilogrammi 101 in là, per i primi 100 chilogrammi si applicherà la tassa di L. 0, 60, e per il di più L. 0, 30 per ogni quintale o frazione di quintale.

Le frazioni al di sotto di chilogrammi 10, 20 e 100 si computano nell'applicazione delle tasse respettivamente per chilogrammi 10, 20 e 100, eccettuate però le spedizioni del peso da 21 a 100 chilogrammi, per le quali la tassa oltre i 20 viene applicata, come si è detto più sopra, di 10 in 10 chilogrammi.

Per gli oggetti indivisibili di peso superiore ai chilogrammi 3500, la tassa sarà fissata volta per volta fra gli impresarii e le parti.

Numerario e oggetti preziosi.

Per ogni	spedizione	del valore fino a L.	100	L. 0, 10
Idem	idem	da L. 101 a »	500	» 0, 20
Idem	idem	da » 501 a »	1000	» 0, 30

Per le spedizioni del valore dichiarato oltre le L. 1000 si applicherà la tassa di L. 0, 10 per ogni migliaio al di là del primo, per il quale la tassa di L. 0, 30 resta ferma.

Le frazioni al di sotto di L. 100, 500 e 1000 si considerano respettivamente per L. 100, 500 e 1000.

TARIFFA

per i trasporti fra la stazione di Albaccina e le città di Camerino, San Severino delle Marche e Matelica.

Merci a grande velocità.

	DA ALBACCINA a			
	CAMERINO e S. SEVERINO		MATELICA	
Per ogni spedizione del peso da chil. 0 a chil. 10 L.	1	00	0	75
» 11 » 20 »	1	50	1	00
Per ogni 10 chil. al di sopra di chil. 20 e fino a chil. 50 L.	0	50	0	25
» 10 chil. al di sopra di chil. 50 e fino a chil. 100 L.	0	25	0	15

REGOLAMENTO

per il

Trasporto delle Materie infiammabili ed esplodenti

Le materie infiammabili, come il fosforo, gli zolfanelli fosforici, la polvere da fuoco, l' acqua ragia, l' alcool e simili, gli oggetti per fuochi d'artificio ed ogni altra materia, specificata o no nell'elenco annesso al presente Regolamento, la quale facilmente riceva o comunichi l' incendio, sono esclusi dal trasporto, se il mittente non si sottomette a quelle cautele che sono determinate dall' amministrazione.

Eguale disposizione sarà estesa agli acidi minerali ed a simili materie che possono cagionare danno alle altre merci od ai vagoni.

Il trasporto di tali materie si effettua a rischio e pericolo del mittente.

I mittenti i quali non hanno dichiarato gli oggetti nocivi, sono responsabili di tutti gl' inconvenienti che derivare potessero dall' ignoranza

involontaria dell'Amministrazione a tale riguardo.

Per ottenere il trasporto delle suddette merci i mittenti dovranno sottomettersi alle seguenti disposizioni e cautele:

a) Le materie infiammabili ed esplodenti si dividono in quattro categorie:

1° Canape — Carbone di legna — Cenci — Cotone — Fascine — Fieno — Lana — Paglia — Stoppa — Zolfo in pani od in sacchi.

2° Acqua ragia — Alcool — Capsule fulminanti in cassette — Cartuccie a bossolo metallico — Collodio — Essenze di petrolio — Essenze infiammabili, come la benzina, la nafta, ecc. — Etere — Fosforo — Fusti vuoti di petrolio e di alcool — Inneschi — Olii di schisto — Petrolio — Solfuro di carbonio — Tacchi e dischi d'innesco — Zolfanelli.

3° Munizioni da guerra — Polveri da caccia, da guerra, da mina — Preparati pirotecnici.

4° Fulminanti: come Cotone fulminante — Pirossilo.

Ogni sostanza infiammabile non avvertita fra le precedenti o che potesse scoprirsi, s'intenderà trattata come quelle della categoria colla quale ha maggiore affinità.

La nitroglicerina ed i picrati sono assolutamente esclusi dai trasporti per ferrovia.

b) L'acqua ragia, il collodio, le essenze di

petrolio, le essenze infiammabili, la benzina; la nafta, ecc., l'etere ed il solfuro di carbonio, dovranno esser messi in damigiane di vetro o di pietra, turate in modo da impedire la volatilizzazione. — Tali recipienti saranno riposti in vasi di metallo, od in ceste di vimini, collocate in casse di legno.

L'essenze infiammabili, le essenze di petrolio, la benzina, la nafta ecc., si accetteranno anche in speciali recipienti cilindrici di lastra zincata (capaci di resistere ad una pressione interna di 2 1|2 atmosfere), ermeticamente chiusi con saldatura e riposti in robusti cesti di vimini con fondo e coperchio bene assicurati e provvisti di maniglie; come pure si accetteranno in piccole casse di latta, racchiuse ogni due in cassa di legno perfettamente condizionata e che non presenti alcuna traccia di avaria.

Tali essenze non saranno accettate in damigiane semplicemente impagliate.

Il fosforo dovrà esser messo in casse di metallo, saldate e piene d'acqua, non oltrepassanti il peso lordo di 6 chilogrammi. — Si ciascheduna che più casse metalliche saranno poi collocate entro altra di legno, e gl'interstizi saranno colmati con segatura di legno in modo che il contenuto presenti una massa compatta. Il peso complessivo di ciascuna di queste casse non potrà eccedere 90 chilogrammi.

Il petrolio è ammesso nei fusti originarii, a condizione che non vi siano segni apparenti di colatura. È pure ammesso al trasporto in casse metalliche non originarie rinchiuse in altra cassa di legno.

L'alcool sarà accettato pel trasporto in fusti od in casse perfettamente condizionati.

I fusti vuoti di petrolio e di alcool, quando non siano accuratamente tappati dovendo esser caricati pel trasporto in carri scoperti con copertoni, si esigerà dalle parti il nolo dei copertoni stabilito in L. 0, 01 per chilometro, più il diritto fisso di L. 1, 00 per ogni copertone.

Gli olii di schisto sono trattati come il petrolio.

c) Le capsule fulminanti, le cartucce a bossolo metallico, gl'inneschi, i tacchi e dischi d'innesco, dovranno esser contenuti in apposite scatole, a loro volta riposte in casse di legno di 1 centimetro almeno di grossezza, ben condizionate e foderate di carta e del peso non oltrepassante i 50 chilogrammi, avvertendo d'interporre segatura di legno, stoppa o ritagli di carta per colmare gl'interstizi delle scatole.

Gli zolfanelli saranno accettati pel trasporto, rinchiusi in casse di legno di un centimetro almeno di grossezza, ovvero in botti nuove ed anche usate, queste purchè non abbiano servito al trasporto di alcool, di petrolio, di olio di

schisto o di altri olii minerali ed essenze infiammabili. — Tanto le casse quanto le botti dovranno essere in buona condizione ed accuratamente foderate di carta. — Il peso di ciascuna cassa o botte non potrà in ogni modo eccedere chilogrammi 250.

d) Le polveri da caccia e da mina, dovranno esser imballate, in scatole di latta o di legno od anche in sacchetti di tela, contenenti non oltre 1 chilogrammo di polvere, e riunite in casse od in barili di legno chiusi ermeticamente ed impediti a muoversi da interposta segatura di legno. — I barili o le casse non dovranno contenere oltre a 50 chilogrammi di polvere.

I fuochi artificiali ed i preparati pirotecnici saranno ammessi in casse di legno ben connesse e foderate di carta e di un peso lordo non maggiore di 50 chilogrammi.

La tassa di trasporto sia per le polveri, sia pei fuochi artificiali ed i preparati pirotecnici dovrà sempre essere commisurata sul peso lordo dei colli.

Le casse, le botti od i barili contenenti le materie suddette dovranno, se sarà creduto necessario, essere legati con funi e provveduti di cerchi solidi di legno, esclusa qualsiasi parte metallica non internata nel legno e non coperta da mastice o da tela incollata; e l'imballaggio ne sarà fatto in

modo che non abbiano a soffrire alcun danno dall'essere smossi, rotolati e capovolti.

Le polveri si accetteranno anche in barili o casse di rame del modello usato dalla R. Marina. — Saranno amm essi gl'imballaggi guarniti di metallo purchè questo non sia ferro od acciaio.

Tutte le casse o barili contenenti polveri o preparati pirotecnici, dovranno portare in caratteri di 3 centimetri almeno di altezza, l' indicazione *Polveri da fuoco.*

L'Amministrazione fornirà le etichette al prezzo di cent. 5 cadauna.

c) Le materie della 4ª Categoria, cioè cotone fulminante e pirossilo, dovranno essere spedite in bottiglie di vetro o vasi di terra della capacità di non oltre 1/2 chilogrammo ciascuno. — Tali recipienti saranno da imballare accuratamente in casse di legno, colmando gl' interstizi con segatura di legno.

Le spedizioni maggiori non potranno mai eccedere i 30 chilogrammi, ed in questo caso le sostanze dovranno trasportarsi allo stato umido, usando le precauzioni sovraccennate.

Sulle casse contenenti materie della 4ª Categoria, si dovrà applicare un cartellino portante a caratteri di 3 centimetri almeno d'altezza, la indicazione: *Fulminanti.*

L' Amministrazione fornirà le etichette al prezzo di cent. 5 cadauna.

f) Le spedizioni delle materie di 3ª e 4ª Categoria non saranno ricevute dalle Stazioni che al momento in cui si potrà effettuarne l'immediato inoltro. A tal uopo i mittenti saranno tenuti ad informare anticipatamente il Capo Stazione, della spedizione di polveri od altre materie esplodenti che intendessero di effettuare, e non potranno consegnare i colli in Stazione che nel giorno e nell'ora da esso designati.

Questa disposizione è presa nell'intento di evitare nel modo più assoluto il deposito di tali materie nelle Stazioni e Scali ferroviarii ed allontanarne ogni pericolo d'esplosione.

La consegna della spedizione a partenza non potrà differirsi oltre i 7 giorni dalla data del preavviso del mittente.

g) Nessuna spedizione di merci e materie infiammabili ed esplodenti sarà accettata se non previa dichiarazione del mittente, sulla lettera di porto, che la merce pericolosa consegnata è internamente condizionata come lo prescrive il presente regolamento. — L'infrazione delle norme e modalità ora accennate negli imballaggi ed interna condizionatura dei colli, darà luogo all'applicazione della triplice tassa di trasporto della intiera partita di merce pericolosa consegnata, senza pregiudizio delle indennità che l'Amministrazione sarà in diritto di reclamare per i danni che da quest'infrazione potessero derivare.

h) Le operazioni di carico e scarico delle materie della 3ª e 4ª Categoria non possono farsi di notte: per conseguenza, tutte le spedizioni da inoltrarsi con treni notturni, che a mente del paragrafo *f* dovrebbero essere consegnate solo poco innanzi alla partenza del treno, saranno invece consegnate due ore prima del tramonto del sole, chiuse tosto negli appositi vagoni ed affidate alla scorta che le dovrà accompagnare nel viaggio, a' sensi del seguente paragrafo *l*.

Il carico e lo scarico delle suddette materie quando non si tratti di partita inferiore a 50 chilogrammi, verrà fatto dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione.

Il carico di ciascun vagone, compresi i recipienti non dovrà in alcun modo oltrepassare i 3|4 della sua portata.

i) Per impedire le conseguenze delle faville che potessero penetrare nei carri attraverso le aperture che si avessero eventualmente a manifestare, e per impedire la dispersione del polverino, si stenderà sul pavimento del vagone una tela impermeabile o traliccio doppio, e la totalità dei colli sarà pure egualmente coperta e con maggiore accuratezza rimpetto alle portiere, le quali saranno munite dell' occorrente per rimanere chiuse ed immobili durante il viaggio. — Le tele necessarie saranno fornite dal mittente,

il quale provvederà altresì che le ferramenta interne dei carri siano diligentemente ricoperte di stoffa o mascherate di legno.

l) Tutte le partite degli articoli della 3ª e 4ª categoria, anche inferiori a 50 chilogrammi, dovranno essere accompagnate da una scorta fornita dalla Società ferroviaria a carico del mittente, ad eccezione di quelle partite che fossero accompagnate da una speciale scorta militare.

La tassa da pagarsi dal mittente per la scorta è fissata in lire 3. 00 per ogni 50 chilometri, più l'importo di un biglietto di 3ª classe pel ritorno — Nel cómputo, le frazioni inferiori a 25 chilometri, saranno trascurate, quelle superiori saranno calcolate come 50 compiuti, e se la distanza totale fosse inferiore a 25 chilometri, la tassa sarà computata come per 50.

m) I vagoni carichi con merci della 3ª Categoria, non saranno mai ammessi nei treni viaggiatori su quelle linee ove hanno luogo treni merci ordinari. Occorrendo di farne il trasporto su linee non percorse da tali treni merci, dietro richiesta dei mittenti si faranno treni speciali, pei quali si esigerà la tassa stabilita dall'art. 5, pag. 5.

Qualora la spedizione non ecceda i 30 chilogrammi, si potrà inoltrarla con un treno misto, ma in tal caso dovrà essere imballata in doppia cassa od in doppio barile avvolti in tela imper-

meabile o traliccio doppio, coll' indicazione *Polveri da fuoco*, e sieno nel resto condizionati come al paragrafo *d*.

È fatta eccezione per quei cofani d'artiglieria che contenessero una quantità di polvere a netto superiore ai 50 chilogrammi, i quali, quando non vi sieno treni-merci, potranno essere trasportati con treni misti. — Le cautele da usarsi pel trasporto di suddetti cofani si limiteranno a quelle di carico, collocamento nei vagoni e scarico.

n) I vagoni carichi di merci della 4ª Categoria in nessun caso saranno ammessi nei treni viaggiatori. Sulle linee non servite da treni merci le spedizioni si dovranno sempre eseguire, a richiesta dei mittenti, con treni speciali e mediante esazione delle tasse a sensi del precedente paragrafo.

o) Il trasporto delle materie appartenenti alla 3ª e 4ª Categoria non è ammesso in servizio cumulativo ma potrà aver luogo mediante rispedizione ai punti di transito. È fatta eccezione per quelle materie il cui trasporto diretto fosse consentito da Tariffe di servizio cumulativo, sotto l'osservanza delle cautele di cui sovra e d'ogni altra all'uopo stabilita.

p) Le presenti disposizioni non esimono i mittenti dall'osservanza dell'art. 15 del Regolamento 21 giugno 1869 per l'esecuzione della legge d'abolizione della privativa sulle polveri, e dell'ar-

ticolo 102 del Regolamento 18 marzo 1865 per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica.

L' Amministrazione non guarentisce il termine di resa per le merci e materie sovraindicate.

Trasporto di Carrozze e Mobili di lusso.

Per la mobilia, le carrozze e gli altri veicoli privati di lusso, che fossero trasportati a grande o a piccola velocità negli appositi vagoni chiusi, i respettivi prezzi di tariffa saranno aumentati del 25 0[0.

Occorrendo pel trasporto di mobilia o di veicoli di lusso di dover richiamare da altre stazioni gli appositi vagoni chiusi, il richiedente dovrà, oltre la tassa stabilita per l'effettivo trasporto, pagare centesimi 6 per vagone e per chilometro percorso. — Quest'ultima tassa non dovrà peraltro eccedere lire 9 per ogni vagone.

I mittenti che vorranno spedire mobili o veicoli di lusso nei vagoni chiusi di cui sopra, dovranno farne regolare domanda sui bollettini di spedizione o sulle lettere di porto, secondo che trattisi di trasporti a grande o a piccola velocità.

Avvertenze sul trasporto dei legnami.

È fatto obbligo ai mittenti di consegnare le spedizioni di legnami col peso dichiarato sulle lettere di porto. — In esse il mittente deve indicare se il peso dichiarato siasi ottenuto con bilancia oppure col mezzo di cubatura, affinchè le stazioni di partenza e arrivo abbiano a servirsi dello stesso mezzo per la verificazione del peso.

Per ottenere poi il peso mediante cubatura, le stazioni prenderanno per base il seguente peso normale delle diverse qualità di legname:

Rovere	chilogrammi	1350	per ogni metro cubo
Faggio	»	1050	»
Noce	»	1000	»
Larice	»	850	»
Abete	»	700	»
Pino	»	700	»
Pioppo	»	600	»

Riscontrandosi nella verificazione del peso coi due mezzi preindicati delle differenze in più, si farà luogo oltre alla sopratassa anche alle applicazioni delle relative multe.

Pei legnami il cui peso fosse dichiarato risultante dalla cubatura, l'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire la verificazione del peso anche con bilancia.

Se nella verificazione con cubatura il peso dei legnami corrisponde perfettamente a quello dichiarato dal mittente, come risultante collo stesso mezzo, ma che mediante successiva pesatura con bilancia, il peso dei legnami stessi si verificasse invece superiore, sarà applicata la sola sopratassa in ragione del maggior peso riconosciuto.

Il peso dei legnami stato dichiarato risultante dalla bilancia, sarà verificato dalle Stazioni non munite di un ponte a bilico, col mezzo della cubatura. Laddove emergano differenze in meno, le stazioni lascieranno sussistere nelle lettere di porto il peso dichiarato dal mittente, con riserva di farlo rettificare alla stazione d'arrivo mediante altra pesatura con bilancia. — Esistendovi poi differenze in più, si farà rettificare il peso dallo stesso mittente, e, in caso di rifiuto, sarà fatta seguire l'annotazione sulla lettera di porto, che devesi verificare il peso all' arrivo. — Qualora sieno per siffatta guisa accertate delle differenze in più, si farà luogo all'applicazione della sopratassa e delle relative multe.

La verificazione del peso dei legnami potrà esser fatta anche in una delle stazioni di transito od intermedie, e, quando non vi assista il

mittente o il destinatario, alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione, i quali firmeranno l'atto di tale verificazione, da compilarsi dal capo stazione nel caso di differenze in più nel peso dichiarato.

TRASPORTI PER CONTO DEL GOVERNO

Trasporti Militari a Grande Velocità.

(Vedasi il Regolamento sull'attivazione della Convenzione stabilita fra le diverse Società ferroviarie e i Ministeri della Guerra e della Marina per i trasporti Militari e degli oggetti a Grande Velocità).

(Luglio 1870).

Trasporti Militari a Piccola Velocità.

(Estratto dal Titolo V del Capitolato d'Oneri del dì 22 Giugno 1864)

Materiale d'Artiglieria, Merci, Vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione della Guerra e della Marina.

L. 0,06 per tonnellata e chilometro, coll'aggiunta del diritto fisso di L. 0,50 la tonnellata per ogni operazione di carico e scarico effettuata dall'Amministrazione ferroviaria.

Cavalli e Muli caricati in Vagoni da Bestiame.

L. 0,03 per capo e per chilometro.

Numerario e oggetti preziosi.

	Da ALBACCINA a			
	CAMERINO e S. SEVERINO		MATELICA	
Per ogni spedizione dichiarata del valore da L. 0 a L. 100 ..... L.	0	25	0	20
da » 101 a » 500 ..... »	0	50	0	30
da » 501 a » 1,000 ..... »	0	75	0	50
Al disopra di L. 1,000, per ogni migliajo al di là del primo, per il quale restan ferme le tasse soprastabilite »	0	30	0	20

Oltre alla tassa sul peso.

Merci a piccola velocità.

		Da ALBACCINA a			
		CAMERINO e S. SEVERINO		MATELICA	
Per ogni spedizione					
Al disotto di chil. 500.....	L.	2	25	1	20
Al di sopra di » 500 fino a chil. 1,000.....	»	1	90	1	00
Al di sopra di chil. 1,000....	»	1		0	80

per quintale

Le frazioni al di sotto di un quintale si considerano per quintale intero.

Agli oggetti di un peso indivisibile di 3000 chilogrammi, alle merci infiammabili ed a quelle soggette a facile rottura si applicherà la metà in più delle tasse sopraindicate.

Mobilia e sgomberi.

Per i trasporti della mobilia e degli sgomberi le tasse da percipersi saranno le seguenti:

Dalle stazioni di Albaccina, Spoleto, Fabriano e Jesi a un punto qualunque delle città respettive e viceversa	L. 0, 80	per quintale
Dalla stazione di Albaccina a Matelica e viceversa	» 1, 20	
Dalla stazione di Albaccina a Camerino e S. Severino delle Marche e viceversa	» 2, 23	

Nell'applicazione delle tasse le frazioni di quintale si considerano per quintale intero.

Gl' impresarii degli ufficii trasporti a domicilio avranno diritto di percipere per gli assegni che dovranno pagare alle stazioni di Albaccina, Spoleto, Fabriano e Jesi, ritirando le merci per conto dei destinatarii, una provvisione di cent. 5 per ogni centinaio di lire se le merci saranno dirette

alle suddette città, e di cent. 10 se per Camerino, S. Severino delle Marche e Matelica.

Infine, per ogni operazione di dazio consumo in Albaccina la provvisione da percipersi sarà di cent. 5; e per ogni operazione medesima in Spoleto, Fabriano e Jesi la provvisione sarà di cent. 10.

Servizio di corrispondenza fra Laura e Avellino e viceversa.

E aperto in Avellino un ufficio di città incaricato della vendita dei biglietti, della registrazione dei bagagli e delle spedizioni delle merci a grande e piccola velocità, e dei veicoli e feretri.

Tutte le stazioni potranno direttamente corrispondere con l' uffizio di Avellino, considerandolo come un' altra stazione.

Viaggiatori.

L' uffizio di Avellino rilascierà biglietti a percorso facoltativo *(passe-partout)* per tutte le destinazioni non indicate qui appresso, per le quali sarà munito di biglietti a destinazione fissa.

Stazioni per le quali saranno rilasciati biglietti a destinazione fissa: **Capua, Caserta, Mad-**

daloni, Napoli, Nola, Sarno, Codola, S. Giorgio, S. Severino.

I prezzi dei trasporti fra Laura e Avellino o viceversa sono i seguenti:

Per ogni posto senza distinzione di classe L. 1, 30.

Onde ottenere il prezzo complessivo da una stazione qualunque delle ferrovie Romane ad Avellino o viceversa, non si dovrà che aumentare di L. 1, 30 il prezzo attualmente in vigore per la Stazione di Laura.

A cura dell' uffizio d' Avellino i biglietti dovranno al momento del rilascio al viaggiatore essere timbrati come si pratica nelle altre Stazioni, affinchè ogni biglietto porti la data ed il numero del treno per il quale è stato rilasciato.

Bagagli e merci a grande e piccola velocità.

Tanto per la registrazione dei bagagli, come per le spedizioni delle merci l' ufficio di Avellino userà gli stessi stampati, e seguirà le stesse norme delle altre stazioni.

I prezzi da applicarsi alle suddette spedizioni sono i seguenti:

Bagagli e merci.

Per	spedizioni	da chilog.	0 a	10 Lire	0, 20
»	»	»	20	»	0, 40
»	»	»	30	»	0, 50
»	»	»	40	»	0, 60

Per spedizioni da	chilog.	0	50	Lire 0, 70
»	»	»	60	» 0, 80
»	»	»	70	» 0, 90
»	»	»	80	» 1, 00
»	»	»	90	» 1, 10
»	»	»	100	» 1, 20
»	»	»	110	» 1, 30
»	»	»	120	» 1, 40
»	»	»	130	» 1, 50
»	»	»	140	» 1, 60
»	»	»	150	» 1, 70
da 150 fino a	»	»	200	» 1, 93

e 0,75 per ogni centinaio, al di sopra dei 200 chilogrammi.

Per gli oggetti indivisibili di ch. 3000 e oltre si fisserà di volta in volta fra l'assuntore ed il mittente o destinatario il prezzo del relativo trasporto.

Cani.

Per ogni capo. . . . . L. 0, 50

Numerario ed oggetti preziosi.

Da 1 a 100 . . . . . L. 0, 20
» 101 a 500 . . . . . » 0, 40
» 501 a 1000 . . . . . » 0, 60

Oltre L. 1000. — 0, 20 per ogni migliaio, oltre i cent. 60 del primo migliaio.

Veicoli e feretri.

Per ogni feretro	L.	10, 00
Per ogni omnibus, diligenza, furgone	»	10, 00
Per ogni carrozza a 4 ruote . .	»	8, 00
» » 2 »	»	6, 00
Carri a 2 o 4 ruote	»	8, 00

Come è stato già indicato per i viaggiatori, si dovrà per ottenere il prezzo complessivo per o da Avellino aggiungere ai prezzi suindicati quelli attualmente applicabili per la stazione di Laura.

Servizio di presa e consegna a domicilio in Avellino.

L' intraprenditore dell' uffizio di Avellino resta pure incaricato del servizio di presa e consegna a domicilio in Avellino ai prezzi seguenti:

Bagagli e merci.

Per spedizioni da chilogr.	0 a	10	Lire	0, 10
»	»	20	»	0, 20
»	»	30	»	0, 25
»	»	40	»	0, 30
»	»	50	»	0, 35
»	»	60	»	0, 40
»	»	70	»	0, 45
»	»	80	»	0, 50

Per spedizioni da chilogr.	0	90	Lire 0, 55
»	»	100	» 0, 60
»	»	110	» 0, 65
»	»	120	» 0, 70
»	»	130	» 0, 75
»	»	140	» 0, 80
»	»	150	» 0, 85
	da 150 fino a	200	» 1, 00

e L. 0, 40 per ogni centinaio al disopra dei primi 200 chilogrammi.

Cani.

Per ogni capo . . . . . L. 0, 25

Numerario ed oggetti preziosi.

Da	1 a	100.	L. 0, 10
»	101 a	500.	» 0, 20
»	501 a	1000.	» 0, 30

Al disopra di L. 1000 L. 0. 10 per ogni migliaio oltre L. 0, 30 per il primo migliaio.

Veicoli e feretri.

Per ogni feretro		. . . . .	L. 5, 00
Per ogni omnibus, diligenza o furgone			» 5, 00
Carrozze a	4	ruote	» 4, 00
»	2	»	» 3, 00
Carri	2 o	4 ruote	» 4, 00

Assegni.

Per gli assegni che l'agenzia incasserà dai destinatari delle merci avrà il diritto a cent. 5 per ogni centinaio di lire, dovendosi oltre il centinaio considerare nulla la frazione fino a lire 50, e come centinaio l'altra da lire 51 a 100. — Se però l'assegno da incassarsi fosse nel totale minore di lire 100, in tal caso, qualunque sia la somma, avrà diritto ai cent. 5.

Operazioni di dazio-consumo.

Per ogni operazione di dazio consumo, relativa a merci di peso non maggiore di chil. 10, e soggette ad una tassa doganale inferiore a cent. 50, l'agenzia perciperà cent. 5. Se il peso sarà oltre i chil. 10, e soggette ad una tassa oltre i centesimi 50 e fino a lire 1, 00, perciperà cent. 10. — Se poi il peso sia oltre i chil. 50 e il dazio maggiore di lire 1, 00 l'assuntore perciperà cent. 15.

SERVIZIO CUMULATIVO

COLLE

FERROVIE ITALIANE

Trasporto viaggiatori e bagagli.

Ciascun'Amministrazione conserva per la percorrenza sulle respettive linee la propria tariffa.

Per la corrispondenza diretta pei viaggiatori destinati o provenienti da Roma o Napoli per le ferrovie dell' Alta Italia saranno stabilite serie speciali di biglietti per *Roma,* via di Falconara e via di Firenze; per *Napoli,* via di Firenze e via di Foggia, e ciò per potere aderire alle richieste dei viaggiatori.

Trasporti a grande velocità.

Ciascun' Amministrazione conserva per la percorrenza sulle respettive linee la propria tariffa.

Trasporti a piccola velocità.

Ciascun'Amministrazione conserva per la percorrenza sulle respettive linee la propria tariffa.

Sussistono però delle tariffe speciali comuni che sono le seguenti:

TARIFFE COMUNI

FRA LE FERROVIE ITALIANE

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 1.

PICCOLA VELOCITÀ

Spedizioni a *vagone completo*, provenienti da Ancona ed oltre sulle ferrovie Meridionali, destinate a Livorno per la via di Bologna, o viceversa.

INDICAZIONE DELLE MERCI	PREZZO PER TONNELLATA da Ancona a Livorno, o viceversa, carico e scarico non compreso			TOTALE
	Meridion.	Alta Italia	Romane	
Cereali e farine.	8.03	8.25	1.24	17.52
Olio di oliva, di noce, di sesamo, di colza, di ravizzone, di lino, di canapa, di cotone e di palma, in botti o barili.	9.97	9.88	2.00	21.85
Pesci affumicati e salati, comprese le aringhe e le sardelle .	9.97	9.88	2.00	21.85
Semi oleiferi	8.26	8.25	2.00	18.51
Vini in fusti.	10.30	9.07	2.00	21.37

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 2.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni di *almeno* 500 *chilogrammi* fra l'Alta Italia e le ferrovie Meridionali pel transito di Bologna, e fra l'Alta Italia e le ferrovie Romane pei transiti di Firenze o di Pisa, con condizioni di percorrenza su ciascuna delle due reti; oppure provenienti o destinate a *Venezia* e percorrenti almeno 100 chilometri sulle ferrovie Meridionali, o la distanza prescritta sulle ferrovie Romane.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO colla condizione di percorrenza sulle ferrovie						DIRITTO fisso per tonn. carico e scarico compreso
	Meridionali		Alta Italia		Romane		
	di oltre 200 chilom.	di oltre 300 chilom.	di oltre 200 chilom.	di oltre 300 chilom.	di oltre 200 chilom.	di oltre 300 chilom.	
Butirro salato, in fusti.	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	1.20
Conserve alimentari, in fusti ed in casse.	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	1.20
Fiammiferi, in casse od in botti, condizionati a sensi dell'art. 112 delle tariffe dell'Alta Italia	0 07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	1.20
Formaggi sodi	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	1.20
Pesci salati, affumicati o disseccati, in barili od in balle.	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.06	1.20
Pesci marinati od insalamojati, in barili.	0.07	0.06	0.03	0.07	0.07	0.06	1.20
Salami ed altri preparati di carne di maiale	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	1.20

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 3.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni di almeno *una tonnellata*, fra l'Alta Italia e le ferrovie Meridionali pel transito di Bologna, e fra l'Alta Italia e le ferrovie Romane pei transiti di Firenze o di Pisa, percorrenti almeno 300 chilometri su ciascuna delle due reti; oppure provenienti o destinate a *Venezia* e percorrenti almeno 100 chilometri sulle ferrovie Meridionali od almeno 300 chilometri sulle ferrovie Romane.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			DIRITTO fisso per tonn. carico e scarico compreso
	Meridion.	Alta Italia	Romane	
Bolloni di ferro in sacchi, cesti, botti o casse	0.05	0.06	0.06	1.20
Caffè, in sacchi od in botti . .	0.05	0.08	0.08	1.20
Carta grossolana da inviluppi, in balle.	0.05	0.05	0.06	1.20
Carta ordinaria da scrivere, da stampa e da musica, in balle .	0.05	0.065	0.06	1.20
Cartone e cartoncino, in balle .	0.05	0.05	0.06	1.20
Chioderie, viti di ferro o di ghisa, in sacchi, cesti, botti, o casse	0.05	0.06	0.06	1.20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			DIRITTO fisso per tonn. carico e scarico compreso
	Meridion.	Alta Italia	Romane	
Coloniali non nominati, in sacchi, botti od in casse	0.10	0.10	0.10	1.20
Corde e cordami di stoppa, canapa e di altri vegetali filamentosi .	0.06	0.07	0.06	1.20
Ferramenta da fabbrica in grossi lavori	0.05	0.06	0.05	1.20
Filati di lana, di lino, di canapa o di cotone.	0.07	0.09	0.08	1.20
Frutti meridionali in casse, in coffe od altrimenti imballati. .	0.06	0.07	0.05	1.20
Genziana macinata o non, in sacchi od in balle	0.06	0.08	0.08	1.20
Ghisa in grossi lavori	0.05	0.06	0.05	1.20
Majolica (Stoviglie di) in casse od in ceste	0.06	0.07	0.06	1.20
Melasso liquido, in botti. . . .	0.05	0.08	0.08	1.20
Olio di ricino, in barili od in casse.	0.08	0.08	0.08	1.20
Panni d'ogni specie, in balle. .	0.09	0.09	0.09	1.20
Paste da vermicellaio, in casse od in ceste	0.06	0.09	0.08	1.20
Pelli conciate d'ogni specie, in balle od in casse.	0.07	0.09	0.08	1.20
Regolizia o Liquerizia (Radice greggia di) in balle.	0.06	0.08	0.08	1.20
Regolizia o Liquerizia (Sugo di) in casse o botti.	0.10	0.10	0.10	1.20
Rubbia in polvere o Garanza, in fusti o casse.	0.06	0.09	0.06	1.20

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			DIRITTO di uso per tonn. carico e scarico compreso
	Meridion.	Alta Italia	Romane	
Saponi comuni in pani od in pasta.	0.05	0.08	0.06	1.20
Scartate, ossia pezzi da fucina sgrossati per utensili d'agricoltura.	0.05	0.06	0.05	1.20
Sego in pani.	0.05	0.07	0.05	1.20
Telerie di lino, di canapa o di cotone	0.07	0.09	0.09	1.20
Terraglie, in casse od in ceste .	0.05	0.065	0.06	1 20
Vetrerie, in casse od in ceste. .	0.06	0.065	0.06	1.20
Vini in casse	0.05	0.055	0.05	1.20
Zucchero raffinato o non raffinato, in sacchi od in botti. . .	0.05	0.08	0.08	1.20

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 4.

PICCOLA VELOCITÀ.

Spedizioni *a vagone completo* fra l'Alta Italia e le ferrovie Meridionali pel transito di Bologna, e fra l'Alta talia e le ferrovie Romane pei transiti di Firenze o di Pisa, percorrenti almeno 300 chilometri su ciascuna delle due reti; oppure provenienti o destinate a *Venezia* e percorrenti almeno 100 chilometri sulle ferrovie Meridionali od almeno 300 chilometri sulle ferrovie Romane.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			Diritto fisso per tonnellata	TASSA MINIMA per vagone e chilometro
	Meridionali	Alta Italia	Romane		
Acque minerali in casse . .	0.04	0.04	0.03	1.20	
Alcool, spirito di vino, compresa l'acquavite semplice, in botti o barili.	0.04	0.05	0.05	1.20	Alla Italia e Romane 0.22 Meridionali 0.25
Caffè in sacchi od in botti .	0.04	0.06	0.06	1.20	
Calce viva o spenta in polvere, in sacchi o botti . .	0.035	0.035	0.03	0.20	
Calce viva o spenta alla rinfusa.	0.035	0.035	0.035	0.20	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			Diritto fisso per tonnellata	TASSA MINIMA per vagone e chilometro
	Meridionali	Alta Italia	Romane		
Canapa greggia o pettinata, in balle compresse . . .	0.04	0.055	0.04	1.20	
Carta grossolana da inviluppi in balle	0.04	0.045	0.04	1.20	
Carta ordinaria da scrivere, da stampa e da musica, in balle	0.04	0.055	0.04	1.20	
Cartone e cartoncino . . .	0.04	0.045	0.04	1.20	
Castagne	0.04	0.04	0.03	1.20	
Cemento, in botti od in sacchi	0.035	0.035	0.035	1.20	
Cereali e farine.	0.04	0.045	0.04	1.20	
Concimi artificiali in pennelli od in polvere, concimi naturali, guano, fosfato di calce	0.035	0.035	0.03	0.20	Alta Italia e Romane 0.22
Cotoni greggi, in balle compresse.	0 04	0.05	0.04	1.20	Meridionali 0.25
Droghe.	0.04	0.045	0.03	1.20	
Filati di lana, di lino, di canapa o di cotone, in balle.	0.08	0.08	0.08	1.20	
Ferraccio	0.03	0.03	0.03	0.20	
Ferro greggio e ferro in rottami	0.03	0.03	0.03	0.20	
Ferro in verghe o barre piatte o tonde	0.03	0.03	0.03	0.20	
Frutti meridionali, in casse, in coffe od altrimenti imballati.	0.04	0.005	0.35	1.20	
Ghisa in pani od in rottami.	0.03	0.03	0.03	0.20	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			Diritto fisso per tonnellata	TASSA MINIMA per vagone e chilometro
	Meridionali	All'Italia	Romane		
Lana sucida, in balle compresse	0.04	0.05	0.04	1.20	
Legname greggio semplicemente squadrato o segato (esclusi i legnami di ebanisteria) occupante un solo vagone.	0.035	0.04	0.035	1.20	
Legumi secchi, in sacchi .	0.04	0.045	0.04	1.20	
Lino greggio o pettinato, in balle compresse.	0.04	0.055	0.04	1.20	
Maiolica (Stoviglie di) in casse o ceste.	0.04	0.06	0.04	1.20	
Maiolica (Stoviglie di) caricate alla rinfusa.. . . .	0.04	0.06	0.04	0.20	
Mobilia imballata o non (senza garanzia se non imballata) (escluse le sedie). . .	0.05	0.06	0.06	1.20	Alla Italia e Romane 0.22 / Meridionali 0.25
Noci comuni.	0.04	0.045	0.03	1.20	
Oleina in fusti..	0.04	0.05	0.04	1.20	
Olio di oliva, di noce, di sesamo, di colza o ravizzone, di lino, di canapa, di cotone, di palma e di mandorle, in botti o barili	0.04	0.05	0.04	1.20	
Olio di ricino, in barili od in casse	0.07	0.07	0.07	1.20	
Panni d'ogni specie, in balle.	0.08	0.08	0.08	1.20	
Paraffina, in fusti od in casse.	0.04	0.05	0.04	1.20	
Paste da vermicellaio, in casse o ceste	0.05	0.07	0.06	1.20	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			Diritto fisso per tonnellata	TASSA MINIMA per vagone e chilometro
	Meridionali	Alla Italia	Romane		
Pelli gregge, secche, insalamoiate o fresche (queste ultime salate od incalcinate in sacchi od in ceste) di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, cammello e di altri grossi animali, in balle. .	0.05	0.055	0.05	1.20	
Pesci secchi, salati, affumicati o disseccati, marinati od insalamoiati, in botti od in balle	0.04	0.05	0.03	1.20	
Potassa (carbonato di) o potassa del commercio, in fusti	0.05	0.05	0.04	1.20	
Petrolio, in barili originari od in casse.	0.04	0.05	0.04	1.20	Alla Italia e Romane 0.22
Quadrelli da pavimento, verniciati od in majolica . .	0.035	0.04	0.03	1.20	Meridionali 0.25
Regolizia o liquerizia (radice greggia di), in balle. . .	0.04	0.06	0.04	1.20	
Rubbia macinata o non (esclusa la garanzina) in fusti o balle	0.05	0.06	0.05	1.20	
Salnitro, in casse od in botti.	0.05	0.06	0.06	1.20	
Saponi non profumati, in pani od in pasta	0.05	0.05	0.05	1.20	
Semi oleiferi, in sacchi. . .	0.04	0.045	0.03	1.20	
Soda fattizia, in botti. . .	0.04	0.045	0.04	1.20	
Sommaco macinato o non, in sacchi.	0.045	0.045	0.045	1.20	

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA PER TONNELLATA E CHILOMETRO			Diritto fisso per tonnellata	TASSA MINIMA per vagone e chilometro	
	Meridionali	Alta Italia	Romane			
Stracci d'ogni specie, in balle compresse	0.04	0.05	0.05	1.20		
Tabacchi in foglie, in costole od in ritagli, in balle od in botti	0.05	0.06	0.06	1.20		
Terraglie, in casse od in ceste	0.04	0.05	0.04	1.20		
Terraglie caricate alla rinfusa.	0.04	0.05	0.04	0.20		
Terra di Vicenza	0.035	0.04	0.035	0.20	Alta Italia e Romane	0.22
Vetrerie in casse od in ceste.	0.04	0.05	0.04	1.20		
Vetrerie caricate alla rinfusa.	0.04	0.05	0.04	0.20	Meridionali	0.25
Vini, in casse od in botti, compreso il Vermouth . .	0.04	0.05	0.04	1.20		
Vitriolo verde (solfato di ferro), in sacchi od in botti .	0.045	0.045	0.04	1.20		
Zolfo, in pani od in polvere (senza garanzia)	0.035	0.04	0 035	0.20		
Zucchero raffinato o non, in sacchi od in fusti. . . .	0.04	0.05	0.05	1.20		
Zucchero in pani, caricato alla rinfusa (senza garanzia).	0.04	0.05	0.05	0.20		

TARIFFA SPECIALE COMUNE N. 5.

PICCOLA VELOCITÀ

Per spedizioni di merci in servizio cumulativo colle ferrovie dell' Alta Italia, *a vagone completo* di almeno 5 tonnellate o paganti per tal peso, percorrenti oltre 600 chilometri sulle ferrovie Romane.

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TASSA per tonnellata e chilometro per la sola percorrenza sulle FERROVIE ROMANE	DIRITTO fisso per tonnellata carico e scarico compreso
Cereali e farine Legumi secchi (1) Mattoni verniciati Olii, in fusti Robbia, in fusti Vini, in fusti Zolfo in pani, senza garanzia	0.03	0.60

(1) Sotto questa denominazione generica si comprendono: Àglio secco — Ceci secchi — Cipolle secche — Fagiuoli secchi — Fave secche — Ghiande — Lenti secche — Lupini secchi — Patate, in sacchi — Piselli secchi — Rape — Veccia.

Trasporti di Bestiame a grande velocità.

In servizio cumulativo colle ferrovie Italiane si adotterà pei bestiami la classificazione e le condizioni in vigore pel servizio interno dell'Alta Italia, ferme restando in conseguenza le norme attuali pei detti trasporti in servizio interno.

La classificazione e le condizioni di cui sopra sono le seguenti:

Classificazione. — Il bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti cinque classi:

1.ª classe: cavalli, muli e grossi puledri, buoi, tori e grosse vacche;

2.ª classe: puledri, muletti e asini, vacche piccole e giovenche, manzi o vitelloni, porci grossi;

3.ª classe: vitelli e porci mezzani;

4.ª classe: vitelli e porci piccoli, montoni, pecore, capre e simili;

5.ª classe: porcellini, capretti, agnelli e simili.

L'Amministrazione avrà la facoltà di determinare i limiti di altezza e di peso che fossero necessari per distinguere le respettive classi dei capi di bestiame.

Il bestiame cavallino sarà considerato di 1.ª clas-

se quando la sua altezza misurata dal suolo alla sommità delle spalle, raggiunga quella di metri 1. 45; e sarà considerato di 2.ª classe, quando la sua altezza sia inferiore.

Ogni altro capo di bestiame sarà considerato:

di 1.ª classe quando il peso supera i 400 chilog.
» 2.ª » » sia d'oltre 200 e fino a 400 chilog.
» 3.ª » » » 100 » 200 »
» 4.ª » » » 20 » 100 »
» 5.ª » » sia inferiore ai 20 chilogrammi.

Tariffa per capo. — I prezzi di trasporto a Grande Velocità sono stabiliti come segue:

DISTRIBUZIONE delle classi	PREZZO per ogni capo e chilometro compresa l'imposta	*Osservazioni*
Classe 1.ª (1)	Lire 0,0825	Diritto minimo L. 0.132 per ogni spedizione e per chilometro, imposta compresa. L'Amministrazione ha facoltà di caricare nello stesso vagone capi di bestiame di proprietà diversa.
» 2.ª	» 0,0550	
» 3.ª	» 0,0275	
» 4.ª	» 0,0132	
» 5.ª	» 0,0066	

(1) Salvo l'eccezione stabilita pei cavalli in vagone-scuderia.

Cavalli in vagone-scuderia. — Pei cavalli, di cui fosse richiesto il trasporto in vagone scuderia si esigerà il prezzo di L. 0,22 per capo e per chilometro.

L'Amministrazione non è obbligata di fornire vagoni a scuderia fuorchè nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Tariffa per vagone completo. — Alle spedizioni di bestiame che vengono effettuate per vagone completo, sarà applicato il diritto di L. 0,44 per vagone *ordinario* e per chilometro. — Impiegandosi *vagoni gabbia a due piani* la tassa sarà di L. 0,66 per vagone e chilometro.

Il massimo dei capi di bestiame da caricarsi in vagone completo *ordinario* si è: per la 1.ª classe N.° 7 capi; per la 2.ª classe N.° 11 capi; per la 3.ª classe N.° 20 capi; per la 4.ª e 5.ª classe sarà facoltativo al mittente di caricare, tanto nei vagoni *ordinari* quanto nei vagoni-*gabbia a due piani* e sempre a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui i vagoni possono esser capaci, purchè, ben inteso, non sia superata la portata del vagone stesso.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tassati per capo, senza però eccedere la tassa stabilita pel vagone completo.

In un medesimo vagone non si potrà caricare bestiame di diverse classi, se non pagando la *tariffa per capo*. Il carico misto in un medesimo carro, da tassarsi per *vagone completo*, non è ammesso che pei trasporti di bestiami di 4.ª e 5.ª classe.

Custode del bestiame. — il custode avrà diritto di accompagnare la spedizione, prendendo posto nel vagone stesso del bestiame mediante il pagamento della metà del prezzo d'un biglietto di 3.ª classe.

Quando poi si tratti di spedizione che non comprenda un vagone completo, il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intera tassa della 3.ª classe. In caso di contravvenzione sarà applicato il disposto dell'art. 14, pag. 11.

Modo di spedizione. — Il bestiame da trasportarsi a grande velocità sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè la richiesta ne sia stata fatta, nelle stazioni principali, due ore prima della partenza e quattro ore prima nelle altre stazioni.

Sul tratto da Bologna a Pistoia o viceversa e su quello da Torino a Bardonecchia o viceversa, l'Amministrazione delle ferrovie Alta Italia si riserva peraltro la facoltà di effettuare le spedizioni di bestiame con altri convogli susseguenti in modo tuttavia da non eccedere le 12 ore per la percorrenza fra le indicate stazioni.

Non si accettano le spedizioni di bestiame per destinazioni a cui non si potesse giungere nella giornata stessa della spedizione.

Quest'ultimo capoverso rimane modificato come segue:

Il bestiame sarà accettato pel trasporto a qualunque destinazione. Se non che qualora per raggiungere la destinazione definitiva, le spedizioni di bestiame dovessero in base agli orari dei treni sostare più di due ore in una stazione intermedia, alle medesime verrà applicata una sopratassa nella misura seguente:

	Per capo	Per vagone
Bestiame di 1ª classe per ogni ora di sosta, dopo le prime due	0,15	1,00
» 2ª » » »	0,10	0,75
» 3ª » » »	0,05	0,50
» 4ª » » »	0,02	0,30
» 5ª » » »	0,02	0,30

L' Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame coi convogli diretti.

Consegna. — La consegna del bestiame alla Stazione dovrà esser fatta almeno due ore prima della partenza.

Carico e scarico. — Il carico e lo scarico del bestiame si eseguiscono per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del capo stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente e del destinatario.

Gli speditori di bestiame sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

Responsabilità. — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del mittente, perciò le conseguenze d' ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale non risponde neppure della fuga del bestiame, se questa è indipendente dal fatto della Società.

Bestiame non ritirato. — Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato dopo 3 ore dal suo arrivo a destinazione, e quello che, giunto coll' ultimo convoglio della sera, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell' Amministrazione e a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese stesse, sarà dall' Amministrazione venduto per conto del proprietario, senz' alcuna formalità giudiziaria.

Bestiame da macello destinato a Venezia. — L'Amministrazione delle Ferrovie Alta Italia avendo fatto costruire presso la stazione di Venezia un ponte che attraversa il *Rivo della Crea*, di dove dopo breve tragitto a piedi, si giunge al pubblico macello, così ai trasporti di bestiame che fossero colà destinati si applicheranno, in aggiunta alle tasse per la percorrenza ferroviaria, le seguenti di *pedaggio* sull' anzidetto ponte:

DISTINZIONE DELLE CLASSI DEL BESTIAME	TASSA di pedaggio Per ogni capo	OSSERVAZIONI
1ª classe.	0,250	
2ª »	0,220	
3ª » (compresi i vitelli di 4ª classe). . .	0,200	
4ª » (esclusi i vitelli). .	0,080	Tassa minima per spedizione L. 0,10
5ª »	0,028	

Per ottenere il diritto di passaggio sul ponte sopraindicato, i mittenti dei trasporti di bestiame dovranno, oltre al pagamento della tassa di pedaggio, farne conforme annotazione sui bollettini di spedizione; in mancanza della quale lo scarico a Venezia sarebbe effettuato sul piano caricatore prospiciente le fondamenta della stazione e il successivo trasporto al macello dovrebbe farsi mediante barche.

Per siffatti trasporti dovranno eziandio osservarsi tutte le prescrizioni municipali, nei riguardi della sicurezza pubblica.

Animali morti. — Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto a grande velocità.

Bestie feroci. — Le bestie feroci non sono trasportabili a grande velocità.

TARIFFA SPECIALE A GRANDE VELOCITÀ
IN SERVIZIO CUMULATIVO
colle Ferrovie dell'Alta Italia e Meridionali.

Bestiame a vagone completo.

DISTINZIONE delle percorrenze sulle linee di ciascuna Società	PREZZO PER VAGONE E CHILOMETRO, PER SPEDIZIONI								Durata del viaggio (1)
	di non meno di 4 vagoni		da 3 ad 8 vagoni		da 9 a 12 vagoni		da 13 a 16 vagoni e più		
	ordinari	a due piani	ordinari	a due piani	ordinari	a due piani	ordinari	a due piani	
									ore
Da 150 a 200 Chilom.	0,40	0,60	0,38	0,56	0,36	0,52	0,35	0,50	8
— 201 a 300 —	0,38	0,56	0,36	0,52	0,35	0,50	0,33	0,48	12
Oltre i 300 Chilom.	0,36	0,52	0,35	0,50	0,33	0,48	0,31	0,46	[2]

(1) Veggasi la 12.a condizione che segue.
(2) 12 ore per 300 chilometri e successivamente un'ora per ogni percorso di 20 chilom.

Condizioni. — 1ª Il bestiame sarà accettato pel trasporto per qualunque destinazione. Qualora peraltro, se per raggiungere la destinazione definitiva, le spedizioni di bestiame dovessero in base agli orari dei convogli sostare più di due ore in una stazione intermedia, alle medesime sarà applicata una sopratassa nella misura seguente:

Bestiame di 1 classe – per ogni ora di sosta dopo le prime due, per vagone				L. 1,00
»	2	»	»	» 0,75
»	3	»	»	» 0,50
»	4	»	»	» 0,30
»	5	»	»	» 0,30

2ª Il bestiame sarà spedito col convoglio immediatamente successivo alla consegna, purchè la richiesta ne sia stata fatta 12 ore prima della partenza, per le spedizioni da 4 e fino ad 8 vagoni, e 24 ore prima per quelle superiori.

3ª All'atto della domanda dei vagoni occorrenti per la spedizione del bestiame, il richiedente dovrà depositare nelle mani del Capo Stazione, che gliene rimetterà ricevuta, *lire cinque* per ognuno dei vagoni domandati, in acconto dei diritti di trasporto. Questa somma, laddove il bestiame non sia caricato nei vagoni nel tempo convenuto, apparterrà all' Amministrazione, che potrà quindi disporre altrimenti dai vagoni stessi. L'Amministrazione si riserva per altro la facoltà di non accettare la caparra; ed in tal caso non assume

responsabilità di sorta sulla consegna in tempo dei vagoni che fossero stati richiesti.

4ª Il carico e lo scarico del bestiame saranno obbligatorii per parte dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo Stazione. Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

5ª Gli speditori saranno obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagoni.

6ª Per eseguire il carico saranno concesse *due ore* di tempo, per le spedizioni di 4 vagoni; e successivamente 20 *minuti* per ogni vagone in più, incominciando dall' atto della consegna del vagone; e dovrà essere ultimato tre quarti d'ora prima della partenza del treno.

7ª Il massimo dei capi di bestiame da caricarsi in *vagone ordinario* si è: per la 1ª classe, capi 7; per la 2ª classe, 11 capi; per la 3ª classe, 20 capi. — Per la 4ª e 5ª classe sarà in facoltà del mittente di caricare tanto nei *vagoni ordinari* quanto nei *vagoni a due piani*, e sempre a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui i vagoni saranno capaci, purchè, ben inteso, non sia superata la portata del vagone.

8ª Se dopo il carico di vagoni completi rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi saranno tassati a ta-

riffa generale, a meno che il mittente non richieda l'applicazione della tassa a vagone completo.

9ª In un medesimo vagone non si potrà caricare bestiame di diverse classi, se non pagando la tariffa generale per capo. — Il carico misto in un medesimo carro, da tassarsi per vagone completo, non è ammesso che pei trasporti bestiame di 4ª e 5ª classe.

10ª Il mittente potrà ottenere l'applicazione di questa tariffa speciale, anche allorquando la spedizione non si trovasse nelle precise condizioni di carico o di percorrenza sovra determinate, purchè ne faccia espressa domanda in iscritto sul bollettino di spedizione, richiedendo la tassa pei minimi prescritti. La concessione che si accorda in questo caso al mittente è vincolata peraltro alla condizione che sia rispettato l'ordine progressivo delle varie categorie della Tariffa, essendo soltanto ammesso il passaggio dall'una categoria all'altra immediatamente successiva.

11ª Il trasporto del bestiame si effettua a rischio e pericolo del proprietario, epperciò saranno da lui sopportate le conseguenze di qualsiasi danno, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che toccasse al bestiame durante il viaggio, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la quale infine non risponde neppure della fuga del bestiame, se questa è indipendente dal fatto della Società.

12ª Ciascuna spedizione di 4, e fino ad 8 vagoni, potrà essere accompagnata da un custode del bestiame, e da due custodi quelle superiori; i quali prenderanno posto gratuitamente negli stessi vagoni del bestiame. I custodi eccedenti il numero determinato, potranno essi pure prender posto nei vagoni del bestiame, mediante pagamento della metà di un biglietto di 3ª classe.

13ª La Società si obbliga di condurre a destinazione simili trasporti di bestiame nei periodi di tempo sovra stabiliti. Non saranno però comprese nel tempo prefisso per la durata del viaggio le fermate nelle stazioni intermedie e quelle alle stazioni di diramazione, cagionate da mancanza di coincidenza dei treni, che risultassero da orar od avvisi pubblicati o sieno stati altrimnenti pre annunziate ai mittenti. Per le spedizioni valicanti i tratti acclivi ai Giovi, alla Porretta o fra Bussoleno e Bardonecchia, tale periodo di tempo sarà aumentato di 12 ore.

14ª Lo scarico del bestiame dovrà essere eseguito subito dopo che i vagoni saranno stati condotti al livello del piano caricatore. — Per lo scarico del bestiame sarà concessa la metà del tempo accordato per il carico; trascorso tal termine, l' Amministrazione potrà fare scaricare il bestiame a spese ed a rischio e pericolo del proprietario.

15ª L' Amministrazione non effettuerà il trasporto del bestiame coi convogli diretti.

16ª Salvo le circostanze di preventivi accordi, il trasporto del bestiame a tariffa speciale si dovrà effettuare in porto affrancato.

17ª Pei trasporti di bestiame di 16 e più vagoni, che per difetto d' immediate coincidenze di treni non potessero giungere a destino senza sosta nelle stazioni intermedie, gli speditori, previo accordo colla divisione del Traffico, potranno domandare dei treni speciali, i quali saranno soltanto accordati nel caso che le esigenze del servizio lo consentano.

18ª Pel bestiame diretto a *Venezia,* e destinato a quel pubblico macello, vedansi le tasse di pedaggio, come pure le norme stabilite alla pag. 203.

Trasporto del Bestiame a Piccola Velocità

Classificazione. — Il bestiame si distingue per la tassazione nelle seguenti cinque classi:

1ª classe. — Cavalli, muli e grossi puledri; buoi, tori e grosse vacche;

2ª classe. — Pullini, muletti e asini; vacche piccole e giovenche, manzi o vitelloni, porci grossi;

3ª classe. — Vitelli e porci mezzani;

4ª classe. — Vitelli e porci piccoli, montoni, pecore, capre e simili;

5ª classe. — Porcellini, capretti, agnelli e simili.

L'Amministrazione avrà la facoltà di determinare i limiti di altezza e di peso che fossero necessari per distinguere le respettive classi dei capi di bestiame.

Il bestiame cavallino sarà considerato di prima classe, quando la sua altezza misurata dal suolo alla sommità della spalla raggiunga metri 1.45, e di seconda classe, quando la sua altezza sarà inferiore.

Ogni altro capo di bestiame sarà ritenuto:

di 1 classe quando il suo peso supera i 400 chilogrammi
2 » » » è di oltre 200 e fino a 400 »
3 » » » » 100 » 200 »
4 » » » » 20 » 100 »
5 » » » è inferiore a 20 chilogrammi.

Tariffa per capo. I prezzi di trasporto a piccola velocità sono stabiliti come segue:

Distinzione di Classe	Prezzo per ogni capo e chilometro	*Osservazioni*
Classe 1ª	0. 050	Diritto minimo Lire 0,12 per spedizione e per chilometro.
» 2ª (1)	0. 035	
» 3ª	0. 016	L'Amministrazione ha facoltà di caricare nello stesso vagone capi di bestiame di proprietà diversa.
» 4ª	0. 008	
» 5ª	0. 004	

(1) Salva l'eccezione stabilita pei cavalli caricati in Vagone-scuderia.

Cavalli in vagoni-scuderia. — Pei cavalli di cui fosse richiesto il trasporto in vagone a scuderia si esigerà il prezzo di lire 0,20 per capo e per chilometro.

L'Amministrazione non è obbligata di fornire vagoni a scuderia fuorchè nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio.

Tariffa per vagone completo. — Alle spedizioni di bestiame che vengono effettuate per vagone completo sarà applicato il diritto di lire 0,30 per vagone ordinario e per chilometro.

Le spedizioni invece che si eseguiscono in vagoni gabbia a due piani, saranno tassate nella misura di lire 0,45 per vagone e chilometro.

In tali casi sarà facoltativo al mittente di caricare nel vagone, ma a suo rischio e pericolo, quel numero di capi di cui il vagone può essere capace, qualunque sia la classe a cui essi appartengono.

Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi capi saranno tassati coi prezzi sovra stabiliti, senza però eccedere la tassa stabilita pel vagone completo.

Minuto bestiame in cesti. — Le spedizioni di bestiame di 4ª e 5ª classe non eccedenti ciascuna il peso di 60 chilogrammi, potranno

essere effettuate e tassate come merci di 1ª classe, purchè il bestiame sia bene assestato in cestoni e in condizioni tali da non danneggiare le merci caricate sullo stesso vagone.

Custode del bestiame. — Il custode ha diritto di accompagnare la spedizione prendendo posto nel vagone stesso del bestiame, mediante pagamento della metà del prezzo di un biglietto di 3ª classe.

Quando poi si tratta di una spedizione che non comprenda un vagone completo, il custode potrà bensì accompagnare il bestiame prendendo posto nel vagone in cui è caricato, ma dovrà pagare l'intera tassa di un biglietto di 3ª classe. In caso di contravvenzione, sarà applicato il disposto dell'art. 14, pag. 11.

Modo di spedizione. — Per il bestiame da trasportare a piccola velocità, l'Amministrazione, ha il diritto di farne la spedizione nel termine di 24 ore dalla data della richiesta.

Il bestiame sarà accettato per trasporto per qualunque destinazione.

Qualora per altro, se per raggiungere la destinazione definitiva, le spedizioni di bestiame dovessero, in base agli orari dei convogli, sostare più di due ore in una Stazione intermedia, alle medesime sarà applicata una sopratassa nelle misure seguenti:

	Per capo	Per vagone
Bestiame di 1ª classe per ogni ora di sosta, dopo le prime due	0,15	1,00
» di 2ª » » »	0,10	0,75
» di 3ª » » »	0,05	0,50
» di 4ª » » »	0,02	0,30
» di 5ª » » »	0,02	0,30

Consegna. — La consegna del bestiame. alla Stazione, dovrà esser fatta almeno due ore prima della partenza.

Carico e scarico. — Il carico e lo scarico del bestiame si eseguisce per cura dello speditore e del destinatario, a loro rischio e pericolo, ma sotto la sorveglianza del Capo Stazione. — Ogni guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del destinatario.

Gli speditori del bestiame, sono obbligati a fornire le corde, catene, cavezze e gli altri oggetti necessari per assicurare il bestiame nei vagnoi.

Responsabilità. — Il trasporto del bestiame si opera a rischio e pericolo del proprietario, e perciò le conseguenze di ogni accidente, non occasionato da fatto imputabile alla Società, che derivasse al bestiame durante il trasporto, saranno sopportate dal proprietario, senza diritto di pretendere alcuna indennità dall'Amministrazione, la qualenon risponde neppure della fuga del bestiame se questa è indipendente dal fatto della Società

Bestiame non ritirato. — Il bestiame che, arrivato di giorno, non viene ritirato tre ore dopo il suo arrivo a destinazione, e quello che, giunto coll'ultimo convoglio della sera, non viene ritirato immediatamente, sarà per cura dell'Amministrazione, ed a spese, rischio e pericolo del proprietario, ricoverato in una stalla; e qualora il valore presunto del bestiame non potesse pareggiare le spese stesse, sarà dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario, senza alcuna formalità giudiziaria.

Bestiame da macello destinato a Venezia. — L'Amministrazione avendo fatto costruire presso la Stazione di Venezia, un ponte che attraversa il *rivo della Crea*, di dove, dopo breve tragitto a piedi, si giunge al pubblico macello, ai trasporti di bestiame che fossero colà destinati, si applicheranno, in aggiunta alle tasse per la percorrente ferroviaria, le seguenti tasse di pedaggio sull'anzidetto ponte:

DISTINZIONE delle Classi del Bestiame	Tassa di pedaggio Per capo	Osservazioni
1ª Classe	0,250	
2ª »	0,220	
3ª » (compresi i vitelli di 4ª classe)	0,200	
4ª » (esclusi i vitelli)	0,080	Tassa minima di spedizione L. 0. 10.
5ª »	0,028	

Per ottenere il diritto di passaggio sul ponte sopra indicato, i mittenti dei trasporti di bestiame dovranno, oltre al pagamento della tassa di pedaggio, farne conforme annotazione sulle lettere di porto; in mancanza della quale lo scarico a Venezia sarebbe effettuato sul piano caricatore prospiciente le fondamenta della Stazione, e il successivo trasporto al macello dovrebbe farsi mediante barche.

Per siffatti trasporti dovranno eziandio osservarsi tutte le prescrizioni municipali nei riguardi della sicurezza pubblica.

Animali morti. — Gli animali morti, ad eccezione del pollame, della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi dal trasporto sia a grande sia a piccola velocità.

Bestie feroci. — Le bestie feroci, rinchiuse in gabbie di ferro, saranno trasportate soltanto a piccola velocità e in seguito a convenzioni particolari, previo permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CONDIZIONI E NORME
PEL SERVIZIO CUMULATIVO

1.° A formare i pesi minimi ed il carico dei vagoni completi, com'è stabilito per fruire delle presenti tariffe, non è ammesso il carico misto di diverse merci partitamente nominate.

2.° Per la percorrenza sulla ferrovia a cavalli dallo scalo di *S. Benigno* alla stazione di *S. Pier d'Arena*, o viceversa, è mantenuta la tassa normale di L. 1. 50 per tonnellata, comprese le manipolazioni di carico o di scarico dalla coperta dei bastimenti o dalle piatte ancorate a quello scalo. — Per altro, alle merci per le quali è stabilito il diritto fisso di L. 1. 20 per tonnellata, allorchè provengano o sieno destinate a *S. Benigno*, si applicheranno soli centesimi 70 di diritto fisso per tonnellata, essendo la tassa di carico o scarico già compresa in quella succitata pel tratto a percorrersi sulla ferrovia a cavalli.

3.° Per le merci caricate o scaricate sul Ponte Spinola presso lo scalo di *Genova Piazza Caricamento*, si aggiungerà al complesso delle tasse, quella proporzionale di centesimi 30 per tonnellata.

4.° Tutte le merci per le quali è stabilito il

diritto fisso di cent. 20 per tonnellata, saranno soggette alla tassa di carico o scarico a norma e nei casi determinati dai regolamenti in vigore presso ciascuna Amministrazione; mentrechè per le altre merci aventi il diritto fisso di L. 1. 20 per tonnellata, il carico e lo scarico dovranno essere eseguiti dagli agenti delle Amministrazioni.

5.° Alle merci dirette o provenienti dalle ferrovie estere, che per fruire delle presenti Tariffe fossero appoggiate ad una delle stazioni prossime alla frontiera per il ricarteggio alla definitiva destinazione, si applicherà sempre, e come di regola per le spedizioni appoggiate ad una stazione intermedia, l'intiera tassa di diritto fisso. Quando questo diritto fisso sia di soli centesimi 20, si aggiungerà la tassa di centesimi 30 per tonnellata e ciò in compenso delle operazioni di trasbordo dai carri di un'Amministrazione a quelli dell'altra.

6.° Come condizione essenziale per fruire di quelle delle presenti tariffe speciali per le quali è stabilito il carico *a vagone completo* si prescrive: che *si ritiene completo il vagone quando è occupato in modo da non potervisi introdurre altra quantità della medesima merce.* L'eccedenza che non fosse sufficiente a formare un secondo vagone completo, come pure le quantità inferiori alla capacità d'un vagone, saranno da tassarsi a seconda delle altre tariffe generali o speciali, a meno che il mittente preferisca pagare per vagone com-

pleto. — In ogni caso poi non si dovrà mai oltrepassare la respettiva portata dei vagoni impiegati.

7.° Le merci per le quali è ammesso il carico alla rinfusa, s'intenderanno accettate pel trasporto a rischio e pericolo delle parti, ed il carico e lo scarico dovranno effettuarsi a cura ed a spese del mittente e del destinatario.

8.° Le condizioni di provenienza e destinazione determinate, non potranno mai in alcun modo subire veruna alterazione.

9.° Le merci consegnate per esser spedite a distanze minori delle sovraindicate od in quantità inferiori a quelle stabilite, si dovranno tassare a norma delle altre tariffe generali o speciali in servizio cumulativo, a meno che lo speditore dichiari in iscritto sui documenti di trasporto di voler l'applicazione delle presenti tariffe speciali pel minimo dei chilometri o delle quantità prescritte.

10.° La tassa minima per ogni vagone e chilometro, rimane determinata pei trasporti favoriti dalle presenti tariffe in centesimi 25 per le ferrovie Meridionali, ed in centesimi 22, rispettivamente, per le ferrovie dell'Alta Italia e Romane, qualunque sia la portata dei carri impiegati.

11.° Per tutte le merci per le quali è stabilito che sieno condizionate in balle compresse, s'intenderanno compressi i colli aventi un peso non inferiore a 180 chilogrammi per metro cubo. Non

saranno quindi ammesse a fruire delle presenti tariffe speciali quelle merci che avessero un volume proporzionatamente superiore ad 1 metro cubo per 180 chilogrammi.

12.° Se per trasporto di mobilia si avessero, dietro richiesta del mittente, ad impiegare i vagoni speciali pel trasporto delle carrozze di lusso, si aggiungerà alla tassa stabilita per la percorrenza sulle linee dell'Alta Italia il 10 per cento in più a tenore dell'art. 85 (pag. 243) delle tariffe della Società stessa; e per la percorrenza delle ferrovie Romane o delle ferrovie Meridionali il 25 per cento in più delle tasse rispettivamente stabilite. Occorrendo richiamare i vagoni speciali da altre stazioni, oltre agli aumenti di tassa di cui sovra, si applicherà la tassa di centesimi 6 per vagone e per ogni chilometro all'uopo percorso. Quest'ultima tassa non potrà in verun caso eccedere L. 9 per ogni vagone.

I mittenti che vorranno spedire mobili di lusso nei già detti vagoni speciali, dovranno farne regolare domanda sui documenti di spedizione.

13.° Il carico dei vagoni non potrà in ogni modo eccedere il limite della portata; ed oltre a ciò il carico dei vagoni scoperti non potrà eccedere i limiti della sagoma normale.

14.° I *fiammiferi* saranno accettati pel trasporto, rinchiusi in casse di legno di un centimetro almeno di grossezza, ovvero in botti nuove od

anche usate; queste ultime purchè non abbiano servito al trasporto di alcool, di petrolio, di olio di schisto o di altri olii minerali ed essenze infiammabili. Tanto le casse quanto le botti dovranno essere in buona condizione ed accuratamente foderate di carta. Il peso di ciascuna cassa o botte non potrà in ogni modo eccedere chilogrammi 230.

15.° Sotto la voce *Cereali* e *Farine* s'intendono compresi:

Avena — Crusca — Farine di frumento, di grano turco, di segala, di orzo — Formentone — Frumento — Granone — Grano turco — Meliga — Miglio — Orzo — Riso — Risone — Segala — Spelta — Tritello.

16.° Sotto la voce *Semi oleiferi* s'intendono compresi:

Semi di: alisso, canapa, colza o ravizzone, cotone, dattilo, lino, ricino, sesamo e tornasole.

17.° Sotto la voce di *terraglie* s'intenderà soltanto compreso il vasellame di terra e creta comune senza smalto, o ricoperto solo di una intonacatura metallica di color bruno, giallo, verde o rosso.

18.° Sotto la voce di *Majolica* (Stoviglie di) s'intendono compresi ogni sorta di lavori fatti in terra cotta coperta d'uno smalto, destinati all'uso domestico.

19.° Sotto la voce di *Vetrerie* non saranno da comprendersi le campane per vasi o pendoli, i vetri da occhiali e da quadranti, ed in generale

tutti i lavori di vetro molati, intagliati, puliti alla ruota od altrimenti smerigliati in qualunque modo sul fondo od in altra parte; oggetti questi e lavori da considerarsi invece come *Cristalli.*

20° Sotto la voce *Frutti meridionali,* s'intenderanno compresi:

Agrumi, carubbe, datteri, fichi secchi, mandorle secche sgusciate o no, nocciole secche sgusciate o no, prugne secche, uva secca o zibibbo.

21° Sotto la voce *Conserve alimentari* s'intenderanno compresi:

Carni affumicate, all'olio, salate o secche, fecole alimentari, frutti ed ortaggi in conserva od in composta, pesci sott'olio od in conserva.

22° Sotto la voce *Legumi secchi* s'intenderanno compresi:

Aglio secco, ceci secchi, cicerchie secche, cipolle secche, fagiuoli secchi, fave secche, ghiande intere secche, lenti secche, lupini secchi, patate in sacchi, piselli secchi, rape, veccia.

23° Sotto la voce *Coloniali non nominati* s'intenderanno compresi:

Cacao, cannella, chiodi di garofano, noci moscate, pepe e pimento, thè, vaniglia, zafferano, zaffranone.

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO

Biglietti di Andata e Ritorno.

Avendo il Governo emanato i provvedimenti di legge giudicati necessari per tutelare il pubblico contro qualsivoglia frode, e le Società Ferroviarie contro i danni che derivano dall'abusivo ed illecito traffico dei Biglietti d'Andata e Ritorno a prezzo ridotto, se ne trascrive a istruzione del pubblico il relativo R. Decreto, al quale si aggiungono le condizioni speciali di tariffa pei detti biglietti che si richiamano e si sviluppano ad ogni buon fine.

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

« *Visti gli articoli* 272, 273, 303, 311, 314, » 315, 316 *e* 317 *della Legge* 20 *Marzo* 1865, *al-* » *legato* F.

« *Veduta la legge* 26 *Gennaio* 1865, *N.* 2134 » *sulle pene pecuniarie,*

« *Sentito il Consiglio di Stato e sulla pro-* » *posta del Ministro Segretario di Stato pei La-* » *vori Pubblici,*

« *Abbiamo decretato e decretiamo quanto* » *segue:*

« Art. 1. — *I biglietti a prezzo ridotto per le* » *corse sulle ferrovie, cioè quelli che si rilasciano* » *con ribasso sui prezzi delle tariffe generali non* » *sono trasferibili.*

« Art. 2. — *Chiunque cede l'uso della parte dei* » *Biglietti di Andata e Ritorno la quale serve* » *al ritorno, o cede altro biglietto non trasferibile* » *per abilitare una persona diversa da quella* » *cui fu rilasciato a viaggiare sulle ferrovie pub-* » *bliche, sarà punito con pena pecuniaria esten-* » *sibile a L.* 100.

« Art. 3. — *Chi viaggia o tenta viaggiare, va-* » *lendosi della parte che serve al Ritorno del* » *Biglietto di Andata e Ritorno, o di altro Bi-* » *glietto a prezzo ridotto e non trasferibile, che* » *avesse acquistato in contravvenzione al presente* » *Regolamento, dovrà pagare il prezzo della corsa* » *ordinaria a norma delle tariffe generali, e sarà* » *punibile con pena pecunaria estensibile a L.* 100.

« Art. 4. — *Coloro che fanno traffico, o s'in-* » *tromettono nella compra e vendita dei Biglietti* » *di cui all'art.* 1, *tentando di procurare a prezzo*

» *ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a* » *persone dalle quali è dovuto il prezzo di una* » *corsa ordinaria a norma delle tariffe gene-* » *rali, incorreranno nella multa estensibile a* » *L.* 500.

« *Ordiniamo che il presente Decreto munito* » *del sigillo dello Stato sia inserto nella* » *Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del* » *Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di* » *osservarlo e di farlo osservare* ».

Dato a Firenze, addì 30 *Aprile* 1871.

Condizioni a cui i viaggiatori per fatto dell'acquisto dei Biglietti d'Andata e Ritorno s'intendono vincolati se vogliono approffittarne.

1.° *Il viaggiatore avrà l'obbligo di presentare le due parti del Biglietto di Andata e Ritorno unite insieme, per la verificazione tanto alla stazione di partenza che a quella d'arrivo. Presentando la sola parte di andata, o anche le due parti, ma staccate, pagherà il prezzo intero del suo posto dalla stazione da cui è partito a quella cui è diretto, a norma della tariffa ordinaria.*

2.° *I Biglietti di Andata e Ritorno sono di-*

chiarati personali, e non trasmissibili ad altri, intendendo l' Amministrazione di concedere la riduzione di prezzo consentita da ciascun Biglietto a quella sola e identica persona, che ne fa l'acquisto alla stazione di partenza, e propriamente allo sportello di distribuzione dei Biglietti, e che entro i termini di tempo prefissi se ne deve servire tanto per la corsa d' Andata quanto per quella di Ritorno. I contravventori, ossiano quelli che vendessero o cedessero Biglietti d'Andata e Ritorno, come quelli che ne acquistassero o ne trafficassero, saranno denunziati al Pretore del Mandamento locale per l' applicazione delle multe comminate nei diversi casi dai varii articoli di Legge. Ad ogni buon fine si avverte che in caso di insolvenza le pene pecuniarie potranno a tenore delle vigenti Leggi essere commutate in carcere sussidiario, e che in caso di opposizione all'accertamento delle contravvenzioni o di violenza verso gli agenti ferroviarii, sarà invocato a termini delle leggi di polizia sulle Strade Ferrate l'intervento degli agenti della forza pubblica, cui è commesso di fare osservare e rispettare le Leggi e i Decreti dello Stato.

Le falsificazioni, alterazioni di Biglietti di Andata e Ritorno, e di sezioni di Ritorno, previa l'applicazione della doppia tassa a Tariffa intiera, saranno denunciate al R. Fisco, onde pro-

ceda a tenore delle veglianti leggi contro i falsificatori o alteratori.

3.° *Il viaggiatore munito di Biglietto di Andata e Ritorno, tanto giornaliero che festivo, il quale viaggia con Biglietto o sezione di Biglietto scaduto, ovvero su d'una linea che non è autorizzato a percorrere, è considerato in frode ed è tenuto al pagamento della duplice tassa a tariffa intiera, per tutto il percorso effettuato illegalmente. Oltre a ciò, il passeggiere trovato in tale condizione, se vuole proseguire deve scendere dal convoglio e provvedersi d'altro biglietto alla prima distribuzione della stazione, in cui avviene il riconoscimento del fatto, avvertendo che qualora non vi fosse il tempo necessario ai termini dei regolamenti per tale acquisto, egli dovrà attendere il convoglio successivo.*

4.° *Il viaggiatore il quale ha oltrepassata la stazione indicata nel Biglietto d' Andata e Ritorno, dovrà rilasciare le due parti del Biglietto e sarà obbligato a pagare il posto per l' intero tratto che avrà percorso secondo il prezzo della tariffa ordinaria detraendo però il valore del Biglietto di Andata e Ritorno. Nel caso che il prezzo del biglietto di quel tratto di linea che avrà percorso fosse inferiore al prezzo del Biglietto di Andata e Ritorno, gli sarà immediatamente rimborsato la differenza.*

Quando il viaggiatore oltrepassi la stazione

indicata dalla sezione di ritorno, dovrà pagare il prezzo intero, a tariffa ordinaria, per l' intiera corsa da lui fatta nel ritorno, deducendo però il valore della parte del Biglietto corrispondente al ritorno.

5.° Il viaggiatore che nell' Andata discendesse ad una stazione antecedente a quella per la quale acquistò il Biglietto, non potrà proseguire col medesimo la corsa, ed avrà soltanto il diritto di valersi del Biglietto pel ritorno nel tempo prescritto.

Così il viaggiatore che nel Ritorno discendesse ad una stazione avanti quella indicata nel Biglietto, perderà ogni diritto a proseguire ulteriormente col medesimo. In ambedue questi casi, la parte del Biglietto che ha servito pel viaggio verrà ritirata alla stazione ove il viaggiatore è disceso ritenendosi come esaurito.

6.° Il viaggiatore con Biglietto di Andata e Ritorno o semplice sezione di ritorno, che viaggia in classe superiore a quella indicata dal Biglietto o dalla sezione di ritorno è tenuto a pagare la doppia tassa del posto che occupa e per il tratto indicato dal biglietto, perdendo il prezzo del biglietto medesimo.

Qualora poi il viaggiatore ne faccia domanda, potrà cambiare di classe pagando la differenza fra due biglietti a tariffa intera, e per tutta la percorrenza da farsi o nell' Andata o

nel Ritorno; non potendosi farne la domanda per una parte del viaggio nè per tutti e due i viaggi contemporaneamente.

7.° Il viaggiatore che giunto alla destinazione portata dal Biglietto d'Andata e Ritorno, o dalla sezione di ritorno, volesse proseguire per altro punto più lontano, deve scendere dal treno, consegnare la sezione d'andata o quella di ritorno, acquistare alla distribuzione un altro Biglietto valido per proseguire ed accedere al convoglio dalle sale d'aspetto non essendo assolutamente concessa la distribuzione di biglietti di supplemento per prolungamento di viaggio nemmeno a tariffa intera.

Il viaggiatore che trascura questa essenziale prescrizione e prosegue senza provvedersi d'altro titolo di viaggio, incorre nella penalità che al precedente art. 4.°

8.° Il Viaggiatore, che nel fare la corsa di Andata ha proseguito oltre la stazione, cui era primitivamante diretto, mediante altro Biglietto regolare acquistato nel modo prescritto dal precedente art. 7.°, se vuole utilizzare la sezione di ritorno rimastagli, deve nel ripassare (di ritorno) dalla detta stazione, discendere dal convoglio, consegnare il Biglietto di cui è portatore, e per ripartire presentarsi, come d'obbligo, alla sala d'aspetto, e parimente da questa eccedere al Convoglio.

9.° *È vietato al viaggiatore di fare con checchesia segni o annotazioni sui Biglietti d'Andata e Ritorno, poichè facendoli, incorre nelle multe di che all'art.° 2.*

10.° *I Viaggiatori sono tenuti di presentare i biglietti d'Andata e Ritorno a qualunque domanda del personale dei treni o delle stazioni, e nel ritorno se ciò viene loro domandato, debbono dichiarare con qual treno hanno essi fatta la corsa d'Andata.*

11.° *Ai ragazzi e alle persone, che hanno diritto di viaggiare a prezzo ridotto, la riduzione loro concessa non può mai essere computata sui prezzi dei Biglietti d'Andata e Ritorno, ma solo su quelli a tariffa ordinaria.*

Firenze, 4 Luglio 1871.

LA DIREZIONE GENERALE.

INDICE

Capitolo I. — **Viaggiatori.**

Art. 1. Basi della tariffa. . . . . *Pag.* 3
» 2. Carrozze-saloni . . . . . » 4
» 3. Compartimenti di coupé . . . . . » ivi
» 4. Compartimenti interi . . . . . » 5
» 5. Treni speciali . . . . . » ivi
» 6. Ragazzi. . . . . » 6
» 7. Corse d'andata e ritorno. . . . . » ivi
» 8. Biglietti d'abbuonamento . . . . . » 8
» 9. Pagamento del biglietto. . . . . » 9
» 10. Validità dei biglietti . . . . . » ivi
» 11. Persone non ammissibili nelle vetture. . . » 10
» 12. Cambio di classe . . . . . » ivi
» 13. Presentazione dei biglietti. . . . . » ivi
» 14. Biglietto mancante. . . . . » 11
» 15. Biglietto irregolare. . . . . » ivi
» 16. Divieto di fumare . . . . . » ivi
» 17. Osservanza degli Ordini di Servizio. . . . » 12
» 18. Reclami. . . . . » ivi
» 19. Distribuzione dei biglietti . . . . . » ivi
» 20. Apertura delle carrozze dei treni in partenza. » ivi
» 21. Signore che viaggiano sole . . . . . » ivi
» 22. Rioccupazione del posto lasciato precariamente . . . . . » 13

Capitolo II. — **Bagagli.**

Art. 23. Bagaglio esente da tassa . . . . . *Pag.* 13
» 24. Bagaglio soggetto a tassa. . . . . » ivi
» 25. Basi della tariffa . . . . . » 14
» 26. Armi da fuoco. . . . . » ivi
» 27. Bagaglio di valore dichiarato . . . . . » 15
» 28. Restituzione dei bagagli. . . . . » ivi
» 29. Mancanza del bullettino di spedizione. . . » 16
» 30. Bagaglio mancante all'arrivo. . . . . » ivi
» 31. Indennità. . . . . » ivi
» 32. Oggetti trovati. . . . . » 17

Capitolo III. — **Cani.**

Art. 33. Basi della tariffa. . . . . *Pag.* 18
» 34. Modo di spedizione. . . . . » ivi

Capitolo IV. — **Numerario e oggetti preziosi.**

Art. 35. Basi della tariffa . . . . . *Pag.* 19
» 36. Condizioni speciali. . . . . » 20

Capitolo V. — **Bozzoli.**

Art. 37. Modo di trasporto. . . . . *Pag.* 20
» 38. Basi della tariffa. . . . . » 21
» 39. Condizioni. . . . . » ivi
» 40. Recipienti vuoti dei bozzoli . . . . . » ivi

Capitolo VI. — **Merci a grande velocità.**

Art. 41. Basi della tariffa. . . . . *Pag.* 22
» 42. Modo di trasporto . . . . . » ivi

Art. 43. Passaggio della merce sulle linee di altra Società. . . . . *Pag.* 23
» 44. Resa delle merci. . . . . » ivi
» 45. Ritardo all' arrivo . . . . . » 24
» 46. Merci escluse dal trasporto . . . . . » ivi
» 47. Pagamento delle tasse. . . . . » 25
» 48. Oggetti voluminosi. . . . . » ivi

Capitolo VII. — **Veicoli e feretri.**

Art. 49. Basi della tariffa. . . . . *Pag.* 26
» 50. Carrozze smontate. . . . . » 27
» 51. Carrette a mano. . . . . » ivi
» 52. Carri da vino. . . . . » ivi
» 53. Condizioni speciali. . . . . » ivi

Capitolo VIII. — **Bestia me.**

Art. 54. Classificazione. . . . . *Pag.* 28
» 55. Basi della tariffa. . . . . » 30
» 56. Cavalli in vagone-scuderia . . . . . » 31
» 57. Tariffa per vagoni completi. . . . . » ivi
» 58. Bestiame minuto vivo in ceste. . . . . » 32
» 59. Custode del bestiame. . . . . » ivi
» 60. Modo di spedizione. . . . . » 33
» 61. Carico e discarico . . . . . » ivi
» 62. Responsabilità. . . . . » 34
» 63. Resa del bestiame . . . . . » ivi
» 64. Animali morti . . . . . » ivi
» 65. Bestie feroci. . . . . » 35

Capitolo IX. — **Merci a piccola velocità.**

Art. 66. Classificazione. . . . . *Pag.* 35
» 67. Basi della tariffa. . . . . » ivi

Art. 68. Peso minimo tassabile . . . . . *Pag.* 36
» 69. Carico e discarico . . . . . » 37
» 70. Uso della gru . . . . . » 39
» 71. Modo di spedizione . . . . . » 40
» 72. Caparra per vagoni. . . . . » ivi
» 73. Resa delle merci . . . . . » ivi

Capitolo X. — **Disposizioni generali.**

Art. 74. Ordini di servizio . . . . . *Pag.* 41
» 75. Lettere di porto e bollettini di spedizione. » ivi
» 76. Presentazione dei bollettini di spedizione o lettere di porto e ricevuta degli oggetti » 43
» 77. Prescrizioni relative ai bollettini di spedizione o lettere di porto. . . . . » ivi
» 78. False dichiarazioni. . . . . » ivi
» 79. Trasporto a rischio e pericolo del mittente » 44
» 80. Merci pericolose. . . . . » ivi
» 81. Oggetti di straordinario peso o dimensione. » 45
» 82. Merci voluminose. . . . . » ivi
» 83. Recipienti vuoti . . . . . » 46
» 84. Merci di valore dichiarato . . . . . » 47
» 85. Modo di tassazione . . . . . » ivi
» 86. Riscossione delle tasse . . . . . » ivi
» 87. Reclami per eccedenza di tasse . . . . . » ivi
» 88. Esazioni indebite . . . . . » 48
» 89. Recognizione del peso . . . . . » ivi
» 90. Responsabilità dell'Amministrazione . . . . » 49
» 91. Reclami per avarie o perdite . . . . . » 50
» 92. Indennità in caso di perdite. . . . . » ivi
» 93. Oggetti rifiutati o abbandonati . . . . . » 51

Capitolo XI. — **Servizi diversi.**

Art. 94. Trasporti a domicilio . . . . . *Pag.* 52
» 95. Diritti daziari . . . . . » 53

Art. 96. Diritti di magazzinaggio . . . . . *Pag.* 53
» 97. Spese anticipate . . . . . » 55
» 98. Assegni . . . . . » 56
» 99. Rifiuto di pagamento d'assegni o spese anticipate. . . . . » ivi
» 100. Trasporti oltre le Ferrovie . . . . . » 57
» 101. Formalità doganali. . . . . » ivi
» 102. Tassa di bollo . . . . . » ivi

Condizioni pei biglietti d'abbuonamento . . . . . » 58
Tariffa . . . . . » 61
Classificazione e Nomenclatura delle merci . . . . » 66

Tariffe speciali.

Condizioni generali per l'applicazione delle Tariffe speciali . . . . . *Pag.* 99

Serie prima.

Tariffa N.° 1. — Grande velocità . . . . . *Pag.* 101
» » 2. » » . . . . . » 103
» » 3. » » . . . . . » 104
» » 4. » » . . . . . » 105
» » 5. » » . . . . . » 106
» » 6. » » . . . . . » 107
» » 7. » » . . . . . » 108
» » 8. » » . . . . . » 110
» » 9. » » . . . . . » 112

Serie seconda.

Tariffa N.° 1. — Grande e piccola velocità . . . *Pag.* 113
» » 2. » » . . . » 115
» » 3. » » . . . » 116

Serie terza

Tariffa N.° 1. — Piccola velocità. . . . . *Pag.* 118
» » 2. » » . . . . . » 120
» » 3. » » . . . . . » 122
» » 4. » » . . . . . » 123
» » 5. » » . . . . . » 125
» » 6. » » . . . . . » 126
» » 7. » » . . . . . » 127
» » 8. » » . . . . . » 128
» » 9. » » . . . . . » 129
» » 10. » » . . . . . » 130
» » 11. » » . . . . . » 131
» » 12. » » . . . . . » 132
» » 13. » » . . . . . » 133
» » 14. » » . . . . . » 135
» » 15. » » . . . . . » 136
» » 16. » » . . . . . » 137
» » 17. » » . . . . . » 138
» » 18. » » . . . . . » 139
» » 19. » » . . . . . » 140
» » 20. » » . . . . . » 141
Modo di applicare ai carri completi il prezzo fissato nelle **Tariffe speciali** per ogni metro cubo di capacità . . . . . » 142
Regolamento e **tariffa** pel trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti . . . . » 145
Trasporto di carrozze e mobili di lusso . . . . . » 155
Avvertenze sul trasporto dei legnami . . . . . » 156

Trasporti per conto del Governo.

Trasporti militari a grande velocità . . . . . *Pag.* 159
Trasporti militari a piccola velocità . . . . . » ivi
Trasporti dei generi di privativa Demaniale. . . . » 161
Trasporti dei materiali spettanti all'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato . . . . . » ivi
Trasporti di macchine agrarie per conto del Ministero di Agricoltura o Commercio sulle linee della Società . . . . . » 162

Trasporti a domicilio.

Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella città di *Firenze* . . . *Pag.* 163
Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella città di *Roma*. . . » 166
Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella città di *Perugia* . . . » 167
Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella città di *Terni*. . . » 168
Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità nella città di *Foligno* . . » 171
Servizio di trasporti a domicilio delle merci a grande e piccola velocità e numerario nelle città di *Spoleto*, *Fabriano*, *Iesi* e *Albaccina* . . . . » 174

Tariffa per i trasporti fra la stazione di Albaccina e le città di Camerino, S. Severino delle Marche e Matelica . . . . . » 176
Servizio di corrispondenza fra Laura e Avellino e viceversa. . . . . » 179
Servizio di presa e consegna a domicilio in *Avellino*. » 182

SERVIZIO CUMULATIVO

colle

Ferrovie dell'Alta Italia e Meridionali.

Trasporto viaggiatori e bagagli . . . . . *Pag.* 185
Trasporti a grande velocità . . . . . » ivi
» a piccola velocità . . . . . » ivi
Tariffa speciale comune N. 1 . . . . . » 186
» » » 2 . . . . . » 187
» » » 3 . . . . . » 183
» » » 4 . . . . . » 191
» » » 5 . . . . . » 196
Trasporti di bestiame a grande velocità . . . . . » 197
Trasporto del bestiame a piccola velocità . . . . » 200
Condizioni e norme . . . . . » 216
Decreto Reale e condizioni speciali di tariffa pei biglietti di Andata e Ritorno . . . . . » 222

28 NOV 1872

005706183

Digitized by Google

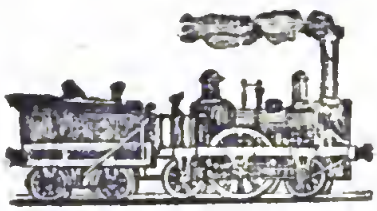

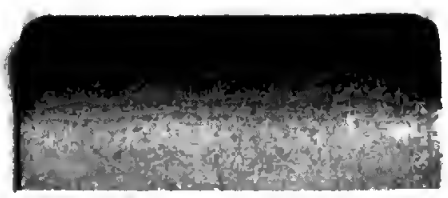

Digitized by Google